

Emanuela Stefani  
Vincenzo Zara

---

# dentro e fuori dal labirinto

---

*Percorso ragionato per la costruzione  
dei corsi di studio ai sensi del DM 270/04*

© Fondazione CRUI 2009

Il volume è pubblicato con licenza Creative Commons

Attribuzione – Non commerciale – non opere derivate – 3.0



Informazioni sugli usi consentiti all'indirizzo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>.

Per utilizzi commerciali rivolgersi a: [segreteria@fondazionecru.it](mailto:segreteria@fondazionecru.it)

ISBN: 978-88-96524-00-8

# INDICE

INTRODUZIONE: Il percorso dell'autonomia universitaria	p. 5
1. LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA DIDATTICA INTRODotta DAL DM 270/04 E DAI DDMM SUCCESSIVI	p. 7
1.1 Quadro normativo nazionale	p. 7
1.2 Interventi correttivi	p.10
1.3 Nuove norme riguardanti i corsi di studio	p.12
1.3.1 Corsi di laurea	p.12
- Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU	p.13
- Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU	p.15
- Corsi di studio interclasse	p.15
1.3.2 Corsi di laurea magistrale	p.16
- Corsi di laurea magistrale: criteri di accesso	p.16
- Corsi di laurea magistrale: pluralità di curricula	p.19
1.4 Strategie per l'efficienza e l'efficacia del corso di studio	p.19
1.4.1 Corso di laurea	p.20
- Interventi in fase di disegno del percorso formativo	p.20
- Interventi nella fase precedente l'immatricolazione	p.21
- Interventi durante il percorso formativo	p.22
- Interventi al termine del percorso formativo	p.23
1.4.2 Corso di laurea magistrale	p.23
1.5 Regolamenti locali che disciplinano l'autonomia universitaria	p.24
1.5.1 Regolamento didattico di Ateneo (RAD)	p.25
- Aspetti organizzativi della didattica	p.25
- Aspetti riguardanti i docenti	p.25
- Aspetti riguardanti gli studenti	p.26
- Responsabilità e valutazione	p.26
1.5.2 Ordinamento didattico e Regolamento didattico del corso di studio	p.26
2. ISTITUZIONE DEL CORSO DI STUDIO	p.28
2.1 L'Ordinamento didattico del corso di studio	p.28
2.1.1 Quadro delle attività formative nei corsi di laurea	p.28
2.1.2 Quadro delle attività formative nei corsi di laurea magistrale	p.30
2.2 La Sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa	p.31
2.2.1 Adempimenti preliminari	p.32
2.2.2 Quadro informativo completo	p.33
2.3 Inserimento nella Sezione RAD: specifiche per la definizione dell'Ordinamento didattico	

e l'immissione nella banca dati ministeriale	p.33
2.3.1 Scheda informativa: dati generali	p.33
2.3.2 Obiettivi formativi qualificanti, obiettivi formativi specifici	p.35
- <i>Indicazioni del CUN</i>	p.36
2.3.3 Conoscenze richieste per l'accesso	p.37
- <i>Indicazioni del CUN</i>	p.37
2.3.4 Caratteristiche della prova finale	p.38
2.3.5 Sbocchi occupazionali	p.38
- <i>I codici ISTAT</i>	p.38
2.3.6 Quadro generale delle attività formative	p.40
- <i>Raggruppamenti di SSD</i>	p.40
- <i>Attività formative di base e caratterizzanti</i>	p.40
- <i>Attività formative affini o integrative</i>	p.41
- <i>Altre attività formative</i>	p.42
2.4 Il "simulatore dell'offerta formativa"	p.44
3 ATTIVAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: REQUISITI NECESSARI E QUALIFICANTI	p.46
3.1 Procedure per l'attivazione dei corsi di studio	p.46
3.2 Requisiti necessari	p.47
3.2.1 Requisiti di trasparenza	p.47
- <i>Informazioni sui corsi di studio</i>	p.48
- <i>Informazioni sugli insegnamenti e sulle altre attività formative</i>	p.50
- <i>Altre informazioni</i>	p.51
3.2.2 Commenti ufficiali ai requisiti di trasparenza	p.53
- <i>Parere CUN</i>	p.53
- <i>Parere CRUI</i>	p.53
- <i>Parere CNSU</i>	p.54
- <i>Conclusioni sui requisiti di trasparenza</i>	p.54
3.2.3 Requisiti per l'assicurazione della qualità	p.55
3.2.4 Requisiti necessari di docenza	p.57
- <i>Analisi quantitativa: numero dei docenti</i>	p.57
- <i>Analisi qualitativa: copertura dei SSD</i>	p.58
- <i>Analisi qualitativa avanzata: copertura degli insegnamenti</i>	p.62
• <i>Docenti di altri atenei</i>	p.62
• <i>Docenti di altre Facoltà</i>	p.63
• <i>Valutazioni comparative: trasferimenti e concorsi</i>	p.63
3.2.5 Docenti di riferimento del corso di studio: chi sono?	p.65
3.2.6 Requisiti di strutture	p.65
3.2.7 Regole dimensionali relative agli studenti	p.65
3.3 I Requisiti qualificanti	p.67
4 ATTIVAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: NORMATIVA NAZIONALE E REGOLAMENTI LOCALI	p.69
4.1 Il Regolamento didattico del corso di studio	p.69
4.1.1 Riferimenti normativi	p.69
4.1.2 Contenuti del Regolamento didattico del corso di studio	p.71
- <i>Dati generali</i>	p.71
- <i>Percorso formativo</i>	p.72

- <i>Docenti e tutor</i> . . . . .	p.73
- <i>Studenti</i> . . . . .	p.74
4.1.3 Regolamento didattico del corso di studio e Sezioni Off.F e Off.F pubblica della banca dati dell'offerta formativa . . . . .	p.74
- <i>Possibili evoluzioni</i> . . . . .	p.74
4.2 Alcune riflessioni su Ordinamento degli studi, Regolamento didattico ed effettiva erogazione della didattica . . . . .	p.75
4.3 Alcune considerazioni sul quadro normativo . . . . .	p.76
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE . . . . .	p.78
BIBLIOGRAFIA CONSULTATA . . . . .	p.79
GLI AUTORI . . . . .	p.81

# INTRODUZIONE

## *Il percorso dell'autonomia universitaria*

Il primo fondamento dell'autonomia universitaria in epoca repubblicana si trova all'interno della Costituzione. L'art. 33 stabilisce che *"le istituzioni di alta cultura, le Università ed Accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti fissati dalle leggi della Repubblica"*. Stabilisce inoltre che *"l'insegnamento, la ricerca scientifica e artistica e la comunicazione dei relativi risultati sono liberi"*. Il dettato costituzionale è di fondamentale importanza se correttamente interpretato: il conferimento del "diritto" di darsi ordinamenti autonomi implica infatti una limitazione della stessa potestà legislativa dello Stato, che risulta doppiamente condizionata dal necessario ordinamento all'attuazione dei principi costituzionali materiali e dalla sua intrinseca natura di "cornice" degli atti normativi di indirizzo e di organizzazione degli atenei.

Il legislatore costituente intendeva evidentemente affermare una serie di principi innovativi in reazione alle limitazioni imposte durante il periodo fascista, ma era allo stesso tempo preoccupato di stabilire l'obbligo dell'istruzione come condizione irrinunciabile per il progresso del Paese. La legislazione di attuazione dei nuovi principi fu rinviata a un periodo successivo e, nel frattempo, l'università venne collocata nel quadro complessivo della pubblica istruzione, distinta solo per il diritto a darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati dallo Stato.

Sul piano pratico venne quindi confermata la validità giuridica di quanto contenuto nella legislazione precedente. Cancellate alcune discriminazioni verso i professori e ripristinate le potestà autonome dei Consigli di Facoltà, il corpo normativo rimase infatti ancorato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e all'ancor più vetusto regolamento generale universitario del 1924 (R.D. 6 aprile 1924 n. 674) su cui per cinquant'anni si è fondato l'ordinamento universitario: i margini di autonomia consentiti erano pressoché nulli.

Nel 1980 (D.P.R. 382/80), insieme alla riforma della docenza universitaria, venne affrontato, con l'istituzione dei dipartimenti, il rapporto tra università e territorio e venne introdotta la possibilità di porre in essere rapporti di collaborazione sia a livello scientifico che a livello didattico.

Un punto di svolta decisamente importante per l'autonomia universitaria è rappresentato dalla Legge 168/1989, meglio nota come legge "sull'autonomia universitaria", la quale istituì il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, definì le università come sedi primarie della ricerca scientifica e avviò un importante processo di delegificazione, ordinando gli atenei non più come organismi periferici dello Stato, ma come enti dotati di personalità giuridica caratterizzati da ampia autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

Con la legge finanziaria per il 1994 (Legge n. 537/93) venne poi introdotta la gestione autonoma delle risorse d'ateneo, che – da allora – vengono assegnate alle varie università su basi parametriche, attenuando significativamente la parcellizzazione delle linee di finanziamento e dei connessi vincoli di destinazione. La stessa norma ha concesso qualche piccolo margine di discrezionalità anche per la fissazione delle tasse universitarie ed ha accresciuto i margini di autonomia nella gestione del personale, il cui stato giuridico rimane pubblico e legato alle discipline sottoposte a riserva di legge o contrattuale, ma con piena autonomia da parte delle università per quanto riguarda il numero e le qualifiche dei posti, la cui copertura è legata unicamente a vincoli di natura finanziaria.

L'autonomia didattica è stata accresciuta attraverso la delegificazione di numerose materie disciplinate dai regolamenti degli anni Trenta con la Legge 341/1990 e, in termini di autonoma determinazione delle tabelle didattiche dei singoli corsi aventi valore legale, con la Legge 127/1997. In sostanza, in meno di dieci anni l'evoluzione del quadro normativo ha aperto ben quattro canali di autonomia: statutaria ed organizzativa, finanziaria, didattica, di gestione del personale. Con le riforme degli ultimi anni si può quindi dire che l'università italiana ha cambiato in profondità il proprio assetto.

Un'attenzione particolare merita di essere posta sull'autonomia didattica, che ha trovato la sua prima profonda attuazione con il Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, emanato nello stesso periodo in cui andava evolvendosi il dibattito internazionale conosciuto come Processo di Bologna, conclusosi con la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi di educazione superiore in Europa. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, il sistema italiano degli studi universitari ha subito un'ulteriore trasformazione, nell'ambito della quale sono stati riprogettati i corsi di studio di primo e di secondo livello, introducendo ulteriori modifiche relative alle classi di laurea, alla denominazione dei titoli di studio conferiti e alle qualifiche accademiche.

# 1. LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA DIDATTICA INTRODotta DAL DM 270/04 E DAI DDMM SUCCESSIVI

Le università italiane vivono oggi un momento di profondo cambiamento nell'organizzazione ed erogazione dell'offerta formativa. La riforma della didattica universitaria, coerentemente alle indicazioni del processo di Bologna, è stata avviata all'inizio del 2000 dal DM 509/99, che ha disposto l'obbligatorietà del contemporaneo adeguamento alle nuove norme di tutti i corsi di studio<sup>1</sup>. Di fatto, ciò ha comportato numerose difficoltà negli atenei, determinando varie situazioni critiche. L'attuale normativa (DM 270/04) interviene allo scopo di modificare lo stato delle cose, introducendo diverse novità, in termini di didattica e di procedure, e disponendo misure correttive e interventi di consolidamento e diffusione delle buone prassi. Per questo motivo, l'attuale situazione potrebbe essere definita come "riforma della riforma".

## *1.1 Quadro normativo nazionale*

La "riforma della riforma" fa riferimento a vari decreti, ciascuno dei quali si occupa di specifici aspetti legati ai vari percorsi formativi.

Il DM n. 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", avvia l'attuale fase di riforma universitaria, e subentra al DM 509/99, sostituendolo<sup>2</sup>.

Fanno seguito i due DDMM del 16 marzo 2007 relativi alle nuove classi di laurea e di laurea magistrale<sup>3</sup>, che rendono pienamente operativo il suddetto DM 270/04. I due provvedimenti disciplinano alcuni aspetti riguardanti l'architettura dei corsi di studio e forniscono le tabelle con le indicazioni relative alle attività formative indispensabili per le varie classi di laurea e di laurea magistrale. Si tratta di due testi "gemelli", simili per organizzazione e contenuto, con l'aggiunta di alcune specifiche indicazioni nel caso dei corsi di laurea magistrale e, ovviamente, con tabelle distinte per ciascun corso di laurea di primo e di secondo livello. Sotto certi aspetti, l'articolato dei due DDMM completa e integra le norme presenti nel DM 270/04.

In un momento successivo, viene pubblicato il DM n. 386 del 26 luglio 2007, "Decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio". In seguito alla pubblicazione dei primi decreti, infatti, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire indicazioni accessorie per l'interpretazione delle nuove disposizioni e chiarire le motivazioni alla base della seconda riforma. La preoccupazione principale è evitare che letture improprie delle disposizioni possano produrre situazioni critiche, come si era verificato con la prima riforma (ai sensi del DM 509/99). In questa stessa direzione sono anche orientate le numerose note ministeriali di chiarimento, relative ai vari aspetti sui quali la normativa interviene. In particolare, il DM 386/07 si occupa dell'approfondimento delle questioni legate alla riprogettazione dell'offerta formativa secondo criteri nuovi e più razionali e all'attivazione dei corsi di studio. Tale decreto, dunque, costituisce un documento fondamentale per la comprensione di disposizioni contenute anche in testi normativi successivi. Da questo punto di vista, risulta particolarmente importante il capitolo 4 del DM 386/07, che contiene in embrione i requisiti per l'attivazione dei corsi di studio, sviluppati nel successivo DM 544/07.

---

<sup>1</sup> Art. 13, comma 1 del DM 509/99.

<sup>2</sup> Art. 13, comma 1 del DM 270/04.

<sup>3</sup> Determinazione delle classi delle lauree universitarie – GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153; Determinazione delle classi di laurea magistrale – GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155.



Il 31 ottobre 2007 viene pubblicato il DM n. 544, con cui si entra nello specifico delle norme riguardanti i requisiti necessari e i requisiti qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio ai sensi del DM 270/04. Questo decreto sostituisce il DM 15/05, che conteneva i requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio istituiti ai sensi del DM 509/99<sup>4</sup>. I requisiti necessari, stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2 del DM 270/04<sup>5</sup>, esprimono le dotazioni minime, in termini di risorse, di organizzazione e di servizi, che i corsi di studio sono tenuti a garantire per assicurare un livello di qualità della didattica che non scenda al di sotto di determinati standard ministeriali. I requisiti qualificanti, invece, esprimono specifiche dotazioni aggiuntive del corso di studio rispetto ai requisiti necessari, sempre in termini di risorse, di organizzazione e di servizi. Sebbene il loro possesso non sia indispensabile ai fini dell'attivazione, essi rappresentano dei parametri per la valutazione della qualità dei corsi, e costituiscono uno degli elementi in base ai quali saranno ripartiti i fondi ministeriali fra le università.

Il canovaccio racchiuso nel DM 386/07 fornisce, dunque, l'intelaiatura per lo sviluppo del DM 544/07, che stabilisce in modo analitico le dotazioni minime richieste ai corsi. Costituiscono eccezione i requisiti necessari di trasparenza, per i quali si rimanda a successivo decreto direttoriale. Tale decreto, pubblicato dopo lunga attesa il 10 giugno 2008 (DD 61/08, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del DM 544/07<sup>6</sup>), completa le disposizioni sui requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio.

Oltre ad essere in reciproca relazione con il DM relativo alle linee guida, il DM 544/07 dimostra strette connessioni con altri due testi normativi. Esso, infatti, determina non solo i requisiti necessari, ma anche quelli qualificanti, come si è già evidenziato. Il DM n. 362 del 3 luglio 2007 sulla programmazione delle università per il triennio 2007-2009 presenta delle linee di indirizzo generali, utili alle università per progettare e realizzare i propri programmi di attività. Il DM 362/07 è stato emanato in attuazione dell'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle università) del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Nella sezione relativa alla didattica, il DM 362/07 invita a un'accorta operazione di qualificazione e razionalizzazione dell'offerta formativa. In base al decreto, la strategia di ateneo relativa al rafforzamento di determinati corsi di studio e alla soppressione di altri, deve tenere conto dell'eventuale possesso da parte dei corsi di requisiti qualificanti<sup>7</sup>, pur rimandando a successivo decreto (il DM 544/07, appunto) la definizione degli stessi. Oltre alla didattica, le linee generali di indirizzo per il triennio segnalano quali aree di intervento prioritarie la ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione delle università e la gestione del personale, specificando possibili azioni da intraprendere in ciascun ambito.

Il DM n. 506 del 18 ottobre 2007 definisce invece i parametri e i criteri per la valutazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti dalle università in attuazione dei propri programmi

---

<sup>4</sup> Le disposizioni contenute nel DM 15/05, tuttavia, continuano ad applicarsi ai corsi istituiti ai sensi del DM 509/99 e ai corsi di studio in teledidattica accreditati ai sensi del DI 17 aprile 2003, come successivamente modificato dal DM 15 aprile 2005, per i quali si è ancora in attesa di apposito Regolamento.

<sup>5</sup> Art. 9, comma 2 del DM 270/04:

"2. Con apposite deliberazioni le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università."


<sup>6</sup> Art. 2, comma 1 del DM 544/07:

"1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni – da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati – sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti."

<sup>7</sup> Allegato A del DM 362/07, p. 5:

"Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa [...] possono essere costituite da: attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti minimi" ("requisiti qualificanti"), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi; [...]"

triennali. Elaborati sulla base del DM 362/07, gli Indicatori sono suddivisi secondo i diversi settori di attività, ivi inclusa la didattica. Anche in questo testo si richiamano i requisiti qualificanti: la presenza di corsi di studio in possesso di questi ultimi, infatti, costituisce un parametro indispensabile per il calcolo di uno degli Indicatori (Indicatore a.1)<sup>8</sup>.



Quadro generale della normativa nazionale di riferimento della riforma della didattica universitaria ai sensi del DM 270/04

In realtà, se vogliamo che questo quadro diventi ancora più esaustivo, dobbiamo includere il DOC 7/07 elaborato dal CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), che si interpone tra il DM 386/07 e il DM 544/07. Infatti, ciò che era in embrione nel DM 386/07 circa i requisiti per l'attivazione dei corsi di studio viene ulteriormente elaborato dal CNVSU in questo documento, che diventa la base vera e propria per il DM 544/07. Il DOC 7/07 parte dall'esame dei requisiti minimi (DM 15/05) previsti per i corsi istituiti e attivati ai sensi del DM 509/99 e sviluppa dei nuovi requisiti, più stringenti rispetto a quelli precedenti, a garanzia della qualità dei percorsi formativi. Tutto ciò rappresenta un primo passo verso l'accreditamento dei corsi di studio.

Fra i vari adempimenti, la nuova normativa universitaria prevede l'obbligatorietà, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, dell'inserimento degli stessi in un'apposita banca dati on line predisposta dal Ministero<sup>9</sup>. Tale banca dati, attiva già dall'a.a. 2001/2002<sup>10</sup>, si suddivide in tre sezioni: Sezione RAD, Sezione Off.F e Sezione Off.F pubblica, introdotta dal DM 15/05<sup>11</sup>. I criteri e le modalità per l'inserimento dei corsi nelle suddette sezioni sono indicati negli artt. 8, 9 e 10 del DM 544/07.

<sup>8</sup> L'Indicatore a.1 calcola la "Proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti".


<sup>9</sup> Art. 9, comma 3 del DM 270/04.

<sup>10</sup> Dalle premesse al DM 15/05:

"CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni riportate nella ministeriale n. 1329 del 14 settembre 2001 e successive integrazioni, presso il Ministero è stata costituita dall'a.a. 2001/2002 la Banca dati dell'offerta formativa con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa in una sezione denominata RAD (Regolamenti didattici d'Ateneo), relativa agli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, e in una sezione, annualmente ridefinita, denominata Off.F (Offerta Formativa), relativa alla attivazione degli stessi, nonché volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università".

<sup>11</sup> Art. 3 (Off.F pubblica) del DM 15/05.

Le sezioni si collegano a fasi distinte del processo di istituzione e attivazione dei corsi di studio. Le tre sezioni, e le tre fasi, sono riprese anche dal DM 544/07. La fase RAD, con scadenza 31 gennaio<sup>12</sup>, prevede l'inserimento del Regolamento didattico di ateneo (RAD) nella relativa sezione. La fase Off.F prevede due scadenze diverse<sup>13</sup>. Per i corsi istituiti ai sensi del DM 270/04 si applica la scadenza del 15 maggio (a partire, però, dall'a.a. 2011/2012 si dovrà rispettare la scadenza del 15 aprile). Per i corsi istituiti ai sensi del DM 509/99 la scadenza della Sezione Off.F è prevista per il 15 aprile. All'interno della Sezione Off.F è richiesto l'inserimento di informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in fase RAD. L'ultima fase è costituita dall'Off.F pubblica, che prevede l'inserimento di ulteriori informazioni. La Off.F pubblica è una sezione di pubblico accesso che offre la possibilità ai portatori di interesse di conoscere e confrontare l'offerta formativa di tutti gli atenei italiani. Sebbene il DM 544/07 non indichi una scadenza per questa fase, il DD 61/08 (definizione dei requisiti di trasparenza) specifica che le informazioni dovranno essere rese disponibili entro il 31 ottobre di ogni anno<sup>14</sup>.




---

Le tre fasi propedeutiche all'erogazione dell'offerta formativa del corso di studio, le relative sezioni della banca dati ministeriale e le rispettive scadenze

---

## 1.2 Interventi correttivi

I vari decreti ministeriali intervengono su numerosi aspetti legati alla didattica universitaria. Una parte degli interventi disposti è mirata a correggere alcune tendenze emerse dall'analisi di quanto è avvenuto in seguito all'applicazione della prima fase della riforma ai sensi del DM 509/99.

Innanzitutto, si è evidenziata una certa difficoltà nel riconoscimento dei CFU acquisiti nei casi di trasferimento degli studenti. Ciò è in contrasto con la natura stessa del sistema dei crediti formativi, nato allo scopo di favorire la mobilità studentesca. I problemi più frequenti affrontati dalle sedi riguardano la non coerenza del percorso formativo pregresso dello studente con il nuovo percorso formativo, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia di SSD), sia dal punto di vista quantitativo (numero di CFU associati ai SSD). Le strategie messe in atto dalle sedi per affrontare queste problematiche sono estremamente diversificate e su quest'aspetto sarebbe necessaria un'attenta riflessione a livello nazionale al fine di assicurare almeno delle procedure comuni. Al riguardo, i DDMM del 16 marzo 2007<sup>15</sup> invitano al riconoscimento del maggior numero possibile di CFU nel caso di trasferimento dello studente, prevedendo anche la possibilità di ricorrere a colloqui per verificare le conoscenze e disponendo di motivare adeguatamente eventuali mancati riconoscimenti. Viene fissata una

<sup>12</sup> Art. 8, comma 3 del DM 544/07.

<sup>13</sup> Art. 9, comma 1 del DM 544/07.

<sup>14</sup> Art. 1, comma 2 del DD 61/08.

<sup>15</sup> Art. 3, comma 8 dei DDMM del 16 marzo 2007.

soglia minima: se si tratta dello stesso SSD, nel caso di trasferimento fra corsi della stessa classe, il numero di CFU riconosciuti non può essere inferiore al 50% dei CFU acquisiti<sup>16</sup>.

Un altro problema riscontrato nell'applicazione della precedente normativa riguarda la tendenza alla frammentazione degli insegnamenti, con il risultato di un notevole aumento nel numero delle verifiche di profitto e, di conseguenza, di un possibile rallentamento delle carriere degli studenti. In tal senso, l'art. 4, comma 2 dei DDMM 16 marzo 2007 dispone di attribuire a ciascun insegnamento un congruo numero intero di CFU e di non prevedere più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per corso di laurea (12 nel caso dei corsi di laurea magistrale). Il DM di definizione delle classi di laurea magistrale<sup>17</sup> fissa anche il tetto massimo di 30 esami per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, e di 36 esami per quelli con durata normale di sei anni. Nei chiarimenti del DM 386/07<sup>18</sup> si specifica che ai fini del conteggio vengono considerate le attività formative delle tre tipologie principali: di base, caratterizzanti e affini o integrative. A queste, si aggiungono quelle autonomamente scelte dallo studente, che possono essere conteggiate come un solo esame, indipendentemente dal numero effettivo di prove d'esame sostenute. È anche possibile prevedere una prova d'esame integrata (e quindi un solo esame) per più insegnamenti, in modo da rimanere entro il numero massimo di esami stabiliti dalla normativa. È altresì possibile attivare insegnamenti integrati, ossia costituiti da più moduli coordinati e magari facenti riferimento a SSD diversi. In questi casi, però, dovrebbe essere garantita allo studente una sola prova di esame, evitando la parcellizzazione delle verifiche intermedie, che di fatto trasformerebbe l'esame finale in una mera attività di verbalizzazione. Le altre attività formative, dunque, (prova finale, conoscenza di una lingua straniera, stage e tirocini e abilità informatiche e telematiche) possono non essere considerate ai fini del conteggio.

Un aspetto importante è costituito dal riconoscimento di attività extracurricolari in termini di CFU. La nuova normativa stabilisce che le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, possano essere riconosciute, ma con moderazione, senza superare un massimo di 60 CFU (40 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale)<sup>19</sup>. Un concetto molto importante emerso nell'ambito delle discussioni tenute in seno al CUN su questo argomento è che i CFU riconoscibili in base alle attività extracurricolari, soprattutto se legate a mera attività professionale, non dovrebbero, di

---

<sup>16</sup> Art. 3, comma 9 dei DDMM del 16 marzo 2007: "9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea [magistrale] appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286."

<sup>17</sup> Art. 4, comma 3 del DM 16 marzo 2007.

<sup>18</sup> Cfr. Allegato 1 al DM 386/07 – Chiarimenti art. 4, comma 2.

<sup>19</sup> DM 16 marzo 2007 (classi di laurea) – art. 4, comma 3; DM 16 marzo 2007 (classi di laurea magistrale) – art. 4, comma 4.

norma, essere equiparati a quelli acquisibili attraverso la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento dei relativi esami di profitto<sup>20</sup>.

I DDMM del 16 marzo 2007<sup>21</sup> prevedono anche che gli studenti che abbiano acquisito tutti i CFU del corso (180 CFU nel caso di corso di laurea e 120 per il corso di laurea magistrale), compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, siano ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Il DM 386/07<sup>22</sup> specifica che l'acquisizione dei CFU stabiliti per la prova finale è subordinata al superamento della relativa prova, che si può svolgere anche prima della conclusione dell'ultimo anno del corso di studio. In realtà, questa disposizione non è un vero e proprio intervento correttivo, ma ha l'obiettivo di rendere possibile l'accelerazione del percorso formativo degli studenti ove questi ultimi siano in grado di sostenere un carico di lavoro superiore ai 60 CFU/anno.

### ***1.3 Nuove norme riguardanti i corsi di studio***

Le nuove norme riguardanti i corsi di studio sono variamente distribuite in più decreti ministeriali. Tuttavia, assumono particolare rilevanza il DM 270/04, i DDMM del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale, il DM 386/07 contenente le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei nuovi percorsi formativi e il DM 544/07, che stabilisce i requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio e i requisiti qualificanti.

#### **1.3.1 Corsi di laurea**

La recente normativa riconsidera il significato stesso di corso di laurea: i corsi di laurea devono essere strumentali all'acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche di ambito generale anche nel caso di percorsi di tipo professionalizzante<sup>23</sup>. Questa disposizione, dunque, si differenzia da quella corrispondente del DM 509/99<sup>24</sup>, in cui era previsto che il corso di laurea dovesse, in ogni caso, assicurare allo studente la padronanza sia di conoscenze e competenze generali, sia di competenze professionalizzanti. Dalla modifica introdotta dal DM 270/04 si dedurrebbe indirettamente che esistono, o potrebbero esistere, due tipologie di corsi di laurea, quelli "culturali" e quelli "professionalizzanti". Tale classificazione, mai esplicitata in maniera chiara nella normativa ministeriale in questione, ha il solo scopo di far comprendere le attuali declinazioni dei percorsi formativi del primo ciclo dell'istruzione universitaria.

---

<sup>20</sup> CUN, Parere generale n. 113 del 22/12/2005, prot. n. 134, pag. 6: "La possibilità di riconoscere come CFU competenze significative e coerenti acquisite attraverso attività lavorative pregresse o attraverso una formazione di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia partecipato una istituzione universitaria, introdotta dal D.M.509/99 e confermata dal D.M.270/04 (art. 5, c. 7) rappresenta uno dei punti più significativi della nuova normativa. Tuttavia occorre evitare che l'applicazione sia travisata e realizzata in entità e modalità tali da mortificare il significato stesso della formazione universitaria, con grave danno di sostanza e di immagine. Il CUN ritiene necessario il ricorso ad uno specifico intervento normativo e suggerisce che sia definito un limite superiore di 60 CFU. Inoltre i CFU riconoscibili in base alla pregressa attività lavorativa non devono, di norma, essere equiparati a quelli acquisibili attraverso la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento dei relativi esami di profitto. Infatti, l'insegnamento universitario ha (o dovrebbe avere) carattere di formazione critica e, come tale, non è mai, o quasi mai, completamente corrispondente alle conoscenze e alle competenze acquisibili attraverso l'esercizio professionale."

<sup>21</sup> Art. 5, comma 3 dei DDMM 16 marzo 2007.

<sup>22</sup> Cfr. DM 26 luglio 2007 – Chiarimenti art. 5, comma 3.

<sup>23</sup> Art. 3, comma 4 del DM 270/04: "4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali."

<sup>24</sup> Art. 3, comma 4 del DM 509/99: "4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali."

Il DM 270/04 evidenzia, inoltre, la necessità di un effettivo collegamento fra lo sviluppo di determinate conoscenze professionali e le richieste del mondo del lavoro: la formazione nell'ambito di specifiche professionalità, quindi, deve mirare direttamente all'inserimento lavorativo del laureato<sup>25</sup>. L'individuazione delle suddette conoscenze professionali viene effettuata anche attraverso la consultazione con le rappresentanze del mondo produttivo, dei servizi e delle professioni<sup>26</sup>. Lo scopo è sollecitare una ricaduta positiva in termini di spendibilità del titolo e determinare, quindi, una maggiore efficacia dei corsi sul piano dell'occupabilità.

*- Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU*

Un'importante novità riguarda i corsi di laurea (e non i corsi di laurea magistrale) appartenenti alla stessa classe. L'art. 11, comma 7, lettera a) del DM 270/04 prevede per questi corsi di laurea l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi. La disposizione in questione è motivata dalla necessità di garantire una certa omogeneità fra corsi di laurea diversi che, in virtù dell'appartenenza alla stessa classe di laurea, condividono gli stessi obiettivi formativi qualificanti e hanno identico valore legale<sup>27</sup>. In realtà, l'articolo citato applica la disposizione a corsi di laurea della stessa classe o a gruppi di corsi di laurea affini senza, tuttavia, chiarire cosa si intenda per affinità. Si può ragionevolmente supporre che corsi di laurea appartenenti alla stessa classe siano di fatto affini, ma non è dato sapere quali siano gli altri casi in cui è lecito parlare di affinità (o di "non affinità").

Si pone un ulteriore dubbio interpretativo quando, sempre sotto la lett. a), comma 7 dell'art. 11 del DM 270/04, il legislatore fa riferimento a studenti immatricolati a "corsi di base comuni". Non è chiaro cosa si intenda con "corsi di base comuni", tanto più in ragione del fatto che lo studente si immatricola a corsi di studio, e non a corsi di base. La normativa, difatti, non fornisce alcuna definizione relativa a "corsi di base"; l'espressione non ricorre in altri atti ministeriali, né trova chiarimento in disposizioni successive.

Dall'analisi non sempre facile delle norme che presentano alcune incongruenze derivanti dalla "stratificazione" nel tempo di successive modifiche nella bozza di decreto ministeriale, e dalle varie discussioni e approfondimenti che si sono avuti nel corso di molteplici riunioni presso la CRUI, emergono tre possibili interpretazioni circa le caratteristiche dei nuovi corsi di laurea ai sensi del DM 270/04:

A) progettazione di un percorso formativo di carattere "culturale", prevalentemente indirizzato al proseguimento degli studi. Si tratterebbe di un corso di laurea caratterizzato da una forte componente teorica e metodologica, atto a fornire una più solida formazione di base funzionale a una successiva fase di approfondimento attraverso un percorso di II livello;

B) progettazione di un percorso formativo di carattere "professionalizzante", prevalentemente indirizzato all'immediato inserimento nel mondo del lavoro. A differenza dell'ipotesi precedente, il corso di laurea di carattere professionalizzante prediligerà una formazione di tipo pratico e applicato; particolare rilevanza assumono, in questo caso, gli strumenti e le occasioni di confronto con il mondo del lavoro, quali stage e tirocini. È necessario ricordare che anche il percorso formativo professionalizzante è tenuto a garantire conoscenze e competenze di base<sup>28</sup>: sebbene, infatti, il corso in questione sia orientato alla pronta occupabilità, la prosecuzione degli studi resta una possibilità aperta anche per questa tipologia di laureato;

C) progettazione di un percorso formativo che prevede una parte comune e un'articolazione successiva in due o più percorsi (curricula) di carattere "culturale" e "professionalizzante" (struttura ad Y). In questo caso, lo studente è tenuto a scegliere fra formazione culturale o professionalizzante dopo almeno un primo anno comune. Nel caso in cui la Facoltà abbia intenzione di garantire entrambe le tipologie di percorso formativo, la struttura ad Y presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, dal punto di vista dello studente, la scelta

<sup>25</sup> Art. 3, comma 5 del DM 270/04.

<sup>26</sup> Art. 11, comma 4 del DM 270/04.

<sup>27</sup> Art. 4, comma 3 del DM 270/04:


"3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale [...]"

<sup>28</sup> Art. 3, comma 4 del DM 270/04.



potrebbe essere prevista in un momento successivo all'immatricolazione. L'eventuale passaggio da un tipo di percorso all'altro risulterebbe più agevole, tanto per lo studente quanto per le strutture coinvolte nelle relative procedure amministrative e didattiche, giacché si tratterebbe, nella fattispecie, di curricula diversi all'interno di uno stesso corso di studio. Inoltre, dal punto di vista della struttura didattica, si potrebbe fare affidamento su di un'organizzazione più "forte": le risorse, in termini di strutture e personale docente e non docente, verrebbero concentrate in funzione di un unico corso di studio, invece di venire disperse fra più corsi, e ciò risulterebbe in una maggiore "ricchezza", preziosa in vista del calcolo dei requisiti qualificanti.

Schematizzando le varie possibilità, lo studente potrà avere accesso, dunque, a tre tipologie differenti di percorso formativo:




---

**Le tre soluzioni possibili.** Le tre tipologie di struttura di corso di laurea rese possibili dalla normativa vigente: percorso culturale, percorso professionalizzante e percorso "ad Y".

---

In sostanza, un corso di laurea, previsto in una determinata classe, può essere strutturato secondo una (o più) delle modalità sopra elencate. Se vi sono più corsi di laurea della stessa classe, presumibilmente affini tra loro, essi condividono almeno 60 CFU per attività di base e caratterizzanti. È comunque contemplata l'ipotesi di corsi di laurea della stessa classe che non siano affini tra di loro, se ciò viene deliberato dagli organi accademici competenti, e che, pertanto, non sono tenuti a condividere i 60 CFU. Bisogna porre attenzione al fatto che la definizione della "non affinità" tra corsi di laurea diversi della stessa classe comporta ulteriori adempimenti nella compilazione della Sezione RAD della banca dati ministeriale.

In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea, come specificato nella nota MIUR 1632 del 13/03/08.<sup>29</sup> L'estensione del vincolo di condivisione anche ai casi di

<sup>29</sup> Nota MIUR n. 1632 del 13/03/08:

"In merito ai numerosi quesiti telefonici pervenuti circa le modalità per l'attuazione del disposto di cui all' art. 11, comma 7 del DM 270/2004 , si comunica che appare logico prevedere almeno un minimo di 60 crediti in comune tra curricula di uno stesso corso di studio , atteso che la norma prevede tale percorso in comune anche tra corsi diversi della stessa classe. [...] D'altra parte una eccessiva diversificazione dei percorsi interni non consentirebbe l'unicità del corso, che si differenzia solo in parte tramite i curricula, produrrebbe inoltre il mancato rispetto della necessità di diversificare di almeno 40 crediti corsi di studio diversi, da verificare in sede di attivazione, e potrebbe portare ad attivare percorsi formativi non congrui con gli obiettivi del corso al quale afferiscono.

articolazione interna in curricula deriva dalla necessità di facilitare la coerenza interna del corso: sebbene, infatti, vi sia la possibilità di prevedere più percorsi formativi all'interno dello stesso corso di laurea, occorre in ogni caso garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso in questione, che sono gli stessi per tutti i curricula.

*- Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU*

I DDMM del 16 marzo 2007 prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale<sup>30</sup>. Nel DM 386/07 vengono forniti dei chiarimenti in merito<sup>31</sup>. Innanzitutto, si sottolinea la necessità di fornire motivazioni chiare per l'attivazione di più corsi di studio nell'ambito della stessa classe, e si prevede, a tal proposito, l'acquisizione di parere favorevole da parte del CUN. Inoltre, si specifica che la differenziazione tra due corsi di studio della stessa classe si intende come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD (settore scientifico-disciplinare). Infine, la differenziazione sarà calcolata per ogni singolo curriculum: essa dovrà infatti verificarsi tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. Contestualmente all'inserimento dell'Ordinamento del corso di studio nella Sezione RAD della banca-dati ministeriale, la differenziazione dei 40 CFU viene garantita dagli atenei con esplicita dichiarazione formale ed è oggetto di verifica al momento dell'attivazione del corso. Infatti, negli Ordinamenti didattici è difficile, se non impossibile, verificare la differenza dei 40 CFU tra due corsi di laurea della stessa classe perché i CFU sono assegnati agli ambiti, e non ai SSD e, spesso, sono riportati intervalli di CFU. Soltanto nella fase Off.F si sciolgono gli intervalli di CFU assegnati agli ambiti e si può procedere alla verifica del rispetto del vincolo di differenziazione.

La ratio di questa norma deriva dall'esigenza, particolarmente sentita a livello ministeriale, di limitare il numero dei corsi di studio, in particolare di quelli appartenenti alla stessa classe. Il primo periodo di applicazione della riforma ha infatti determinato un certo aumento del numero di corsi di studio rispetto al periodo pre-riforma.

È consigliabile effettuare la simulazione dell'offerta formativa già nella fase della formulazione dell'Ordinamento nella Sezione RAD della banca dati, al fine di verificare il rispetto della richiesta differenziazione fra corsi di studio diversi della stessa classe.

*-Corsi di studio interclasse*

Un'ulteriore novità, introdotta dall'art. 1, comma 3 dei DDMM del 16 marzo 2007, è la possibilità di istituire e attivare corsi afferenti a due classi diverse, definiti corsi di studio interclasse. Tali corsi di studio possono essere istituiti dalle università solo se rispettano i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).

Nei chiarimenti a questa norma, riportati nel DM 386/07, si specifica che, anche in questo caso, è necessario fornire motivazioni chiare e convincenti attestanti la rilevanza culturale e l'esigenza interdisciplinare alla base dell'istituzione di un corso di studio interclasse. Ovviamente, per questa tipologia di corsi, così come per tutti gli altri prima descritti, è prevista l'acquisizione di parere favorevole da parte del CUN.

---

<sup>30</sup> Art.1, comma 2 dei DDMM 16 marzo 07.

<sup>31</sup> Allegato 1 al DM 386/07 – Chiarimenti art. 1, comma 2. Il testo precisa: "È opportuno osservare inoltre che la norma condiziona e disciplina l'istituzione di corsi di laurea "diversi" afferenti alla medesima classe. Essa conseguentemente non riguarda i corsi di laurea iterati nella medesima sede o replicati in altra sede dello stesso ateneo con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento."



La realizzazione di corsi di studio interclasse, comunque, presenta delle indubbie difficoltà di ordine tecnico. L'Ordinamento di un corso interclasse, infatti, deve rispettare i minimi dei CFU relativi alle attività di base e caratterizzanti di entrambe le classi. Se le classi sono abbastanza "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire il corso interclasse. Se vi è un numero ragionevole di CFU comuni tra le due classi, l'Ordinamento del corso interclasse può essere costruito più facilmente. In altri termini, la costruzione del corso di studio interclasse prevede dapprima l'individuazione di un'ossatura (attività formative di base e caratterizzanti comuni) che soddisfi i requisiti di entrambe le classi e poi la definizione di SSD specifici di ciascuna classe, nell'ambito delle attività affini o integrative, al fine di caratterizzare opportunamente gli specifici curricula. I problemi non sono finiti qui. Infatti, in fase di attivazione dei corsi di studio interclasse, e quindi nella Sezione Off.F della banca dati ministeriale, bisogna fare in modo che tutti i curricula presenti nel corso interclasse soddisfino i requisiti di entrambe le classi, così come già avvenuto nel caso dell'Ordinamento.

### 1.3.2 Corsi di laurea magistrale

Le nuove norme riservano diverse novità anche per quanto riguarda i corsi di laurea di secondo livello. Innanzitutto, è stata modificata la denominazione stessa dei corsi, che vengono oggi definiti corsi di laurea magistrale, in sostituzione dei precedenti "corsi di laurea specialistica". Inoltre, al corso di laurea magistrale viene data piena indipendenza rispetto al corso di laurea: il conseguimento della laurea magistrale è ora subordinato all'acquisizione di 120 CFU<sup>32</sup>, e non più di 300 CFU, come previsto dalla precedente normativa. Tale "sganciamento" fra corsi di studio di primo e di secondo livello è introdotto sia al fine di migliorare la visibilità della laurea (di primo livello) sul mercato del lavoro, sia per permettere degli incroci "virtuosi" tra percorsi formativi di livello differente. L'applicazione della precedente normativa, in effetti, era risultata nella progettazione di percorsi che, sebbene consentissero il conseguimento di un titolo di primo livello, risultavano ancora troppo vincolati a un progetto formativo elaborato su base quinquennale. Il rischio era di preparare laureati non dotati di effettive competenze, ma di un bagaglio di conoscenze "intermedie", funzionali principalmente alla prosecuzione degli studi e non all'inserimento lavorativo. L'autonomia che, invece, le nuove norme intendono garantire dovrebbe aumentare l'efficacia dei corsi di primo livello anche in termini di occupabilità.

*- Corsi di laurea magistrale: criteri di accesso*

Ulteriore novità è costituita dai requisiti richiesti per l'ammissione al corso di laurea magistrale. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del DM 270/04, "[...] l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici". La definizione dei criteri di accesso è di fondamentale importanza, proprio in virtù di quella separazione dei due percorsi, primo e secondo livello, determinata dal DM 270/04. Definire con precisione le competenze e il livello di preparazione richiesto per l'accesso a un corso di laurea magistrale risulta un efficace strumento per agevolare il conseguimento del titolo di secondo livello entro i tempi previsti dalla norma.

È consentita, inoltre, l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale "anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi". La disposizione è intesa a facilitare il proseguimento degli studi anche nel caso di titolo di primo livello conseguito in sessioni che coincidono con il periodo di erogazione della didattica: potrebbero, ad esempio, avvalersi di questa possibilità gli studenti che conseguono il titolo di primo livello in una seduta di laurea autunnale o invernale, purché in tempo utile per la partecipazione alle attività didattiche del corso di laurea magistrale in

---

<sup>32</sup> DM 270/04 – art. 7, comma 2.

questione. Nella pratica, questa norma si traduce in alcuni eccessi da parte delle sedi, che pur di non perdere potenziali iscritti ai corsi di laurea magistrale consentono l'iscrizione anche fino a marzo-aprile dell'anno accademico che ha avuto inizio il precedente ottobre-novembre. Che senso ha iscriversi a un corso di laurea magistrale quando le attività didattiche sono, in pratica, quasi concluse?

La definizione dei requisiti curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale è di estrema importanza. A questo proposito esistono varie possibilità:

- A) L'accesso a un determinato corso di laurea magistrale potrebbe essere consentito a laureati di classi di I livello ritenute "affini" al corso di laurea magistrale stesso. Tuttavia, se il possesso di una determinata laurea può consentire l'iscrizione a uno specifico corso di laurea magistrale, occorre comunque ricordare che l'ammissione a un corso di secondo livello non dovrebbe essere vincolata al possesso di una laurea in una determinata classe<sup>33</sup>. Quindi, questa possibilità sarebbe da escludere, a meno che non si faccia riferimento a più classi di laurea.
- B) Altra ipotesi è quella di individuare i requisiti curriculari sulla base della coerenza o affinità dei SSD tra i corsi di I e di II livello. In altri termini, si cerca di definire, individuando specifici SSD, un "background" opportuno per l'accesso al corso di laurea magistrale. In realtà, i requisiti curriculari per l'accesso a un determinato corso di laurea magistrale possono essere definiti facendo riferimento a uno o più raggruppamenti di SSD, assegnando ad essi un numero minimo indispensabile di CFU (o, addirittura, intervalli di CFU).
- C) Si può anche ricorrere all'individuazione di requisiti curriculari sulla base della coerenza degli ambiti disciplinari tra i corsi di I e di II livello. In questo caso, però, soprattutto se il riferimento agli ambiti è effettuato senza tenere in considerazione i SSD, la definizione dei requisiti curriculari potrebbe divenire difficile, in considerazione del fatto che gli ambiti disciplinari non sono "contenitori di SSD" omogenei per classi di laurea diverse.

In ogni caso, il Ministero invita a una collaborazione fra le varie aree disciplinari a livello nazionale, al fine di definire criteri di accesso largamente condivisi per ciascuna classe di laurea magistrale, in modo da facilitare anche eventuali trasferimenti degli studenti fra sedi e le relative procedure di riconoscimento<sup>34</sup>.

Altra questione critica è quella delle integrazioni curriculari. L'art. 6, comma 1 del DM 16 marzo 2007 prevede che i Regolamenti didattici determinino i requisiti curriculari per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, e dispongano che eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU debbano essere acquisite prima della verifica della preparazione personale. Le modalità di verifica della preparazione personale ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale vengono fissate dal Regolamento didattico di Ateneo<sup>35</sup>. La necessità di recuperare eventuali carenze prima della verifica della preparazione personale risulta, in pratica, nell'impossibilità di iscriversi per chi non si trovi in regola con i requisiti curriculari. La disposizione è motivata, anche in questo caso, dalla necessità di garantire il completamento degli studi nei tempi previsti dalla norma: sarebbe difficile, se non impossibile, recuperare eventuali carenze durante il periodo di frequenza del corso. Ciò risulta plausibile, tanto più se si considera che le linee guida ministeriali invitano a non "stringere troppo" sui criteri di

---


<sup>33</sup> Punto 1.5, lettera b) dell'Allegato 1 al DM 386/07: "b) l'adozione di sistemi di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello individuati in modo da evitare che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero chiuso;"

<sup>34</sup> Cap. 3, lettera e) dell'Allegato 1 al DM 386/07:

"[...] Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie; un siffatto criterio presenterebbe vari vantaggi anche ai fini degli eventuali trasferimenti e dei conseguenti riconoscimenti delle attività svolte. [...]"

<sup>35</sup> DM 16 marzo 2007 – art. 6, comma 2.

ammissione ai corsi di secondo livello<sup>36</sup>. Se ne deduce che un'eventuale mancata ammissione risulterebbe solo da carenze curriculari di entità tale da compromettere effettivamente il successo nella frequenza del primo anno di corso. Esistono, quindi, varie possibilità per quanto riguarda le tipologie di studenti che intendono accedere al corso di laurea magistrale:



Possibili tipologie di studenti intenzionati ad accedere al corso di laurea magistrale. Ciascun caso richiede procedure e percorsi di accesso specifici.

- 1) laureato con percorso formativo non idoneo: come si è accennato, lo studente che non risulta in possesso degli specifici requisiti curriculari richiesti non può essere iscritto al corso di laurea magistrale;
- 2) laureato con percorso formativo idoneo: è l'ipotesi più semplice, che consente l'iscrizione dello studente previa verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- 3) laureato con percorso formativo parzialmente idoneo, che non può essere iscritto fino all'acquisizione di specifici CFU: lo studente non può essere iscritto, a meno che non provveda al recupero dei CFU prima della scadenza dei termini per l'iscrizione al corso di laurea magistrale. Naturalmente, anche in questo caso, il possesso dei requisiti curriculari non permette la diretta iscrizione perché, prima, è necessario sottoporsi alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Come effettuare l'acquisizione di specifici CFU?

Le possibilità prospettate sono le seguenti:

- a) lo studente durante il percorso triennale può integrare in maniera specifica il proprio curriculum con delle attività formative che concorreranno al soddisfacimento del requisito curriculare. Ciò può essere realizzato, ad esempio, con insegnamenti a scelta, oppure con la

<sup>36</sup> Capitolo 3, lettera e) dell'Allegato 1 al DM 386/07: "e) va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. [...] Ne consegue l'esigenza di esplicitare con chiarezza e in dettaglio (e senza eccessi indebiti) i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione al secondo livello in modo che, per quanto possibile, essi vengano ottenuti entro il percorso di laurea. [...] Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. Resta ferma comunque l'opportunità dell'esame del curriculum individuale del singolo candidato che richiede l'ammissione al secondo livello, in termini di conoscenze e competenze."

- presentazione di un piano di studio individuale che preveda l'inserimento di specifiche attività formative;
- b) il neolaureato triennale può integrare il proprio curriculum iscrivendosi a corsi di insegnamento singoli e sostenendo i relativi esami;
  - c) se i neolaureati non possiedono tutti i requisiti curriculari, essi possono affrontare un diverso percorso iniziale (purché ciò sia esplicitamente consentito dalla struttura didattica competente), o uno specifico curriculum, che consenta la compensazione di eventuali carenze prima di affrontare il percorso comune del corso di laurea magistrale.

In ogni caso, non è consentita l'iscrizione a corsi di laurea magistrale con debiti formativi;

- 4) studente di un corso di laurea triennale in procinto di laurearsi: non è chiaro se sia lecito prevedere una "preiscrizione", e su questo punto ci sono diversità di vedute tra le sedi, al fine di permettere a questa tipologia di studente una parziale sovrapposizione tra l'ultimo periodo del corso di laurea di primo livello e l'inizio del corso di laurea magistrale;
- 5) studente di un corso di laurea triennale che si laurea in ritardo: in questo caso, se ancora in tempo utile per frequentare con profitto le attività didattiche, lo studente potrebbe essere iscritto al corso di laurea magistrale ad anno accademico iniziato.

*- Corsi di laurea magistrale: pluralità di curricula*

Il corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula. Tali curricula possono essere progettati in modo da favorire l'iscrizione di studenti provenienti da classi di laurea differenti, in linea con la maggiore apertura possibile auspicata dal già citato DM 386/07. In ogni caso, resta ferma la necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso<sup>37</sup>. Tali obiettivi sono infatti formulati per il corso di laurea magistrale, e non possono essere differenziati per curriculum. I singoli curricula dovranno, dunque, garantire ai propri laureati il possesso delle stesse conoscenze e abilità, pur prevedendo percorsi differenti.

È quindi importante riflettere sul fatto che l'articolazione in più curricula dovrebbe risultare da una scelta determinata non solo in base alla specificità dei docenti, ma anche in funzione delle varie tipologie di studenti che accedono al corso di laurea magistrale. In altri termini, i diversi percorsi che il corso intende offrire dovrebbero essere strutturati anche sulla base dei vari tipi di formazione posseduta dagli studenti. I curricula rappresenterebbero, quindi, delle "camere di compensazione", ossia dei percorsi di studio specifici che provvedono a fornire quelle conoscenze e competenze compensative per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

#### ***1.4 Strategie per incrementare l'efficienza e l'efficacia del corso di studio***


Tutte le disposizioni introdotte dalla nuova normativa hanno come obiettivo principale il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei corsi di studio. Tale obiettivo, tuttavia, non può essere raggiunto esclusivamente attraverso l'applicazione delle norme stabilite a livello nazionale: perché si verifichi un effettivo cambiamento nelle università è necessario che siano queste stesse a operare ai fini di un continuo miglioramento, nell'ottica dell'esercizio di un'autonomia responsabile. In questa prospettiva, ogni ateneo è chiamato a porre in atto strategie ed interventi specifici, che devono essere adeguatamente progettati in funzione dei vari momenti del percorso formativo.

---

<sup>37</sup> Art. 6, comma 3 del DM 16 marzo 2007 (lauree magistrali).

### 1.4.1 Corso di laurea

È errato pensare che l'azione delle strutture didattiche (Facoltà e corsi di studio) si compia e si esaurisca attraverso la sola erogazione della didattica: ai fini del successo del corso, infatti, risultano fondamentali e particolarmente delicate anche le fasi precedenti e successive. La prima tappa importante riguarda il disegno del percorso formativo. Il corso di studio è, o dovrebbe essere, il risultato di un attento lavoro di pianificazione e di mediazione fra più esigenze. Una volta definito il percorso formativo, e istituito e attivato il corso, esso entra a far parte dell'offerta formativa dell'ateneo. Il corso di studio dovrà, quindi, preoccuparsi dei propri potenziali utenti. A questo proposito, potrà essere utile elaborare strategie mirate alla fase precedente l'immatricolazione, ivi inclusa l'interazione con le scuole secondarie superiori. Si passa, successivamente, al momento di svolgimento effettivo del corso, che copre tutto il periodo che intercorre fra l'immatricolazione e il conseguimento della laurea. Infine, anche la conclusione degli studi inaugura un'ulteriore fase sulla quale è possibile intervenire in maniera efficace.



---

**Corso di laurea.** Le varie fasi del percorso formativo e i momenti in cui è possibile intervenire ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del corso di laurea.

---

#### *- Interventi in fase di disegno del percorso formativo*

Il disegno del percorso formativo è di importanza basilare come momento di interazione preliminare con il mondo del lavoro, di rilevazione delle esigenze del territorio e di definizione delle strategie da adottare. Un Comitato di indirizzo, costituito da docenti, studenti e rappresentanti del mondo del lavoro, svolge un ruolo determinante nell'elaborazione dell'Ordinamento didattico, intervenendo nella definizione degli obiettivi formativi e, dunque, delle conoscenze e competenze da acquisire, espresse come risultati di apprendimento attesi al termine del corso di studio. Inoltre, le attività formative da inserire nel percorso formativo, e quindi gli insegnamenti previsti nel Regolamento didattico del corso di studio, devono essere coerenti con i risultati di apprendimento attesi. Una funzione importante è anche svolta dalle commissioni didattiche paritetiche, composte pariteticamente da docenti e studenti, alle quali spetta il compito di verificare ciclicamente la congruenza fra obiettivi formativi del corso e

insegnamenti erogati. Questo adempimento, specificamente previsto dal DM 386/07<sup>38</sup>, è di estrema importanza, in quanto permette di realizzare quella "manutenzione" dell'offerta formativa che è necessaria al fine di adeguare la didattica effettivamente erogata agli obiettivi formativi del corso di studio. Gli studenti lamentano spesso un carico di lavoro eccessivo o inadeguato: è questo lo strumento a loro disposizione per intervenire efficacemente nella revisione dell'offerta formativa.

*- Interventi nella fase precedente l'immatricolazione*

Nella fase precedente l'immatricolazione, l'interazione con le scuole secondarie superiori costituisce un passaggio fondamentale. Attraverso la predisposizione di specifiche convenzioni è possibile instaurare un rapporto più stretto con gli istituti scolastici, al fine di effettuare un orientamento in ingresso più efficiente. Le attività di orientamento potranno agire su due piani:

- su un piano generale, si realizzeranno interventi volti a informare gli studenti circa l'offerta formativa dell'ateneo e gli sbocchi lavorativi connessi a ciascun corso, avendo cura di chiarire eventuali dubbi circa titoli, qualifiche e professionalità;
- su un piano individuale, si potranno elaborare strumenti che portino gli studenti a esplorare le risorse personali, aiutandoli a valutare non solo la propria preparazione, ma anche le proprie attitudini e inclinazioni.

Un orientamento in ingresso efficace si tradurrebbe in una scelta più consapevole del corso di studio universitario e, quindi, in una minore dispersione studentesca.

Fra gli altri interventi da effettuare prima dell'immatricolazione, la verifica della preparazione iniziale rappresenta uno dei più incisivi. Essa è uno strumento volto ad aumentare la percentuale di successo dello studente, assicurando la possibilità di seguire con profitto tutte le attività formative del corso. L'università può organizzare corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale per aumentare le possibilità di superamento della verifica stessa da parte degli studenti. Naturalmente, a tali corsi propedeutici segue la verifica della preparazione iniziale che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 270/04, è prevista per tutti i corsi di laurea. A questo proposito, è opportuno fare due riflessioni:

- 1) anzitutto la verifica della preparazione iniziale deve essere coerente con le conoscenze richieste per l'accesso, da dichiarare esplicitamente negli Ordinamenti degli studi;
- 2) tale verifica non deve essere confusa con l'adozione del numero programmato. Infatti, la verifica non serve a permettere l'accesso ad alcuni, vietandolo ad altri, ma a sondare il background di partenza degli studenti, in modo da porli nelle migliori condizioni per affrontare il percorso formativo scelto.

Lo studente che non ottiene esito positivo al test di verifica viene immatricolato con dei debiti formativi (o obblighi formativi aggiuntivi), espressi sotto forma di un carico di lavoro aggiuntivo rispetto a quello previsto dal corso, in relazione alle lacune emerse nella verifica. Per l'assolvimento di tali debiti formativi, allo studente sarà richiesto di partecipare ad attività formative integrative. L'obiettivo è di ottenere un livello di preparazione iniziale sufficiente e omogeneo fra gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea.

Un utilizzo efficace dello strumento di verifica della preparazione iniziale richiede che gli studenti siano adeguatamente informati sulle "conoscenze richieste per l'accesso", e ciò implica la preventiva definizione di quel bagaglio di conoscenze/competenze di cui gli studenti

---

<sup>38</sup> DM 386/07, Allegato 1, Cap. 3 (Raccomandazioni), lettera l): "[...] Occorre inoltre verificare, con il contributo indispensabile delle commissioni didattiche paritetiche, che il numero di CFU attribuito ad ogni insegnamento o modulo di insegnamento o altra attività formativa corrisponda effettivamente all'impegno richiesto allo studente; al riguardo, la correttezza dell'attribuzione iniziale va poi sistematicamente monitorata al fine di provvedere ai necessari adeguamenti o del numero di CFU o dell'impegno richiesto. [...]". Ai sensi del DM 270/04 (art. 12, comma 3), inoltre, il parere delle Commissioni paritetiche, o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca, è richiesto allo stesso proposito per l'approvazione del Regolamento didattico del corso di studio.



(potenziali immatricolati) devono essere già in possesso. Se effettuata con criterio e in maniera chiara, la definizione di tali conoscenze può contribuire significativamente ad aumentare le possibilità di successo dello studente e a diminuire il tasso di abbandono. La percentuale di abbandono degli studenti risulta generalmente più accentuata nel passaggio dal primo al secondo anno: spesso, infatti, si verifica una discrepanza fra le aspettative dello studente sul corso, la percezione della propria preparazione e la didattica effettivamente erogata.

La corretta attuazione delle tre tipologie di intervento cui si è fatto riferimento (corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale, verifica della preparazione iniziale, corsi integrativi per il recupero dei debiti formativi) pone gli studenti in condizioni ottimali per affrontare il percorso formativo. Tuttavia, è evidente che simili interventi richiedono un ulteriore impegno da parte delle università. Innanzitutto, per realizzare quanto abbiamo prospettato è indispensabile che vi sia disponibilità di corpo docente o che i docenti presenti si mostrino collaborativi. Le attività descritte in precedenza, infatti, richiedono lavoro aggiuntivo rispetto a quello necessario per l'erogazione della didattica curricolare. Non sempre le università dispongono di forza docente sufficiente a coprire servizi didattici aggiuntivi, né, qualora tale disponibilità "numerica" ci sia, si può dare per scontato che un docente impegnato comunque in attività didattica e di ricerca acconsenta all'assunzione di ulteriori carichi di lavoro.

Inoltre, è fondamentale che la gestione delle carriere degli studenti sia più flessibile e rapida: la registrazione di eventuali debiti formativi e la gestione delle relative attività di recupero necessitano di operazioni amministrative che andrebbero ulteriormente a gravare sul lavoro delle segreterie. A questo proposito, è opportuno menzionare che il personale delle segreterie è già in difficoltà perché obbligato a districarsi nell'espletamento di complesse procedure derivanti dalla coesistenza di regimi normativi differenti.

Infine, occorre che lo studente partecipi in maniera più attiva a tutte queste iniziative e che sia maggiormente consapevole dell'importanza delle stesse. Tutto ciò può essere notevolmente facilitato da un orientamento in ingresso più efficace. Lo studente che sia a conoscenza del sistema universitario e che comprenda le sue dinamiche può interfacciarsi in maniera migliore con i servizi offerti dall'ateneo, tanto a livello di didattica quanto a livello amministrativo, cooperando con le strutture e gli uffici e facilitando la risoluzione in tempi brevi di eventuali criticità.

#### *- Interventi durante il percorso formativo*

Passando alla fase successiva, gli interventi che si possono adottare durante il percorso formativo per aumentare efficienza ed efficacia del corso di studio sono sostanzialmente di tre tipologie. L'orientamento in itinere e il tutorato costituiscono degli strumenti chiave per sostenere lo studente durante le fasi critiche del proprio percorso universitario. L'orientamento in itinere, che si allaccia all'orientamento in ingresso proseguendone l'azione, è fornito sia a livello centralizzato di ateneo, sia a livello di struttura didattica. Il servizio è indirizzato ad agevolare il processo di acquisizione da parte dello studente di una migliore conoscenza del sistema universitario e dell'organizzazione dell'ateneo. Si avvale principalmente di interventi di carattere informativo. Il servizio di tutorato, invece, viene erogato direttamente dalle strutture didattiche, e costituisce un efficace supporto all'esperienza universitaria dal punto di vista della didattica e delle scelte connesse al proprio progetto formativo. Si avvale principalmente di servizi di consulenza.

Una gestione rapida ed ottimale delle carriere degli studenti risulta essenziale anche durante la fase di svolgimento del percorso formativo: essa costituisce uno strumento prezioso per il monitoraggio in tempo reale delle carriere al fine di evidenziare eventuali situazioni di sofferenza. Ciò renderebbe possibile l'adozione tempestiva di interventi volti ad abbreviare la durata degli studi.

Infine, le università dovrebbero instaurare una solida collaborazione con il mondo delle attività produttive, dei servizi e delle professioni. L'interazione con il mondo del lavoro si può concretizzare negli stage e nei tirocini formativi, ma richiede una maggiore apertura dei docenti verso l'esterno: è ancora radicata, difatti, la convinzione che l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite costituisca formazione di livello inferiore rispetto a quella accademica, mentre andrebbe riconosciuta l'importanza delle esperienze di formazione-lavoro come momenti indispensabili per lo sviluppo di tali conoscenze in competenze. Ulteriore

ostacolo all'incremento dell'offerta di stage e tirocini sono le difficoltà amministrative: la gestione di convenzioni e progetti formativi richiede una flessibilità e una rapidità che non sempre possono essere garantite dall'attuale organizzazione degli uffici amministrativi universitari.

*- Interventi al termine del percorso formativo*

Gli interventi che caratterizzano la fase conclusiva degli studi mirano ad aumentare l'occupabilità dei laureati. In tal senso, l'orientamento in uscita si rivela particolarmente efficace quando mette a disposizione del laureato non solo informazioni di carattere generale, ma anche vere e proprie opportunità, come tirocini facoltativi e di orientamento e servizi di affiancamento nella fase di ricerca del lavoro.

Un esempio significativo, in tal senso, è la costituzione di banche dati che fungano da interfaccia con il mondo del lavoro, come nel caso di AlmaLaurea. Si tratta di piattaforme che contengono due sezioni speculari, una dedicata ai laureati e una rivolta alle aziende e alle imprese: le aziende in cerca di personale con specifiche competenze possono avere accesso ai curricula dei laureati e, viceversa, i laureati possono consultare delle bacheche virtuali in cui le varie aziende inseriscono le proprie offerte. A questi servizi base se ne possono aggiungere altri, come mailing list, consulenza per la stesura dei curricula, ecc. Le due sezioni sono gestite attraverso un sistema di password, rendendo necessaria una preventiva registrazione da parte del laureato e dell'azienda.

Risulta importante anche l'interazione con gli uffici per le politiche del lavoro degli enti locali. La cooperazione con il territorio costituisce una risorsa preziosa per aumentare le possibilità di impiego dei laureati, che potrebbero essere orientati a una maggiore consapevolezza sulle necessità specifiche del mondo del lavoro a livello locale.

#### 1.4.2 Corso di laurea magistrale

L'efficacia e l'efficienza del corso di laurea magistrale sono vincolate a diversi fattori. Come nel caso dei corsi di laurea di primo livello, anche per quelli di secondo livello è necessario un particolare e diverso impegno da parte degli atenei, attraverso l'elaborazione di strategie ed interventi mirati.



---

**Corso di laurea magistrale.** Le varie fasi del percorso formativo e i momenti in cui è possibile intervenire ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del corso di laurea magistrale.

---



Nel caso dei corsi di laurea magistrale, tuttavia, gli interventi che precedono l'immatricolazione ricoprono un'importanza particolare, e si rivelano determinanti ai fini del successo del corso di studio. L'importanza di tali interventi deriva dallo sganciamento completo fra corso di laurea magistrale e corso di laurea previsto dal DM 270/04. La questione fondamentale che si pone è quale sia il rapporto fra corso di laurea e corso di laurea magistrale. L'applicazione della normativa precedente (DM 509/99) ha prodotto una divisione "virtuale" del percorso formativo in due livelli; la separazione netta effettuata dalla normativa attualmente in vigore (DM 270/04) pone gli atenei davanti al difficile compito di definire nitidamente i contorni di questa nuova autonomia fra i due livelli di formazione e, allo stesso tempo, di individuare e sviluppare le linee di interrelazione che fra questi possono essere allacciate.

A questo proposito, esistono delle questioni ancora aperte. Innanzitutto, quale tipo di laurea consente l'accesso alla laurea magistrale? Risulta difficile, ad esempio, immaginare come uno studente che abbia quale obiettivo una qualifica relativa a un titolo di secondo livello possa orientarsi nella scelta del percorso di primo livello più idoneo ai fini della successiva ammissione allo specifico corso di secondo livello. In altri termini, non esiste una risposta univoca e generale a chi chiede quale titolo di I livello sia necessario per accedere a un determinato percorso di II livello. La possibile risposta è legata a un percorso di II livello specifico, strutturato da una determinata sede, ma già cambia spostandosi in una sede differente.

In secondo luogo, non è chiaro in cosa consistano i "requisiti curriculari". Per l'ammissione a un corso di laurea magistrale, il laureato dovrà superare la verifica della preparazione personale e dovrà dimostrarsi in possesso di determinati requisiti curriculari; è ragionevole supporre che tali requisiti consistano fondamentalmente in CFU acquisiti in specifici SSD o ambiti disciplinari, ma non è chiaro se a questo fine possano essere valutati anche altri elementi, come, ad esempio, determinate attività extracurricolari o eventuali esperienze lavorative o di formazione-lavoro. Inoltre, e questo è ancora più grave, non esiste, o se esiste è di portata assai limitata, un coordinamento nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari ai fini di una definizione su scala nazionale di requisiti curriculari "condivisi".

Ancora, in base alla normativa vigente, non si può accedere alla laurea magistrale con debiti formativi; come e quando, dunque, lo studente può acquisire i CFU necessari per l'iscrizione? Il DM 386/07 specifica<sup>39</sup> che le integrazioni curriculari dovrebbero essere effettuate durante il percorso di primo livello o nel periodo che intercorre fra la laurea e l'iscrizione al corso di secondo livello. Ne consegue che gli studenti dovrebbero essere adeguatamente informati sui requisiti di ammissione in tempo utile per poter provvedere a eventuali integrazioni, magari usufruendo anche dei CFU riservati alle attività formative a scelta dello studente.

Altro dubbio riguarda la possibilità di preiscrizione alla laurea magistrale: è lecito consentirla? Su questo punto vi sono opinioni differenti tra le varie sedi. Tuttavia, la ristrettezza delle norme in merito al possesso dei requisiti di ammissione sembrerebbe scoraggiare tale ipotesi.

Infine, cosa significa concedere l'iscrizione alla laurea magistrale ad anno accademico iniziato? Se l'anno accademico è iniziato sono presumibilmente iniziate anche le attività formative. Inoltre, il già citato cap. 3, lettera e) del DM 386/07 invita a non procrastinare eccessivamente la scadenza delle iscrizioni e a garantire il regolare svolgimento delle attività durante entrambi i semestri dell'anno accademico del corso di laurea magistrale.

### ***1.5 Regolamenti locali che disciplinano l'autonomia universitaria***

In linea con quanto disposto a livello nazionale dal DM 270/04 e dai DDMM successivi, le singole sedi provvedono a modificare i propri Regolamenti e Ordinamenti. È opportuno

---

<sup>39</sup> Cap. 3, lettera e) del DM 386/07.

soffermarsi sull'argomento per chiarire quali siano i Regolamenti locali che disciplinano l'autonomia universitaria e le relative caratteristiche.

La struttura della regolamentazione delle singole sedi ha il suo vertice nel Regolamento didattico di Ateneo (RAD). Il RAD è suddiviso in due parti: una parte generale, comune a tutti i corsi di studio, e una parte speciale, che contiene gli Ordinamenti didattici dei singoli corsi; il RAD è soggetto ad approvazione da parte del MIUR e del CUN. Dagli Ordinamenti didattici inclusi nel RAD hanno origine i Regolamenti didattici dei corsi di studio che non necessitano di approvazione ministeriale, ma soltanto di approvazione a livello di ateneo. Infine, sulla base dei Regolamenti didattici vengono definiti i Manifesti degli studi, anche questi sottoposti ad approvazione locale.

### **1.5.1 Regolamento didattico di Ateneo (RAD)**

Il RAD si suddivide in due parti. All'interno di una parte "generale" vengono disciplinati gli aspetti relativi all'organizzazione della didattica che riguardano tutti i corsi di studio dell'ateneo. La seconda parte contiene l'Ordinamento didattico di ciascuno dei suddetti corsi.

La parte generale deve essere modificata e adeguata alle disposizioni del DM 270/04 una sola volta; essa ha, infatti, una sua stabilità e viene variata solo in occasione di modifiche alle norme generali che disciplinano la didattica. Le disposizioni contenute in questa parte del RAD includono vari aspetti relativi all'organizzazione della didattica, ai docenti, agli studenti, alla responsabilità e alla valutazione delle attività svolte. Occorre riflettere sul fatto che il RAD rappresenta uno strumento importante per l'esercizio dell'autonomia didattica delle università. Infatti, le università possono autonomamente disciplinare in questo documento l'organizzazione e le modalità di erogazione della didattica in base a propri criteri e seguendo proprie strategie.

#### *- Aspetti organizzativi della didattica*

Gli aspetti organizzativi della didattica riguardano, ovviamente, procedure e attività relative a tutti i percorsi formativi attivati nell'ateneo. Innanzitutto, si disciplinano tempistica e modalità per la programmazione didattica, in modo tale che questa sia gestita in maniera omogenea a livello di ateneo e possa essere resa disponibile in tempi utili per gli adempimenti richiesti a livello nazionale e/o locale. Inoltre, vengono stabilite norme comuni per il coordinamento e la verifica dei risultati delle attività formative. Una divergenza nelle modalità e nel metodo di verifica risulterebbe, infatti, nella raccolta di dati difficilmente comparabili. Rientrano negli aspetti disciplinati a livello generale anche le modalità di organizzazione di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale e di attività formative integrative per il recupero dei debiti formativi, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, nonché le norme sul servizio di ateneo per l'orientamento.

#### *- Aspetti riguardanti i docenti*

La parte generale del RAD contiene le norme relative alle procedure di attribuzione dei compiti didattici e le disposizioni riguardanti le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto dello studente. Particolare rilevanza riveste l'organizzazione e la realizzazione del servizio di tutorato, con riferimento a ogni corso di studio, al fine di assicurare una maggiore efficacia del percorso formativo. Si fa presente che un'adeguata disponibilità numerica di tutor è indispensabile per il possesso di uno dei requisiti qualificanti definiti dal DM 544/07<sup>40</sup>. Il servizio di tutorato, inoltre, rientra tra i requisiti di trasparenza di cui al DD 61/08<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Requisito qualificante n. 7, Allegato D del DM 544/07: "è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati 6 ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10."

<sup>41</sup> Punti 1.1, 2.1 e 2.2 dell'Allegato al DD 61/08.

- *Aspetti riguardanti gli studenti*

Nel RAD vengono anche fissate norme di particolare interesse per gli studenti. Rientra fra queste la disciplina delle procedure di svolgimento degli esami e della prova finale, che devono essere, dunque, condivise a livello di ateneo. Nel RAD vengono anche definiti gli strumenti di valutazione della preparazione iniziale per i corsi di laurea e i criteri di accesso per i corsi di laurea magistrale, di cui si è discusso in precedenza. Sempre in questo documento, inoltre, deve essere disciplinata l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno. Questa categoria di studenti include coloro che non hanno la possibilità, per motivi lavorativi o altro, di dedicarsi esclusivamente agli impegni richiesti dal corso. Costituisce requisito qualificante, ai sensi del DM 544/07, la predisposizione di attività mirate per questa tipologia di studenti da parte del corso di studio<sup>42</sup>.

- *Responsabilità e valutazione*

Infine, il RAD stabilisce delle norme al fine di garantire una maggiore responsabilità e trasparenza delle attività. Il RAD, difatti, specifica le modalità di individuazione della struttura o della persona responsabile di ogni servizio, le procedure relative alla valutazione della qualità delle attività svolte e le forme di pubblicità da adottare per una corretta e adeguata informazione degli utenti. Si tratta di aspetti fondamentali ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio. In effetti, i corsi sono tenuti a garantire, tra le altre cose, anche dei livelli adeguati di qualità e di trasparenza, specificati nel DM 544/07 e nel successivo DD 61/08.

### **1.5.2 Ordinamento didattico e Regolamento didattico del corso di studio**

L'Ordinamento didattico e il Regolamento didattico del corso di studio sono due documenti distinti, con caratteristiche proprie e ambiti di azione differenti. Per chiarire le differenze tra questi due documenti, è opportuno fare il punto sui molteplici aspetti inerenti l'attuale organizzazione delle attività didattiche.


Nell'ateneo, le strutture competenti per la didattica sono rappresentate dalle Facoltà. All'interno delle Facoltà vengono istituiti e attivati specifici corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, ognuno caratterizzato da un proprio Ordinamento degli studi e afferente a una determinata classe di laurea o di laurea magistrale. I corsi di studio interclasse, come accennato in precedenza, fanno riferimento a due classi di laurea o di laurea magistrale. Il corso di studio, quindi, presenta un proprio Ordinamento, deliberato a livello locale e successivamente approvato dal MIUR/CUN, che include tutte le attività formative previste e differenziate per tipologia (di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, ecc.). Le attività formative di base e caratterizzanti includono vari ambiti disciplinari e ciascun ambito include vari SSD. Gli Ordinamenti possono essere formulati assegnando agli ambiti disciplinari un opportuno intervallo di CFU. La definizione dell'Ordinamento didattico è legata all'istituzione del corso di studio ed è quindi connessa alla Sezione RAD della banca dati offerta formativa.

Il Regolamento didattico del corso di studio, a differenza dell'Ordinamento, è approvato esclusivamente a livello locale e prevede l'esplicitazione delle attività formative principalmente sotto forma di insegnamenti. È anche possibile che taluni insegnamenti prevedano al loro

---

<sup>42</sup> Requisito qualificante n. 6, Allegato D del DM 544/07: "sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative".

interno dei moduli, ma il numero massimo delle prove di esame non può essere superiore a 20 (12 per i corsi di secondo livello). Il Regolamento didattico del corso di studio può, inoltre, prevedere l'articolazione del percorso formativo sotto forma di curricula. La definizione del regolamento didattico del corso di studio è legata all'attivazione del corso di studio stesso ed è quindi connessa alla Sezione Off.F della banca dati ministeriale.



Ordinamento didattico e Regolamento didattico del corso di studio. Prospetto generale del diverso livello di dettaglio delle informazioni contenute nei due documenti.

Le caratteristiche dei due documenti verranno trattate approfonditamente nei prossimi capitoli, in cui andremo ad analizzare modalità e procedure per l'istituzione e l'attivazione del corso di studio.

## **2. ISTITUZIONE DEL CORSO DI STUDIO**

In questo capitolo saranno esaminati, nel dettaglio, le procedure e gli adempimenti da soddisfare per l'istituzione di corsi di laurea e di corsi di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04 e DDMM seguenti. È necessario tenere presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dei DDMM del 16 marzo 2007, l'ateneo che intende adeguare i propri corsi di studio ai sensi del DM 270/04 può procedere in modo graduale, modificando anche singoli corsi, purché la trasformazione riguardi tutti i corsi di studio attivati all'interno della medesima classe. L'intenzione è di evitare situazioni di confusione generate dalla coesistenza nell'offerta formativa di corsi con lo stesso valore legale, ma regolati da normative diverse. Lo stesso orientamento emerge dall'ulteriore disposizione (art. 1, comma 8 degli stessi DDMM) in base alla quale l'attivazione di corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alle nuove classi deve prevedere la contestuale disattivazione dei paralleli corsi di studio afferenti alle classi relative alla precedente normativa. Per gli studenti già iscritti resta ferma, in ogni caso, la possibilità di terminare gli studi secondo l'Ordinamento del corso di studio scelto.

### ***2.1 L'Ordinamento didattico del corso di studio***

Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, come si è visto, sono inseriti nella parte speciale del RAD. L'Ordinamento didattico è il documento con il quale viene proposta l'istituzione del corso di studio, ossia la sua "creazione" ai sensi di legge. In esso vengono indicate le caratteristiche principali del corso di studio. Nello specifico, ai sensi del DM 270/04, l'Ordinamento didattico riporta la denominazione del corso di studio, gli obiettivi formativi del corso e la classe di appartenenza. Tali dati sono utili a una prima identificazione del corso. L'Ordinamento, inoltre, include il quadro generale delle attività formative con i relativi CFU, generalmente assegnati agli ambiti disciplinari, e definisce le caratteristiche della prova finale.

Ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale presenta delle specificità da rispettare, in termini di SSD da inserire e CFU minimi da assegnare, che sono indicate nei decreti di definizione delle classi stesse.

#### **2.1.1 Quadro delle attività formative nei corsi di laurea**

A differenza delle precedenti tabelle ministeriali (DM delle classi di laurea del 4 agosto 2000, in attuazione del DM 509/99), il DM delle classi di laurea del 16 marzo 2007 prevede soltanto le attività formative di base e caratterizzanti, con un vincolo che è generalmente pari a soli 90 CFU sul totale di 180 CFU. In altri termini, il Ministero dispone soltanto in merito agli ambiti che definiscono la preparazione generale degli studenti e a quelli che distinguono la classe di appartenenza rispetto alle altre, lasciando alle sedi la libertà di individuare le altre attività formative che concorreranno alla definizione del percorso formativo.

Le tabelle delle classi di laurea si presentano orientativamente nel seguente modo:

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	TOT CFU
Base	1	XYZ01 XYZ02 XYZ03		minimo CFU
	2	XYZ07 XYZ09 XYZ06 XYZ05		
	3	XYZ13 XYZ14 XYZ10		
Caratterizzanti	4	"		minimo CFU
	5	"		
	6	"		
	7	"		

90

Altre attività (a scelta della sede)

90

**TOT. 180**

Nella prima colonna viene indicata la tipologia di attività formativa (di base, caratterizzante), e per ogni tipologia di attività formativa nella seconda colonna vengono segnalati degli ambiti disciplinari. Gli ambiti disciplinari sono dei raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari (SSD), che vengono considerati fra loro culturalmente e professionalmente "affini"; tali SSD sono esplicitati nella terza colonna. Nella quarta colonna viene talvolta indicato il numero minimo di CFU da riservare a un determinato ambito. Questa indicazione non è sempre presente. Nell'ultima colonna viene indicato il numero minimo di CFU da assegnare obbligatoriamente alle attività di base e a quelle caratterizzanti. Alle attività formative di base e caratterizzanti si aggiungono, poi, le ulteriori attività formative definite da ciascuna sede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del DM 270/04.

Nel complesso, le attività formative che ogni corso di laurea deve prevedere sono di varia tipologia. La parte più congrua dei CFU viene suddivisa fra attività formative di base, attività formative caratterizzanti e attività formative affini o integrative. Rientrano in quest'ultimo ambito quelle attività formative che la normativa precedente collegava agli "ambiti di sede", che, pertanto, non hanno più motivo di essere previsti<sup>43</sup>. Oltre a questi tre "blocchi", il quadro generale delle attività deve prevedere dei CFU destinati ad attività formative a libera scelta dello studente, che dovranno comunque essere coerenti con il progetto formativo. Viene quantificato ed espresso in CFU anche il carico di lavoro previsto per le attività relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché le attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, telematiche, relazionali, stage, ecc. Infine, nel caso di corsi di laurea specificamente professionalizzanti, dovrà anche essere riservato un numero di CFU adeguato per le attività di stage e tirocinio formativo da svolgersi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali.

Come si è visto, nelle tabelle ministeriali non sempre è indicato il numero di CFU da attribuire ai singoli ambiti disciplinari. La normativa prevede che siano i Regolamenti didattici di Ateneo (cioè gli Ordinamenti dei singoli corsi di studio) a stabilire il numero di CFU da assegnare ai SSD ricompresi in ambiti disciplinari per i quali tale numero non sia specificato nella relativa tabella<sup>44</sup>. Inoltre, nella definizione del numero di CFU da assegnare a ciascuna attività formativa, come specifica il DM 386/07<sup>45</sup>, è prevista la possibilità di formulare gli Ordinamenti nella modalità "a intervalli di CFU". Gli intervalli in questione non devono essere

<sup>43</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 3, comma 2.

<sup>44</sup> Art. 3, comma 2 del DDMM 16 marzo 07.

<sup>45</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 3, comma 2.

troppo ampi e devono risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e per ciascun curriculum, invece, non sono ammessi intervalli, ma valori di CFU precisi e interi.

Gli intervalli di CFU assegnati agli ambiti disciplinari hanno diverse "funzioni":

- 1) garantiscono la possibilità di attivare più curricula nell'ambito di uno stesso corso di studio;
- 2) garantiscono la flessibilità del percorso formativo, nel senso che possono essere effettuate di anno in anno variazioni nei SSD attivati senza che questo comporti la modifica dell'Ordinamento;
- 3) favoriscono la mobilità degli studenti nel processo di riconoscimento delle carriere pregresse.

Nella definizione delle attività formative affini o integrative e per quanto riguarda le attività a scelta dello studente, i corsi di studio sono tenuti a rispettare alcuni vincoli. I DDMM del 16 marzo 2007 sottolineano l'importanza di una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, e invitano a garantire la possibilità di approfondimento critico degli argomenti e ad evitare un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti e di relativi moduli. In ogni caso, i corsi di laurea devono assicurare un minimo di 12 CFU (8 CFU nei corsi di laurea magistrale) alle attività formative a scelta dello studente ed un minimo di 18 CFU (12 CFU nei corsi di laurea magistrale) a quelle affini o integrative<sup>46</sup>. Possono rientrare nelle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti nelle tabelle ministeriali delle classi di laurea, mentre è necessario dare adeguata motivazione in merito all'eventuale utilizzo per le stesse attività affini o integrative di SSD già previsti per attività di base o caratterizzanti<sup>47</sup>. L'indicazione ministeriale circa i SSD delle attività affini o integrative deriva dalla possibilità di assicurare allo studente conoscenze e competenze multidisciplinari, diverse da quelle già previste dai SSD delle attività di base e caratterizzanti.

Nella pratica, dunque, i corsi di laurea dovrebbero prevedere un numero non eccessivo di SSD di base e caratterizzanti dotati, ciascuno, di un congruo numero di CFU. Il percorso formativo dovrebbe poi essere arricchito con l'offerta di SSD affini o integrativi diversi da quelli di base e caratterizzanti. Dovrebbe altresì essere garantito un adeguato numero di CFU alle attività autonomamente scelte dallo studente. Queste ultime possono essere scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, ivi incluse le discipline di base e caratterizzanti<sup>48</sup>, fermo restando che tali attività devono risultare coerenti con il progetto formativo<sup>49</sup>. In realtà, ciò non deve o non dovrebbe essere letto come una limitazione alle libere scelte degli studenti, ma come un modo per assicurare una coerenza di fondo di tutte le attività formative in funzione degli obiettivi specifici del corso di laurea. È quindi consigliabile che la struttura didattica che si esprime sulla coerenza delle attività formative a scelta dello studente si sforzi di valutare con obiettività le motivazioni addotte dagli studenti stessi per le scelte proposte.

### **2.1.2 Quadro delle attività formative nei corsi di laurea magistrale**

Anche per quanto riguarda la progettazione dei corsi di laurea magistrale vi sono sostanziali novità nelle tabelle ministeriali previste dal DM del 16 marzo 2007. Infatti, a differenza di quanto previsto dal DM delle classi di laurea specialistica del 28 novembre 2000,

---

<sup>46</sup> Art. 3, comma 4 dei DDMM 16 marzo 2007.

<sup>47</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 3, comma 4.

<sup>48</sup> DDMM 16 marzo 2007 – art. 3, comma 5:

"5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di Ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base [ove previste] e caratterizzanti."

<sup>49</sup> Art. 10, comma 5, lett. a) del DM 270/04.

le nuove tabelle prevedono soltanto le attività formative caratterizzanti, con un vincolo ministeriale che, generalmente, è di soli 48 CFU sul totale di 120 CFU. Le stesse tabelle, inoltre, lasciano alle sedi la libertà di individuare le altre attività formative che concorrono a completare il percorso formativo. Non sono presenti, dunque, attività formative di base<sup>50</sup>, giacché la formazione di carattere "generale" deve essere garantita dai corsi di laurea, mentre ai corsi di laurea magistrale è dato di entrare in profondità nell'ambito scientifico-culturale di riferimento, ai fini di una maggiore specializzazione degli studenti.

Le tabelle relative ai corsi di laurea magistrale si presentano orientativamente nel seguente modo:

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	TOT CFU
Caratterizzanti	1	XYZ01 XYZ02 XYZ03		minimo CFU
	2	XYZ07 XYZ09 XYZ06 XYZ05		
	3	"		
	4	"		
				<b>48</b>
Altre attività (scelte dalla sede)				<b>72</b>
<b>TOT.</b>				<b>120</b>

Come per le tabelle relative alle classi di laurea, la prima colonna specifica la tipologia di attività formativa (caratterizzante), mentre nella seconda colonna vengono indicati gli ambiti disciplinari; proseguendo, per ogni ambito disciplinare si esplicitano i SSD di riferimento. La quarta colonna indica il numero di CFU assegnati a ciascun ambito disciplinare, e tale numero viene deciso autonomamente dalle sedi, rispettando il vincolo di un numero minimo di CFU qualora esso sia indicato dal Ministero. Nell'ultima colonna si indica il numero di CFU riservati complessivamente a tutti gli ambiti disciplinari delle attività caratterizzanti, rispettando il vincolo numerico minimo di 48 CFU (ossia il 40% rispetto al totale dei 120 CFU del corso di laurea magistrale). Il vincolo conserva tale proporzione nella maggior parte dei corsi di laurea magistrale. Solo in pochi casi se ne discosta.

Per completare il percorso formativo del corso di laurea magistrale, il quadro generale delle attività formative dovrà prevedere, oltre alle attività formative caratterizzanti, le attività formative affini o integrative e le "altre attività formative". Queste ultime includono le attività a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, le attività relative alla preparazione della tesi e le attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, telematiche, relazionali, stage, ecc.

## ***2.2 La Sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa***

La normativa richiede che gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio vengano immessi nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa; l'apposita sezione è, come detto in precedenza, la Sezione RAD. Per i corsi di studio si tratta della fase di istituzione, nel caso di corsi istituiti ex novo o in sostituzione di altri, o di riprogettazione (trasformazione), nel caso di

<sup>50</sup> Fanno eccezione, ovviamente, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.



corsi già istituiti ai sensi del DM 509/99. L'inserimento dell'Ordinamento nella banca dati rappresenta la consegna virtuale della proposta di istituzione o trasformazione del corso di studio stesso ed è, dunque, necessario per poter ottenere l'approvazione ministeriale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, gli atenei possono accedere alle informazioni inserite nella Sezione RAD per modificarle ai fini dell'inserimento di nuovi corsi di studio (da istituire ex novo o in sostituzione di altri), della trasformazione di corsi già presenti (istituiti ai sensi del DM 509/99) o dell'adeguamento delle informazioni in base a successive modifiche intervenute, sempre in relazione a istituzioni o trasformazioni. Dopo il termine di scadenza, le proposte vengono esaminate dal CUN, che è tenuto a esprimere il proprio parere entro il 30 aprile fino all'a.a. 2010/2011, ed entro il 15 marzo a partire dall'a.a. successivo (2011/2012). Il parere espresso dal CUN può essere favorevole, favorevole sub condizione, sfavorevole. Nel primo caso, l'Ordinamento del corso di studio risulta "da approvare", e non vengono richieste modifiche alla proposta inoltrata. Nel secondo caso, l'Ordinamento risulta "da adeguare", sulla base di specifiche modifiche richieste dal CUN, che portano all'automatica approvazione della proposta una volta che esse vengano effettuate da parte delle sedi. Nell'ultimo caso, invece, l'Ordinamento va riformulato perché vengono rilevate delle criticità gravi, che determinano, di fatto, il rinvio di un anno dell'istituzione del corso di studio.

### **2.2.1 Adempimenti preliminari**

L'istituzione del corso di studio è subordinata al rispetto di altre condizioni che, in realtà, sono preliminari all'esame dell'Ordinamento da parte del CUN.

Innanzitutto, per i corsi di nuova istituzione occorre il parere favorevole del Comitato regionale (o provinciale) di coordinamento<sup>51</sup>. La consultazione del Comitato regionale ha lo scopo di garantire un'effettiva coerenza fra il corso di studio che si intende istituire e la realtà locale, in termini di offerta formativa universitaria preesistente, di esigenze del territorio e del bacino di utenza.

Inoltre, per tutti i corsi (nuovi e trasformati) è richiesta la relazione tecnica del NVA. Il NVA si esprime in merito alla sostenibilità del corso di studio in termini di risorse; tuttavia, il parere del NVA non è vincolante ai fini dell'istituzione, e l'ateneo può procedere anche nel caso di parere non favorevole. Ovviamente, il CUN tiene conto della relazione del NVA ai fini della formulazione del proprio parere.

Ancora, la definizione dell'Ordinamento didattico del corso di studio è effettuata previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali<sup>52</sup>. La sintesi della consultazione, come vedremo, è richiesta dalla banca dati ministeriale.

Infine, nel caso di trasformazione di corsi di studio istituiti ai sensi del DM 509/99, l'ateneo è tenuto a procedere contemporaneamente con la trasformazione di tutti i corsi afferenti alla medesima classe.

---

<sup>51</sup> La composizione del Comitato universitario regionale di coordinamento è specificata dal DPR n. 25 del 27 gennaio 1998, art. 3, comma 1:

"1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle Università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle Università della regione, riunita in seduta comune."

<sup>52</sup> DM 270/04, art. 11, comma 4.

## 2.2.2 Quadro informativo completo

Le informazioni sul corso di studio richieste dalla griglia informatica della Sezione RAD riguardano ambiti distinti (dati generali, obiettivi formativi, quadro delle attività formative, ecc). Per ciascun ambito sono presenti diverse voci che richiedono, in realtà, una mole di dati che va ben al di là dello scarso elenco di informazioni richieste dal DM 270/04 a proposito dell'Ordinamento degli studi. Alcuni di questi dati sono stati introdotti da decreti successivi (DDMM del 16 marzo 2007, DM 544/07 e DD 61/08). A ciò si aggiunge il fatto che il CUN è intervenuto su diversi punti, fornendo chiarimenti e indicazioni in merito alla formulazione degli Ordinamenti e alla compilazione della Sezione RAD. Nella progettazione del percorso formativo e nella stesura del proprio Ordinamento didattico, il corso di studio dovrà, dunque, tenere presente le richieste della normativa, le voci della griglia informatica della Sezione RAD e le indicazioni del CUN.

## *2.3 Inserimento nella Sezione RAD: specifiche per la definizione dell'Ordinamento didattico e l'immissione nella banca dati ministeriale*

Affrontiamo ora nel dettaglio quali informazioni è necessario inserire nell'Ordinamento didattico affinché il documento soddisfi le richieste della banca dati dell'offerta formativa e rispetti le indicazioni del CUN. Per facilitare la consultazione del paragrafo, le informazioni da fornire sono state suddivise nelle seguenti categorie: dati generali, obiettivi formativi, conoscenze richieste per l'accesso, caratteristiche della prova finale, sbocchi occupazionali, quadro generale delle attività formative.

### 2.3.1 Scheda informativa: dati generali

La scheda informativa richiede diverse informazioni, che è possibile inserire negli appositi campi. La prima informazione riguarda l'eventuale esistenza di atenei in convenzione per il corso di studio in questione e l'indicazione riguardante il rilascio o meno di un titolo congiunto. La registrazione dell'esistenza di eventuali convenzioni con altri atenei è funzionale alla verifica ministeriale del possesso dei requisiti necessari di docenza, che verrà effettuata in fase di attivazione del corso di studio. Vengono quindi richieste la classe di appartenenza, la denominazione del corso di studio in italiano e in inglese, l'indicazione della lingua in cui viene tenuto il corso, qualora sia diversa dall'italiano, e il codice interno all'ateneo. In merito alla denominazione del corso, nel DM 386/07 il Ministero ha raccomandato di evitare denominazioni complesse e fuorvianti. Nell'Allegato 1 al DM 386/07, Capitolo 3 "Raccomandazioni", lettera a, si legge: "a) tanto più considerando la separazione intervenuta fra i percorsi di primo e di secondo livello, le denominazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale dovrebbero essere il più possibile semplici e comprensibili, pienamente pertinenti sia alle classi di appartenenza sia alle caratteristiche specifiche dei percorsi proposti." Il CUN si è espresso in merito<sup>53</sup>, invitando a scegliere denominazioni coerenti con gli obiettivi formativi del corso e con il nome della classe e ad evitare parole chiave o elementi che inducano confusione con altre classi. Sempre secondo il CUN, inoltre, la denominazione in lingua inglese non è opzionale, ma obbligatoria, e deve essere corrispondente alla denominazione in italiano. La lingua in cui è tenuto il corso, invece, viene indicata come diversa dall'italiano soltanto se tutti gli insegnamenti sono tenuti nella suddetta lingua.

---

<sup>53</sup> CUN, "Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270", documento del 14 novembre 2007, p. 2.

Si richiede poi di segnalare se si tratti di corso di nuova istituzione o di trasformazione spuntando la voce opportuna. Le singole date relative all'iter di istituzione del corso possono essere digitate direttamente negli appositi spazi, mentre la modalità di svolgimento del corso presenta un menu a scelta fra la modalità convenzionale, quella in teledidattica e quella "doppia", che può essere selezionata soltanto nel caso in cui si tratti di corso "replicato", con didattica frontale e in teledidattica.

La scheda informativa della Sezione RAD richiede anche l'indirizzo internet del corso, seguito dall'indicazione della Facoltà di riferimento e, nel caso si tratti di corso interfacoltà, le altre Facoltà coinvolte. Ancora, è necessario indicare il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente, che non può mai superare i 60 CFU per i corsi di laurea e i 40 CFU per i corsi di laurea magistrale, secondo quanto disposto dai DDMM del 16 marzo 2007<sup>54</sup>. Inoltre, le attività già riconosciute nell'ambito di corsi di primo livello non potranno dare diritto al riconoscimento di CFU nei corsi di secondo livello<sup>55</sup>. L'esistenza di altri corsi appartenenti alla stessa classe viene direttamente indicata dalla banca dati. L'istituzione di più corsi all'interno della stessa classe deve essere adeguatamente motivata, e su questo punto è richiesto il parere del CUN<sup>56</sup>. Il CUN osserva che è necessario che le motivazioni presentate nelle declaratorie dei singoli corsi di studio, oltre che adeguate, siano anche coerenti tra loro. In altri termini, occorre dimostrare che la scelta di includere più corsi di una stessa classe nella propria offerta formativa risponda a esigenze effettive e a una strategia interna dell'ateneo, e che non sia legata alle necessità particolari di un singolo corso di studio. Inoltre, il CUN ribadisce che i corsi "replicati", come nel caso di esigenze di sovrannumero di studenti o nel caso di offerta dello stesso corso in due sedi differenti dell'ateneo, vengono trattati come un unico corso di studio; pertanto, deve essere sottoposto un unico Ordinamento didattico. Tuttavia, in fase di attivazione, i corsi di studio replicati possono attivare percorsi formativi differenti, corrispondenti a curricula distinti.

Nel caso di istituzione di corsi afferenti a due classi (interclasse) è necessario fornire adeguata motivazione, e anche su questo punto è richiesto il parere del CUN<sup>57</sup>. Al riguardo, quest'ultimo invita a evitare proposte che risultino dalla giustapposizione di corsi sostanzialmente indipendenti tra loro. Come si è visto, il corso di studio deve avere una struttura unitaria e tutte le sue componenti devono dimostrare coerenza tra di loro: un corso derivante dalla somma forzata di due percorsi distinti, dunque, non può trovare approvazione.

Fra i dati generali occorre, infine, indicare l'eventuale appartenenza del corso di studio a un gruppo di affinità, indicando il relativo numero e specificando la data della delibera del Senato Accademico. È richiesto di comunicare le motivazioni alla base della costituzione del gruppo di affinità. Bisogna porre la massima attenzione all'appartenenza, o meno, di due corsi di laurea diversi (ma della stessa classe) allo stesso gruppo di affinità. Se essi appartengono allo stesso gruppo di affinità devono condividere almeno 60 CFU per attività formative di base e caratterizzanti; se, invece, appartengono a gruppi di affinità differenti tale vincolo viene meno. L'affinità viene stabilita dai competenti organi di ateneo, ma deve risultare da considerazioni che mettano effettivamente in relazione i corsi di studio inseriti all'interno dello stesso gruppo di affinità. Occorrerà, quindi, fornire una sintesi relativa alle motivazioni che hanno portato a deliberare l'istituzione di gruppi di affinità.

Nel caso di corso derivante da trasformazione da Ordinamento DM 509/99 a DM 270/04, è necessario indicare i criteri seguiti nella trasformazione stessa. A questo proposito, il corso di studio deve evidenziare come il passaggio dal "vecchio" al "nuovo" Ordinamento sia stato dettato da esigenze di qualificazione e/o razionalizzazione dell'offerta formativa, nell'ottica di un adeguamento "sostenibile", facendo riferimento anche all'esame del progresso, ossia alla valutazione delle performance ottenute dagli studenti iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99.

Ancora, è necessario allegare la sintesi della relazione tecnica del NVA, da cui risulti una prima analisi sull'effettiva sostenibilità del corso di studio proposto, e la sintesi relativa alla consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,

---

<sup>54</sup> Art. 4 dei DDMM del 16 marzo 2007, comma 3 nel DM relativo alle classi di laurea e comma 4 in quello relativo alle classi di laurea magistrale.

<sup>55</sup> Art. 4, comma 4 del DM del 16 marzo 2007 (lauree magistrali).

<sup>56</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 1, comma 2.

<sup>57</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 1, comma 3.

professioni. In caso di nuova istituzione, è richiesta anche una sintesi del parere del Comitato regionale (o provinciale) di coordinamento. Per quanto riguarda la sintesi della relazione tecnica del NVA, il CUN evidenzia l'opportunità di inserire stralci specifici sul corso di studio, evitando di riportare ampie parti dedicate ai corsi dell'ateneo nel loro complesso. Ovviamente, ciò è funzionale a una maggiore chiarezza in merito al parere elaborato dal NVA. Inoltre, nelle sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento e della consultazione con le rappresentanze del mondo del lavoro, emerge l'utilità di specificare il ruolo istituzionale degli autori dei pareri riportati, senza indicarne necessariamente nome e cognome. I dati anagrafici, difatti, non costituiscono informazione significativa, mentre è utile poter rilevare se chi ha espresso un determinato parere appartenga al mondo accademico, al mondo del lavoro, alle rappresentanze studentesche, ecc.

Infine, il Rettore è tenuto a garantire il rispetto del vincolo sulla differenziazione dei 40/30 CFU (art.1, comma 2 dei DDMM del 16 marzo 2007), con specifica Dichiarazione (generata automaticamente dalla procedura). Tale vincolo è previsto nel caso dell'esistenza di corsi di studio diversi della stessa classe.

### **2.3.2 Obiettivi formativi qualificanti, obiettivi formativi specifici**

La griglia informatica della Sezione RAD include già gli obiettivi formativi qualificanti della classe, così come riportati nelle tabelle delle classi dei DDMM del 16 marzo 2007. L'importanza di questa informazione è legata al fatto che titoli di studio rilasciati al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale. Le sedi devono poi indicare, con la massima attenzione, gli obiettivi formativi specifici del corso, che devono essere definiti in maniera chiara, evitando di parafrasare gli obiettivi formativi qualificanti e facendo riferimento alle specificità del corso di studio in questione all'interno della classe di appartenenza. Se elaborati in maniera chiara e leggibile, gli obiettivi formativi specifici possono efficacemente orientare lo studente nella scelta tra più corsi appartenenti alla stessa classe. In questa sezione, inoltre, deve essere descritto in maniera concisa il percorso formativo, ossia la definizione e l'organizzazione delle attività formative utili per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

Vengono inoltre richiesti i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite il sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino). Tale obbligo consente un'effettiva confrontabilità fra gli obiettivi specifici dei corsi di studio a livello nazionale e internazionale. Si tratta del sistema europeo di descrizione del titolo di studio: spostando la prospettiva dall'insegnamento al processo di apprendimento, i descrittori definiscono i risultati di apprendimento attesi al termine degli studi, con riferimento a cinque abilità fondamentali: *Conoscenza e capacità di comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione, Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento*. I risultati previsti differiscono a seconda del livello di formazione universitaria.

Secondo i commenti espressi dal CUN nella riunione del 14/11/2007:

“• i descrittori dei titoli di studio sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio;

• il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di apprendimento attesi (learning outcomes) indicati nei descrittori; pertanto la descrizione dell'ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati;

• i “descrittori di Dublino” costituiscono un insieme organico di cinque descrittori, tra loro correlati e differenziati per ciclo di formazione.”<sup>58</sup>

Si riportano di seguito le indicazioni del CUN in merito a ciascun Descrittore<sup>59</sup>:

---

<sup>58</sup> CUN, Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, documento del 14 novembre 2007, p. 8.

<sup>59</sup> Ibidem, pp. 8 e seguenti.

### *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)*

*Primo ciclo:* "I laureati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono essere ad un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi".

*Secondo ciclo:* "I laureati devono aver dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca."

### *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)*

*Primo ciclo:* "I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi."

*Secondo ciclo:* "I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio."

### *Autonomia di giudizio (making judgements)*

*Primo ciclo:* "I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi."

*Secondo ciclo:* "I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi."

### *Abilità comunicative (communication skills)*

*Primo ciclo:* "I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti."

*Secondo ciclo:* "I laureati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti."

### *Capacità di apprendimento (learning skills)*

*Primo ciclo:* "I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia."

*Secondo ciclo:* "I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo."

- *Indicazioni del CUN*

Gli obiettivi formativi specifici del corso e la descrizione del percorso formativo costituiscono un "tasto dolente". Molte delle incongruenze rilevate dal CUN negli Ordinamenti didattici, infatti, sono legate all'elaborazione degli obiettivi formativi. Innanzitutto, il CUN ribadisce che gli obiettivi specifici del corso di studio non devono ricalcare gli obiettivi qualificanti la classe, ma evidenziare le peculiarità del corso rispetto alla stessa. Inoltre, la descrizione del percorso formativo non può essere omessa e tutti gli elementi dell'Ordinamento didattico devono presentare coerenza fra di loro. Poiché gli obiettivi formativi esplicitano la finalità del corso, è in riferimento a questi che viene valutata la

coerenza del percorso formativo, dei SSD prescelti e dei CFU assegnati a tutte le attività formative. Gli obiettivi formativi e la descrizione del percorso formativo devono essere esposti in maniera chiara e coerente, e devono essere successivamente ripresi nella parte dedicata ai risultati di apprendimento attesi (descrittori di Dublino). In altri termini, occorrerà rendere esplicito il collegamento tra le finalità del corso di studio, il relativo percorso formativo e i risultati attesi al termine del percorso, in modo da far emergere la corretta e adeguata progettazione del corso di studio.

Come già evidenziato, è opportuno evitare riferimenti a denominazioni o numero di curricula in sede di Ordinamento didattico, essendo di competenza della sede. Ad ogni modo, si ricorda che gli obiettivi formativi dichiarati dal corso restano gli stessi per tutti i curricula e sono unitari: il corso, cioè, non può prevedere obiettivi differenti in corrispondenza di percorsi formativi differenziati. Anche i risultati di apprendimento attesi devono essere descritti adeguatamente, evitando formulazioni generiche che non consentano di inquadrare il corso di studio. Inoltre, per ciascuno dei cinque descrittori di Dublino è necessario soffermarsi sulle modalità che il corso intende adottare per il conseguimento delle relative abilità, indicando anche le specifiche tipologie di attività formative individuate e gli strumenti didattici da adoperare per conseguire e verificare i risultati.

### 2.3.3 Conoscenze richieste per l'accesso

È necessario che il corso di studio specifichi anche le conoscenze richieste per l'accesso<sup>60</sup>, indicando le relative modalità di verifica della preparazione. In realtà, per le informazioni più dettagliate il corso può rimandare al proprio Regolamento didattico. Un'adeguata informazione in merito alle conoscenze richieste per l'accesso, oltre che obbligatoria in base alle nuove norme, è indispensabile per garantire la trasparenza del corso di studio, e può costituire un efficace strumento per il miglioramento del corso stesso.

*- Indicazioni del CUN*

Nel caso specifico del corso di laurea, il CUN ribadisce l'obbligo di definire tali conoscenze e di prevederne la verifica. Come si è detto, viene ammessa anche l'ipotesi che l'Ordinamento degli studi demandi la precisazione delle conoscenze richieste e delle relative modalità di verifica al Regolamento didattico del corso di studio. Al Regolamento didattico, si ricorda, è affidata anche la disciplina degli eventuali debiti formativi in caso di esito negativo della verifica della preparazione iniziale. La verifica in questione deve essere adeguatamente specificata. Non verranno accettate definizioni generiche come "prove di autovalutazione". Le puntualizzazioni del CUN si spiegano in ragione del fatto che l'importanza attribuita dalla nuova normativa al momento di verifica iniziale della preparazione degli studenti viene ancora troppo spesso sottovalutata da parte degli atenei. In realtà, come già detto, la predisposizione e la gestione di strumenti adeguati, legati alla delicata fase iniziale del percorso formativo dello studente, possono rivelarsi strategicamente preziose per un miglioramento dell'efficacia del corso di studio.

La questione è ancora più complessa nel caso dei corsi di laurea magistrale. Anche per i corsi di secondo livello, infatti, è necessario definire dei criteri per l'accesso: si tratta di requisiti curriculari e della verifica della preparazione personale. Come per le precedenti disposizioni, anche in questo caso l'Ordinamento potrà rimandare al Regolamento didattico. Il possesso dei requisiti curriculari deve essere effettivo prima della verifica della preparazione personale<sup>61</sup>, e non è possibile, quindi, iscrivere studenti ai corsi di laurea magistrale con obblighi formativi aggiuntivi.

---

<sup>60</sup> DM 270/04 – art. 6, commi 1 e 2.

<sup>61</sup> Art. 6, comma 1 del DM del 16 marzo 2007 (lauree magistrali).



### 2.3.4 Caratteristiche della prova finale

Nella Sezione RAD è necessario, inoltre, specificare le caratteristiche della prova finale. Anche queste, in realtà, possono essere dettagliate nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio. Il CUN ribadisce che la prova finale è obbligatoria e deve, pertanto, essere sempre prevista. Trattandosi del momento conclusivo del percorso formativo, i CFU assegnati dovranno dimostrare coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimenti del corso di studio, nonché, ovviamente, con quanto dichiarato dal corso riguardo al significato formativo della prova stessa. Nel caso del corso di laurea, sebbene non sia prevista l'elaborazione di una tesi originale, la prova conclusiva del percorso formativo costituisce un'esperienza importante, che dimostra e completa la preparazione, le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente. Per questi motivi, il CUN ha stabilito che ad essa non può essere riservato un numero di CFU inferiore a 3. Nel caso specifico del corso di laurea magistrale, invece, la prova dovrà prevedere l'elaborazione originale di una tesi sotto la guida di un relatore<sup>62</sup>. Il numero di CFU assegnato dovrà, dunque, essere congruo e significativamente superiore al numero di CFU attribuiti alla prova finale del corso di primo livello<sup>63</sup>.

### 2.3.5 Sbocchi occupazionali

È necessario, ancora, specificare gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati; a questo proposito, occorrerà indicare puntualmente i profili professionali facendo riferimento, ove possibile, alle categorie ISTAT<sup>64</sup>. La questione delle indicazioni sugli sbocchi lavorativi è particolarmente delicata, e le strutture didattiche sono tenute a dare informazioni chiare ed esplicite; secondo quanto raccomanda il CUN, gli sbocchi devono essere adeguati al tipo di laurea e opportunamente distinti fra I e II livello. Non sempre è semplice per il corso di studio individuare le corrette classificazioni ISTAT, né, per lo studente, comprendere che cosa significhi una determinata classificazione piuttosto che un'altra. In tal senso, è utile soffermarsi sui codici utilizzati dall'ISTAT.

- I codici ISTAT

L'attuale documento elaborato dall'ISTAT in collaborazione con l'ISFOL, *Nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP)*, disponibile sul sito internet dell'ISTAT ([www.istat.it](http://www.istat.it)), si basa su una classificazione a livelli progressivi di dettaglio. Il primo livello corrisponde ai "grandi gruppi" di professioni, e presenta nove voci:

- 1 – legislatori, dirigenti e imprenditori
- 2 – professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
- 3 – professioni tecniche
- 4 – impiegati
- 5 – professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
- 6 – artigiani, operai specializzati e agricoltori
- 7 – conduttori di impianti e operai semiqualeficati di macchinari fissi e mobili
- 8 – professioni non qualificate
- 9 – forze armate

Il numero che corrisponde a ciascuna categoria viene definito "primo digit" e identifica il grande gruppo di appartenenza. Prendendo come esempio un ipotetico corso di laurea della classe L-13 (Scienze Biologiche), le professioni di riferimento possono appartenere al grande gruppo 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e al grande gruppo

---

<sup>62</sup> Art. 11, comma 5 del DM 270/04.

<sup>63</sup> Documento del CUN del 14 novembre 2007 (Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del DM 270/04), p. 5.

<sup>64</sup> Art. 3 comma 7 dei DDMM del 16 marzo 2007.

3 (professioni tecniche). Ogni grande gruppo si articola in gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde un'ulteriore cifra, il "secondo digit".

I gruppi appartenenti al grande gruppo 2, ad esempio, sono sei:

- 2.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati
- 2.2 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate
- 2.3 – Specialisti nelle scienze della vita
- 2.4 – Specialisti della salute
- 2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali
- 2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati

Uno dei gruppi di riferimento della classe L-13 può essere il 2.3 "Specialisti in scienze della vita". Proseguendo nella classificazione, si giunge ad un terzo livello di dettaglio, corrispondente alle "classi professionali", ciascuna identificata da un "terzo digit". Il gruppo 2.3 contiene una sola classe professionale, la 2.3.1, che mantiene la stessa dicitura del gruppo, "Specialisti in scienze della vita". La classe si suddivide a sua volta in "categorie professionali", cui corrisponde una cifra "quarto digit".

La classe 2.3.1 include le seguenti categorie:

- 2.3.1.1 – Biologi, botanici, zoologi ed assimilati
- 2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati
- 2.3.1.3 – Agronomi ed assimilati
- 2.3.1.4 – Veterinari ed assimilati
- 2.3.1.5 – Farmacisti e professioni assimilate

A ciascuna categoria corrispondono delle "unità professionali", caratterizzate da un "quinto digit". La categoria di riferimento dell'esempio, la 2.3.1.1, include sette unità professionali:

- 2.3.1.1.1 – Biologi
- 2.3.1.1.2 – Biochimici
- 2.3.1.1.3 – Biofisici
- 2.3.1.1.4 – Biotecnologi alimentari
- 2.3.1.1.5 – Botanici
- 2.3.1.1.6 – Zoologi
- 2.3.1.1.7 – Ecologi

Infine, all'interno dell'unità professionale vengono elencate le singole professioni o specializzazioni professionali, senza una specifica ulteriore classificazione. Ovviamente, non è necessario inserire tutte queste informazioni nella Sezione RAD della banca dati ministeriale. Il corso che vorrà fornire informazioni chiare e attendibili in merito agli sbocchi professionali previsti si potrà limitare a segnalare la classe professionale di riferimento (codice terzo digit) e, soprattutto, la categoria (quarto digit) ed eventualmente le unità professionali (quinto digit). Non è necessario segnalare le singole specializzazioni professionali, giacché segnalando la relativa unità professionale esse vengono incluse in blocco.

Come si è detto, il CUN invita i corsi di studio a formulare descrizioni degli sbocchi occupazionali adeguate e coerenti con il livello di laurea. A questo proposito, è opportuno osservare che i due livelli dell'istruzione superiore rappresentano gradi di "specializzazione" differenti e, pertanto, i relativi sbocchi occupazionali andrebbero adeguatamente distinti, onde evitare inutile confusione. Costituiscono eccezione i corsi di studio per i quali la qualifica ISTAT individuata come corrispondente al primo livello sia già correntemente utilizzata con riferimento alle funzioni e alle competenze dei diplomati della scuola secondaria superiore. È il caso di alcune qualifiche ISTAT relative al grande gruppo delle professioni tecniche, che, come abbiamo visto, presentano classificazione 3. In questi casi, il CUN suggerisce di evitare la qualifica di tipo 3 e di utilizzare la corrispondente di tipo 2, appartenente al grande gruppo delle professioni a elevata specializzazione, anche qualora si tratti della stessa qualifica prevista per i laureati di secondo livello.

Di particolare importanza è l'indicazione di evitare riferimenti all'insegnamento in specifici gradi scolastici, discipline, classi di concorso e di abilitazione, nonché l'invito a eliminare voci



come “Dirigente o Ispettore scolastico” o “Docente universitario in...”. Si tratterebbe di informazioni fuorvianti: l’accesso a tutte queste professioni prevede percorsi specifici successivi alla laurea, sia come formazione che come maturazione di esperienza professionale, e include spesso il superamento di concorsi pubblici. Individuare simili figure professionali come sbocchi di riferimento del corso di studio indurrebbe lo studente a ritenere erroneamente che l’acquisizione dello specifico titolo dia accesso diretto alla professione segnalata. Inoltre, la normativa che disciplina le singole professioni è soggetta a frequenti cambiamenti, e non si potrebbe garantire l’attendibilità e la stabilità delle informazioni fornite anche a distanza di anni, cioè fino al conseguimento del titolo. Nel caso in cui il corso di studio non riesca a individuare una corretta classificazione ISTAT, il CUN, ai fini di una maggiore chiarezza, ribadisce l’utilità di una buona descrizione nella parte dedicata agli sbocchi professionali.

### **2.3.6 Quadro generale delle attività formative**

Le ultime sessioni di inserimento dati richiedono, infine, il quadro generale di tutte le attività formative che concorrono al completamento del percorso formativo. Infine, si indica il totale dei CFU richiesti per il conseguimento del titolo, che sarà, ovviamente, uguale a 180 per i corsi di laurea e a 120 per i corsi di laurea magistrale<sup>65</sup>. Il totale dei CFU previsti dall’Ordinamento potrebbe corrispondere a un intervallo di CFU, inferiore e superiore a 180 (o 120) CFU: ciò avviene nel caso di corsi di studio per i quali si prevede di attivare più curricula. In realtà la banca dati è strutturata in maniera tale da consentire una costruzione “guidata” del percorso formativo evidenziando, anche sotto forma di specifici messaggi di errore, eventuali incongruenze nei dati forniti.

#### *- Raggruppamenti di SSD*

La costituzione di raggruppamenti di SSD consente di creare uno o più sottogruppi, all’interno dell’ambito disciplinare segnalato per le attività di base o caratterizzanti (attività qualificanti) e per le attività affini o integrative, ai quali si vuole vincolare un determinato numero (o intervallo) di CFU. Per le attività formative qualificanti, ciascun SSD potrà appartenere a un solo raggruppamento. Nel caso di attività affini o integrative, invece, lo stesso SSD può essere ripetuto anche in più raggruppamenti. Questo in ragione del fatto che la gestione di questa tipologia di attività deve presentare una maggiore flessibilità, in modo da garantire l’offerta di competenze e abilità varie ed effettivamente complementari a quelle specifiche delle attività di base e caratterizzanti. Il CUN raccomanda di utilizzare i raggruppamenti di SSD. Gli Ordinamenti che si avvalgono di questa opzione, infatti, risultano di più semplice lettura, in quanto l’organizzazione di SSD per “nuclei” mette in evidenza la struttura del corso di studio e l’intenzione soggiacente allo stesso. L’opzione è particolarmente utile per le attività affini o integrative, che altrimenti presenterebbero un mero elenco indistinto di SSD, nascondendo alle volte le logiche legate alle scelte effettuate dal corso.

#### *- Attività formative di base e caratterizzanti*

La Sezione RAD suddivide il quadro delle attività formative in tabelle. La prima tabella è dedicata alle attività formative di base; riportiamo l’area superiore della schermata che appare in relazione allo stesso, ipotetico, corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L-13):

---

<sup>65</sup> Costituiscono eccezione, ovviamente, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che fanno riferimento a un totale di 300 – 360 CFU.

**RaD**  
DM 270

- dettaglio del corso
- raggruppamento settori
- attività di base
- attività caratterizzanti
- attività affini ed integrative
- altre attività

**Università degli Studi di ---**  
**utente ---**

**CORSO XXX**  
**L-13 Scienze biologiche**

**Attività formative di base**

Per ognuno degli ambiti proposti vanno indicati i crediti e i settori che si vogliono inserire nell'ordinamento; spuntandoli nell'apposito quadratino il minimo di crediti non può essere nullo. Qualora per l'ambito il decreto sulle classi preveda un minimo, il numero minimo di crediti inseriti dall'ateneo non può essere inferiore a quello proposto.

ambito disciplinare	settori	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Discipline biologiche	<input checked="" type="checkbox"/> BO01 Botanica generale	27	36	24
	<input checked="" type="checkbox"/> BO02 Botanica sistematica			
	<input checked="" type="checkbox"/> BO04 Fisiologia vegetale			
	<input type="checkbox"/> BO05 Zoologia			
	<input type="checkbox"/> BO06 Anatomia comparata e citologia			
	<input type="checkbox"/> BO07 Ecologia			
	<input type="checkbox"/> BO08 Fisiologia			
	<input type="checkbox"/> BO10 Biochimica			
	<input type="checkbox"/> BO11 Biologia molecolare			
	<input type="checkbox"/> BO18 Genetica			
<input type="checkbox"/> BO19 Microbiologia generale				

**Sezione RAD.** Schermata relativa all'inserimento delle attività formative di base

Come si è visto, per le attività formative di base (previste per i corsi di laurea ma non per i corsi di laurea magistrale) e caratterizzanti (previste in entrambi i livelli) esistono dei vincoli ministeriali. Trattandosi di una scelta fra i SSD indicati dal MIUR all'interno della relativa tabella, la maschera informatica per l'inserimento delle attività di base consente soltanto di spuntare i SSD che il corso ha intenzione di inserire nel proprio Ordinamento didattico, indicando per ogni ambito disciplinare il numero di CFU, o l'intervallo di CFU, che si intende attribuire all'ambito stesso. Ovviamente, qualora siano stati inseriti dei raggruppamenti di SSD verrà richiesto di indicare anche il numero o l'intervallo da vincolare ai singoli raggruppamenti. I CFU minimi previsti dalla classe vengono segnalati nei relativi campi: sia per ambito disciplinare, che per tipologia di attività. Non tutte le classi prevedono, comunque, numeri e vincoli relativi agli ambiti disciplinari. Procedura analoga si segue per le attività caratterizzanti, cui è dedicata la seconda tabella, strutturata come la precedente.

*- Attività formative affini o integrative*

La tabella successiva riguarda le attività formative affini o integrative, cioè quelle attività liberamente scelte dall'ateneo, e i relativi CFU previsti. La normativa richiede che vengano inclusi fra queste attività SSD diversi da quelli previsti dalla tabella della classe di riferimento per attività di base e caratterizzanti. Nel caso in cui il corso decida di includere fra le attività affini o integrative SSD già previsti per le attività qualificanti dalla classe è necessario dare adeguata motivazione<sup>66</sup>. Il CUN si sofferma su questo aspetto. Le motivazioni devono apparire soddisfacenti, e devono essere formulate in modo analitico per ogni SSD, prestando particolare cura ai SSD inseriti fra le attività di base e caratterizzanti all'interno dell'Ordinamento del corso stesso. Le motivazioni, in altri termini, devono essere fornite sia per SSD previsti dalla classe e già inseriti nell'Ordinamento come di base e caratterizzanti, sia per SSD previsti fra le attività qualificanti dalla classe, ma non necessariamente inseriti nell'Ordinamento del corso in questione. Secondo quanto stabilito dal CUN, l'eventuale intenzione di offrire determinati percorsi di approfondimento agli studenti non può portare a corsi strutturati in maniera preponderante su SSD già segnalati dal Ministero. In questo caso,

<sup>66</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti Art. 3, comma 4.

dunque, il corso avrà cura di offrire percorsi alternativi, che offrano una maggiore diversificazione fra attività qualificanti e attività affini o integrative.

L'inserimento in Sezione RAD dei SSD relativi ad attività affini o integrative è effettuato tramite un'ulteriore tabella, in cui è necessario digitare i SSD scelti, specificando il numero o l'intervallo di CFU assegnato alla tipologia di attività nel complesso o ad eventuali raggruppamenti, se indicati. I CFU partiranno dal minimo di 18 CFU (12 CFU per i corsi di laurea magistrale) stabilito dalla normativa per questa tipologia di attività formative.

**Università degli Studi di** ---  
**utente** ---

**CORSO XXX**  
**L-13 Scienze biologiche**

**Attività affini o integrative**

Indicare i crediti ed i codici dei settori che si vogliono utilizzare. Dopo ogni aggiornamento vengono proposte nuove righe per ulteriori inserimenti.  
È possibile inserire gruppi di settori con la notazione "settore\*" (esempio "MAT"; "BIO\*" ecc.).  
Sono utilizzabili tutti i settori: qualora si inseriscano settori già previsti dalla classe, si aprirà un'apposito modello per motivare la presenza del settore/ tra le attività affini.

settore	CFU (minimo da D.M. 18)	
	min	max
ACR/01 Economia ed estimo rurale	18	26
ACR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee		
BIO/10 Biochimica		
MED/42 Igiene generale e applicata		

**aggiorna**

**Sezione RAD.** Schermata relativa all'inserimento delle attività formative affini o integrative.

- Altre attività formative

L'ultima parte del quadro generale delle attività formative riguarda le "altre attività" di cui al comma 5 dell'art. 10 del DM 270/04.

Tali attività includono:

- attività a scelta dello studente, per le quali deve essere garantita scelta autonoma, in coerenza con il progetto formativo. A queste attività è necessario dedicare un minimo di 12 CFU nei corsi di laurea e di 8 CFU nei corsi di laurea magistrale;
- attività relative alla prova finale e alla conoscenza di almeno una lingua straniera: il numero di CFU assegnato alla prova finale deve essere coerente con il significato e l'importanza dichiarati per quest'ultima. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso del corso di laurea magistrale, che deve prevedere la stesura di un elaborato finale originale, una vera e propria tesi, sotto la guida di un relatore;
- ulteriori attività formative: che includono eventuali ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini e altre conoscenze funzionali all'inserimento lavorativo. Non è necessario prevedere CFU per ognuna di queste voci: ogni corso di studio farà in modo di inserire quelle attività che risultino coerenti e strumentali al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati. In ogni caso, il sistema informativo non "chiude" se in questa sezione non viene previsto almeno 1 CFU;
- tirocinio "esterno": presso aziende, enti, ordini professionali, ecc. È opportuno riservare un congruo numero di CFU ad attività di stage/tirocinio "esterno"

nel caso di corsi di studio di carattere specificamente professionalizzante, in modo da consentire l'acquisizione di quelle competenze indispensabili al completamento del profilo professionale di riferimento.

La tabella dedicata alle "altre attività formative" consente l'inserimento dei relativi CFU e segnala l'eventuale presenza di vincoli. Ovviamente, per le "altre attività formative" non viene richiesta l'indicazione di SSD:

MIUR Ministero dell'Università e della Ricerca: Ordinamenti didattici d'ateneo In collaborazione con CINECA

Università degli Studi di ---  
utente ---

CORSO XXX  
L-13 Scienze biologiche

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare		CFU min	CFU max	minimo da D.M.
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)		12	12	12
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	3	3	
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera			
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art.10, comma 5 lett. c				
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche			
	Abilità informatiche e telematiche			
	Tirocini formativi e di orientamento			
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro			
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art.10, comma 5 lett. d				
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)				

aggiorna

Sezione RAD. Schermata relativa all'inserimento delle "altre attività formative".

Come si è detto, costituisce vincolo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dei DDMM del 16 marzo 2007, l'attribuzione di un numero di CFU non inferiore a 12 (8 per i corsi di laurea magistrale) alle attività autonomamente scelte dallo studente. In ogni caso, è opportuno evitare numeri o intervalli di CFU troppo ampi, ammissibili solo se giustificati da motivazioni oggettive. A questo proposito, nel documento del 14 novembre 2007 il CUN ha invitato a non superare un incremento del 50% rispetto ai minimi previsti dai DDMM<sup>67</sup>. Ricordiamo che le attività a scelta dello studente devono essere da questi scelte in modo autonomo, e che non è consentito al corso di studio fornire un elenco "selezionato" di insegnamenti o attività fra cui effettuare la scelta.

Sebbene i DDMM non pongano limiti riguardo al numero di CFU da assegnare alla prova finale, il CUN ha fornito indicazioni specifiche, stabilendo l'obbligatorietà dell'attribuzione alla prova finale del corso di laurea di un numero di CFU non inferiore a 3, e di un numero di CFU significativamente superiore nei corsi di laurea magistrale. In ogni caso, il numero di CFU attribuito dovrà essere coerente con gli obiettivi formativi, con i risultati di apprendimento attesi e con il significato formativo e culturale della prova finale stessa dichiarati dal corso di studio.

<sup>67</sup> Documento del CUN del 14 novembre 2007 (*Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del DM 270/04*), p. 5: "Spesso gli ordinamenti attuali prevedono un numero di CFU a scelta dello studente considerevolmente maggiore rispetto a quello minimo previsto dalla norma, rendendo così difficile al CUN la formulazione del parere. Si è peraltro potuto constatare che nella maggioranza dei casi tali CFU non corrispondono a scelte libere degli studenti, ma mascherano scelte vincolate tra opzioni alternative. Pertanto si suggerisce di considerare ammissibili incrementi massimi non superiori al 50% dei minimi previsti dalla norma per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Incrementi superiori vanno adeguatamente motivati."

Il CUN si è espresso anche sulle voci relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle ulteriori attività formative (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini formativi ed altre esperienze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro), invitando a verificare la coerenza fra il numero di CFU attribuiti e gli obiettivi formativi del corso, tenendo anche conto, nel caso della lingua straniera, delle conoscenze richieste per l'accesso dal corso di studio. L'accento, ancora una volta, è posto sulla necessità di garantire percorsi formativi strutturati in maniera solida e coerente, evitando la presenza di elementi che non trovano giustificazione logica all'interno del percorso.

#### ***2.4 Il “simulatore dell'offerta formativa”***

Nella Sezione RAD della banca dati ministeriale è presente uno strumento di notevole utilità per le università, il “simulatore dell'offerta formativa”, che permette di generare curricula, assegnando i CFU a specifici SSD, simulando ciò che accadrebbe nel passaggio alla fase di attivazione del corso di studio. Il simulatore consente di verificare il soddisfacimento di alcuni vincoli ministeriali nella formulazione dell'offerta formativa: la verifica del rispetto di tali vincoli, infatti, non può essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nell'Ordinamento didattico, ma viene espletata in fase di attivazione del corso di studio, attraverso le informazioni che vengono inserite nella Sezione Off.F della banca dati. Tuttavia, è indispensabile che il corso di studio valuti e analizzi la congruenza delle scelte effettuate, in modo da poter operare eventuali correzioni prima della “chiusura dei lavori” sull'Ordinamento didattico.

In sede di attivazione, infatti, viene verificato:

- che corsi di laurea diversi appartenenti alla stessa classe o allo stesso gruppo di affinità condividano almeno 60 CFU per attività di base e caratterizzanti;
- che tutti i curricula di uno stesso corso di laurea condividano almeno 60 CFU;
- che corsi di studio diversi ma appartenenti alla stessa classe si diversifichino per almeno 40 CFU (primo livello) o 30 CFU (secondo livello). Tale diversificazione deve verificarsi fra ogni curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro<sup>68</sup>.

È particolarmente importante, dunque, rendersi conto di eventuali incongruenze già in fase di istituzione del corso di studio, onde evitare l'insorgere di ostacoli nel momento in cui si deve procedere alla fase di attivazione del corso. In ogni caso, è da evitare il riferimento a denominazioni o numero di curricula nell'Ordinamento didattico del corso: si tratterebbe di un'inutile limitazione, dato che l'attivazione dei curricula è di competenza della sede, fatti salvi i vincoli di cui sopra.

Una volta entrati nel simulatore il primo passaggio da effettuare è l'inserimento dei curricula. Per poter procedere con le verifiche, è necessario inserire le attività formative che si ha intenzione di attivare all'interno dei singoli curricula. Si inizia dalle attività formative di base. Sarà sufficiente selezionare i SSD da attivare all'interno del curriculum e indicare il numero definito di CFU da attribuire all'ambito disciplinare, nel caso in cui l'Ordinamento didattico avesse previsto per quell'ambito un intervallo di CFU. Il simulatore, dunque, richiederà di “sciogliere” tutti gli intervalli di CFU segnalati nell'Ordinamento. Nel caso in cui l'Ordinamento non avesse previsto per l'ambito disciplinare un intervallo, ma un valore preciso, occorrerà, ovviamente, rispettarlo, così come sarà necessario rispettare i vincoli di CFU attribuiti a eventuali raggruppamenti di SSD. Procedura analoga viene effettuata per le attività caratterizzanti e per quelle affini o integrative: vengono spuntati i SSD che si ha intenzione di attivare e si sostituisce l'intervallo di CFU indicato nell'Ordinamento con un numero preciso compreso nell'intervallo. Nella pagina dedicata alle altre attività formative viene indicato il numero di CFU che occorrono per raggiungere il totale di 180 (o 120) CFU. Terminata la fase di segnalazione dei SSD da attivare e di assegnazione di numeri precisi di CFU a tutte le attività formative ed ambiti disciplinari/raggruppamenti, si procede con

---

<sup>68</sup> DM 386/07, Allegato 1, Chiarimenti art. 1, comma 2.

l'attribuzione dei CFU ai singoli SSD. La verifica dei vincoli ministeriali viene eseguita sulla base dei CFU attribuiti ai singoli SSD; è, dunque, indispensabile effettuare questa assegnazione per poter procedere alla verifica. La maschera presenta il quadro generale delle attività formative, così come è stato inserito nella simulazione, e richiede di segnalare l'eventuale opzionalità di alcuni SSD. La tabella presenta la suddivisione fra attività di base, caratterizzanti e affini o integrative. Una volta attribuito a ogni SSD il rispettivo numero di CFU, si può procedere con le verifiche.

La verifica della condivisione di 60 CFU, come visto in precedenza, viene effettuata fra corsi di laurea affini appartenenti alla stessa classe e fra i curricula all'interno dello stesso corso. Nel primo caso (corsi appartenenti alla stessa classe e – quindi – ritenuti affini), per effettuare la verifica è indispensabile che anche gli altri corsi di studio coinvolti abbiano inserito i CFU relativi ai singoli SSD. Se i dati sono completi, i singoli SSD vengono confrontati e si procede alla somma dei CFU comuni. Le stesse considerazioni valgono per la verifica della differenziazione dei 40/30 CFU. L'esito positivo di queste verifiche fornisce al corso di studio la conferma della corretta progettazione del quadro delle attività formative.

### 3. ATTIVAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: REQUISITI NECESSARI E QUALIFICANTI

Nel capitolo precedente sono state esaminate le procedure e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per istituire i corsi di studio. Per l'effettiva erogazione delle attività formative previste dal corso di studio, una volta completato l'iter di istituzione, è necessario procedere con la fase legata all'attivazione del corso di studio.

#### *3.1 Procedure per l'attivazione dei corsi di studio*

L'attivazione dei corsi di studio richiede l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione della banca dati ministeriale (Sezione Off.F), ed è vincolata al rispetto di requisiti specifici, disciplinati dal DM 544/07 e dal DD 61/08. In attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del DM 270/04, il DM 544 del 31 ottobre 2007 stabilisce i requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei nuovi corsi di studio (attivati ai sensi del DM 270/04). Il Decreto Direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008 integra le disposizioni del DM 544/07, definendo nel dettaglio i requisiti di trasparenza.

Perché il corso di studio possa essere attivato, dunque, è necessario rispettare i requisiti necessari e inserire il corso nella Sezione Off.F della banca dati. Attraverso le procedure informatiche predisposte dal Ministero, si può già verificare il possesso di alcuni di questi requisiti; tale verifica deve essere "chiusa" entro il 15 maggio fino al 2010/2011, ed entro il 15 aprile a partire dal 2011/2012<sup>69</sup>. Gli altri requisiti necessari vengono verificati dai NVA, che predispongono apposita relazione. I corsi privi della relazione favorevole del NVA non possono essere inseriti nell'Off.F e, di conseguenza, non possono essere attivati<sup>70</sup>.

La fase "Off.F pubblica" riguarda l'effettivo funzionamento del corso di studio, ed è legata al rispetto dei requisiti di trasparenza. L'inserimento dei dati deve essere effettuato prima dell'avvio delle attività didattiche, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno<sup>71</sup>.

La possibilità di attivare i nuovi corsi di studio è subordinata, inoltre, alla garanzia della copertura degli insegnamenti con personale docente strutturato<sup>72</sup>: è indispensabile, infatti, che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU (60 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l'ateneo, o in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni. Nel calcolo, nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Questo requisito, dunque, è necessario ai fini dell'attivazione dei corsi di studio; da ciò deriva l'obbligo di definire la programmazione didattica con notevole anticipo rispetto ai tempi comunemente adottati dalle strutture didattiche.

Il documento che a livello locale corrisponde a questa fase è il Regolamento didattico del corso di studio, ma non è ancora chiaro il rapporto esistente tra le informazioni riportate in tale regolamento e quelle proprie della Sezione Off.F della banca dati. Non è chiaro, inoltre, se vi è, o se vi deve essere, una coerenza temporale tra questi adempimenti, che sono di tipo nazionale (Sezione Off.F) e di tipo locale (Regolamento didattico del corso di studio). Una maggiore chiarezza è importante per cercare di dare un ordine logico a tutti gli adempimenti didattici e amministrativi richiesti alle strutture didattiche. In questo periodo, soprattutto per la coesistenza di Ordinamenti degli studi con differenti normative e differenti tempistiche (DM 270/04 e DM 509/99), risulta molto difficile stabilire un quadro chiaro e con scadenze certe dei compiti delle strutture didattiche.

---

<sup>69</sup> DM 544/07, art. 9, comma 1.

<sup>70</sup> Art. 9, comma 2 del DM 270/04.

<sup>71</sup> Art. 1, comma 2, del DD 61/08.

<sup>72</sup> Art. 1, comma 9 dei DDMM 16 marzo 2007.



### ***3.2 I Requisiti necessari***

Quanto definito nel DM 544/07 si applica ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del DM 270/04. Per i corsi istituiti e attivati ai sensi del DM 509/99 si applica quanto stabilito dal DM 15 del 27 gennaio 2005, "Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi" e successive modifiche. Inoltre, anche tali corsi sono tenuti a rispettare tutti i requisiti richiesti dal DM 544/07<sup>73</sup>, con l'eccezione dei requisiti di docenza, per i quali si fa riferimento alle norme del DM 15/05 e successive modificazioni.

I requisiti necessari per l'attivazione stabiliti dal DM 544/07 sono suddivisi in cinque categorie:

- 1) Requisiti di trasparenza
- 2) Requisiti per l'assicurazione della qualità
- 3) Requisiti di docenza
- 4) Requisiti di strutture
- 5) Regole dimensionali relative agli studenti

#### **3.2.1 Requisiti di trasparenza**

I requisiti di trasparenza sono un insieme di informazioni che le università devono rendere disponibili per assicurare una corretta comunicazione nei confronti degli studenti e degli altri portatori di interesse. L'art. 2 del DM 544/07 aveva delegato a successivo decreto direttoriale il compito di definire nel dettaglio tali informazioni. L'articolo ha trovato attuazione nel DD n. 61 del 10 giugno 2008.

Le informazioni fornite dalle strutture didattiche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza sono soggette a verifica su due livelli: locale e nazionale. A livello locale, l'organo competente è il NVA, il cui intervento è richiesto in vari momenti. Il NVA è tenuto a verificare il possesso dei requisiti necessari (tra cui i requisiti di trasparenza) ai fini dell'attivazione del corso di studio; di conseguenza, dovrà verificare anche l'adeguatezza delle informazioni rese disponibili. Poiché tali informazioni possono essere soggette ad aggiornamenti nel corso dell'anno accademico, il NVA è chiamato a svolgere un'attività di valutazione anche *in itinere*, attraverso un monitoraggio costante. A livello nazionale, il Ministero provvederà a una verifica ex-post del possesso dei requisiti di trasparenza. Di tale verifica si tiene conto anche ai fini dell'attribuzione dei fondi ministeriali, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del DM 544/07.

Il DD 61/08 suddivide le informazioni che gli atenei devono rendere disponibili in due gruppi:

- 1.1 Informazioni sui corsi di studio, sugli insegnamenti e le altre attività formative
- 1.2 Altre informazioni

Quest'ultimo gruppo è suddiviso a sua volta, in "Informazioni sull'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale" e "Informazioni sulle Facoltà (o competenti strutture didattiche)".

Dunque, le informazioni per assicurare i requisiti di trasparenza fanno riferimento, principalmente, all'"unità di misura" della didattica, ossia al corso di studio, come suggerito, giustamente, da parte del CUN. Inoltre, si fa anche riferimento agli elementi fondanti e caratterizzanti il corso di studio, ossia agli insegnamenti. Successivamente, ci sono informazioni di contesto, riguardanti l'ateneo nel suo complesso, i servizi per gli studenti e le Facoltà.

---

<sup>73</sup> Art. 12, comma 1 del DM 544/07.

Il DD 61/08 riporta delle notazioni per distinguere le varie tipologie di informazioni richieste:

- la sigla (A) indica le informazioni da inserire in banca dati offerta formativa ad integrazione di quelle già riportate nella Sezione RAD e nella Sezione Off.F;
- la sigla (AA) indica le informazioni già inserite nelle Sezioni RAD e Off.F della banca dati che verranno rese disponibili nella Sezione Off.F pubblica;
- la sigla (B) indica le informazioni da riportare nei siti internet dell'ateneo, i cui indirizzi devono essere indicati in banca dati offerta formativa;
- la sigla (C) indica le elaborazioni ministeriali dei dati inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Dunque, il corso di studio che è stato regolarmente istituito e attivato non avrà necessità di fornire le informazioni contrassegnate da (AA) e quelle contrassegnate da (C), giacché queste sono già a disposizione del Ministero e transiteranno direttamente dalle Sezioni RAD e Off.F (o dall'ANS) nella Sezione Off.F pubblica. Si dovrà, invece, provvedere a comunicare le informazioni indicate come (A) e come (B), ad integrazione dei dati già forniti nelle fasi RAD (istituzione del corso di studio) e Off.F (attivazione del corso di studio).

Con la lettera (A) sono indicate informazioni che gli atenei sono obbligatoriamente tenuti a rendere disponibili, così come richieste dal DD 61/08; le informazioni di tipo (B), invece, presentano un certo grado di flessibilità, giacché il DD 61/08 riporta degli elenchi esemplificativi di informazioni. In altri termini, gli atenei sono esortati a inserire nell'Off.F pubblica tutte le informazioni che concorrano a delineare un quadro chiaro, trasparente ed esaustivo dell'offerta formativa erogata dalla sede, anche implementando o modificando l'elenco delle informazioni di tipologia (B). Ciò, ovviamente, non deve essere interpretato come libertà di non inserire, o inserire solo marginalmente, tale tipo di informazioni. Rappresenta, piuttosto, un momento in cui esercitare pienamente l'autonomia responsabile da parte delle sedi per migliorare, e non peggiorare, l'elenco delle informazioni di tipologia (B) riportate nel DD 61/08.

Questo decreto all'apparenza include una mole interminabile di dati di varia natura che devono essere resi pubblici. In realtà, se si considera che le informazioni di tipo (AA) sono già inserite nelle Sezioni RAD e Off.F della banca dati, che le informazioni di tipo (C) non devono essere inserite dagli atenei perché rappresentano elaborazioni ministeriali, rimangono soltanto le informazioni di tipo (A) e quelle di tipo (B). Le informazioni di tipo (A) da aggiungere, per di più, non sono molte ed alcune sono già state definite nella fase di attivazione dei corsi di studio. Quindi, si tratta di un adempimento meno gravoso di quanto potrebbe sembrare.

*- Informazioni sui corsi di studio*

Per quanto riguarda i corsi di studio, le informazioni (AA), già presenti in RAD e Off.F, che saranno riportate nella Off.F pubblica sono:

- la denominazione del corso
- la classe di appartenenza
- la sede in cui si svolgono le attività didattiche
- il titolo rilasciato
- il parere espresso dalle parti sociali
- i risultati di apprendimento attesi e le competenze da acquisire, definiti in base ai descrittori di Dublino;
- i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti dal corso
- l'utenza sostenibile
- l'eventuale articolazione in curricula
- l'eventuale tirocinio
- per la prova finale, le modalità di svolgimento dell'esame e i criteri di valutazione

Si tratta di informazioni già in possesso del Ministero e che, dunque, gli atenei non sono tenuti a comunicare nuovamente.

Tra le informazioni che invece occorre inserire, informazioni di tipo (A), rientrano i nominativi di tre "docenti di riferimento", sui quali si tornerà più avanti. Sono inoltre richiesti i nominativi dei tutor disponibili per gli studenti, suddivisi per tipologia. Si dovrà, dunque, indicare se si tratta di:

- a) docenti, oppure di
- b) soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. b, DL 105, 9 maggio 2003 (studenti dei corsi di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, del dottorato di ricerca), o ancora di
- c) ulteriori soggetti, autonomamente previsti nei Regolamenti di ateneo.

Le informazioni di tipo (C), cioè le elaborazioni ministeriali dei dati dell'ANS, vengono calcolate direttamente dal Ministero. Per i corsi di studio, tali informazioni riguardano l'incidenza degli abbandoni e i tempi medi di conseguimento del titolo. Bisogna anche riflettere sul fatto che queste ultime informazioni sono simili ad alcuni dati richiesti tra i requisiti per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio.

Nella banca dati ministeriale gli atenei devono indicare i propri siti internet, all'interno dei quali devono essere contenute indicazioni (informazioni di tipologia B) relative ad aspetti funzionali e informativi del corso di studio, quali:

- i prerequisiti consigliati o obbligatori per l'ammissione al corso e le prove di ammissione e/o di orientamento;
- le altre attività formative o professionali che consentono l'acquisizione di CFU;
- le tasse e i contributi universitari;
- l'organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento);
- i servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.);
- i nominativi dei rappresentanti degli studenti;
- la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi;
- la percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea e la percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché proseguono gli studi in altro corso universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere a una data professione;
- la sintesi dei risultati dei questionari somministrati agli studenti frequentanti.

Alcuni elementi di quest'ultimo elenco necessitano ancora di chiarimenti. Innanzitutto, in merito al primo punto, ricordiamo che le informazioni sull'ammissione erano, almeno in parte, già riportate nell'Ordinamento degli studi e quindi nella Sezione RAD della banca dati, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del DM 270/04. Inoltre, tutte le informazioni riguardanti l'accesso degli studenti sono riportate in maniera dettagliata nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Infine, questi dati ritornano anche tra i requisiti per l'assicurazione della qualità e, addirittura, tra i requisiti qualificanti. Questa ripetizione degli stessi elementi in più contesti non contribuisce di certo a semplificare la situazione.

Riguardo al secondo punto, è difficile, nella generalità dei casi, identificare a priori attività formative o professionali che consentano l'acquisizione di CFU. Ogni studente rappresenta un caso a sé, nel senso che possiede un background formativo pregresso altamente specifico, che dovrebbe essere esaminato singolarmente ai fini del riconoscimento. Da notare, infine, che gli ultimi tre punti di questo elenco sono elementi già considerati dal DM 544/07 a proposito dei requisiti per l'assicurazione della qualità.

Le informazioni sugli insegnamenti e sulle altre attività formative da inserire nella Sezione Off.F pubblica (A) sono:

- la codifica utilizzata dall'ateneo (ANS);
- la denominazione dell'insegnamento/attività formativa;
- l'eventuale articolazione in moduli e il loro numero;
- il o i (se più di uno) SSD di riferimento;
- il docente responsabile, con l'indicazione se si tratti di docente universitario, e in questo caso è richiesto di segnalare la qualifica e l'ateneo di appartenenza, oppure di docente non universitario;
- il numero dei CFU attribuiti all'insegnamento/attività formativa;

Tutte queste informazioni (tranne la codifica dell'insegnamento) sono riportate nel Regolamento didattico del corso di studio. In effetti, anche la copertura degli insegnamenti (e quindi i docenti responsabili dell'insegnamento) deve essere riportata nel Regolamento didattico del corso di studio, almeno sulla base dei nuovi contenuti dello stesso ai sensi del DM 386/07 (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.5). Bisogna riflettere sul fatto che l'attribuzione dei carichi didattici ai docenti da parte delle Facoltà deve essere notevolmente anticipata, e deve essere contemporanea alla fase di programmazione didattica.

Ai sensi del DD 61/08<sup>74</sup>, per insegnamento o altra attività formativa si intende qualsiasi attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, che sia oggetto di valutazione verbalizzata e alla quale sia associata una votazione o giudizio. Ciò implica che i singoli moduli che costituiscono gli esami integrati non vengono considerati come entità autonome, almeno dal punto di vista del carico didattico assegnato ai rispettivi docenti.

Inoltre, per le altre informazioni di tipo (A) relative agli insegnamenti e alle altre attività formative, che devono essere necessariamente inserite,

- con riferimento alle 25 ore di impegno complessivamente richiesto allo studente per ogni CFU, occorre specificare il numero di ore riservate allo studio personale, o ad altre attività individuali, e il numero di ore dedicate ad attività didattiche assistite, con la suddivisione fra ore riservate ad attività in aula e ore riservate ad attività in laboratorio;

La ripartizione delle ore relative al CFU tra lezioni frontali (o altre attività didattiche assistite) e studio individuale doveva già essere prevista dagli atenei a livello del Regolamento didattico di Ateneo (parte generale, nel caso ci sia una omogeneità al riguardo a livello di ateneo), o a livello dell'Ordinamento (ma questo è meno frequente e comunque non specificamente richiesto dal CUN), o a livello del Regolamento didattico del corso di studio (più frequente).

Inoltre, è necessario indicare (tipologia A):

- il corso o i corsi di studio per i quali l'insegnamento costituisce un'attività di base o caratterizzante. È necessario che i SSD dell'insegnamento corrispondano a quelli inseriti dall'ateneo nella Sezione Off.F;

A questo proposito ci sono delle perplessità. Fino ad ora l'unità di riferimento è stata considerata il corso di studio, che, nel suo interno, include gli insegnamenti. In questo caso, invece, l'unità di riferimento principale diventa l'insegnamento, nel senso che esso può far parte di più corsi di studio. Ovviamente lo stesso insegnamento può rappresentare un'attività formativa di base e caratterizzante per più corsi di studio (si pensi ai corsi di studio "affini" che

---

<sup>74</sup> Allegato al DD n. 61/08, punto 1.2.

condividono almeno 60 CFU per attività di base e caratterizzanti comuni), ma l'obiettivo principale dei requisiti di trasparenza è di rendere pubbliche, in maniera chiara, le informazioni più importanti per gli studenti perché essi comprendano l'architettura e il funzionamento dei corsi di studio.

Lo studente, infatti, è interessato a capire quali sono gli insegnamenti del "proprio" corso di studio, ed è sicuramente meno interessato al fatto che l'insegnamento costituisca attività di base o caratterizzante per altri corsi di studio. Rendergli noto che lo stesso insegnamento soddisfa i requisiti di altri corsi di studio potrebbe confondergli le idee. Sembra, piuttosto, che i requisiti di trasparenza includano informazioni anche per altri soggetti, interni ed esterni all'università, che siano in grado di "decriptarle" opportunamente. Ma tutto ciò è un'altro discorso.

Ulteriori informazioni da fornire sono (tipologia A):

- la Facoltà o la struttura didattica competente;
- la lingua di base utilizzata per l'insegnamento (se diversa dall'italiano);
- l'indirizzo internet dell'ateneo dove sono reperibili le ulteriori informazioni.

A quest'ultimo indirizzo internet devono essere associate indicazioni atte a caratterizzare l'insegnamento/attività formativa in maniera adeguata. Si tratta di informazioni quali (B):

- il programma, eventualmente suddiviso tra i vari moduli;
- i curricula scientifici del docente responsabile e degli eventuali altri docenti coinvolti nelle attività didattiche;
- i risultati d'apprendimento previsti;

Questi ultimi non sono i risultati di apprendimento previsti dal corso di studio (riportati nell'Ordinamento, Sezione RAD, a proposito dei descrittori di Dublino), ma quelli relativi ad ogni singolo insegnamento.

- le eventuali propedeuticità;
- l'anno di corso in cui l'insegnamento/attività didattica è inserito;
- i testi di riferimento;
- le modalità di erogazione (tradizionale, a distanza, mista);
- la sede di svolgimento delle attività didattiche (indicando aula, indirizzo, ecc.);
- le modalità di organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.);
- le modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa);
- i metodi di valutazione utilizzati (prova scritta, orale, ecc.);
- dati statistici relativi alle votazioni d'esame;
- le date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche;
- le eventuali attività di supporto alla didattica (specificandone il tipo e gli orari);
- gli orari di ricevimento docenti;
- il calendario delle prove di esame.

*- Altre informazioni*

Sempre all'indirizzo internet dell'ateneo devono essere reperibili varie informazioni sull'ateneo e per gli studenti. Tali indicazioni devono fornire un'adeguata descrizione della configurazione complessiva dell'ateneo e dei servizi per gli studenti, con riferimento specifico a elementi quali (B):

- la sede dell'ateneo;
- il calendario accademico;

- l'organizzazione generale (organi di governo, strutture didattiche e scientifiche);
- i servizi di sostegno di ateneo (orientamento, mobilità, diritto allo studio, tirocinio-stage, job-placement, ecc.);
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- gli altri Regolamenti di ateneo di interesse per gli studenti;
- le procedure di immatricolazione;
- gli alloggi, indicando il costo medio per studente;
- la ristorazione e il servizio mensa;
- i servizi medici per gli studenti;
- i servizi per gli studenti con esigenze speciali;
- le assicurazioni;
- i servizi di sostegno economico agli studenti (ivi incluse le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti);
- i servizi di segreteria;
- le strutture e i servizi di supporto alla didattica (tutorato, ecc.);
- i programmi di mobilità internazionale;
- i servizi per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale;
- i corsi di lingua, di informatica, o altri (non specifici dei singoli corsi di studio);
- le attrezzature sportive;
- le attività culturali e sociali;
- i rappresentanti degli studenti;
- le Associazioni studentesche.

Il Ministero renderà disponibile (C) il costo della vita nel territorio dell'ateneo, calcolato sulla base dell'indice dei prezzi ISTAT.

Per quanto riguarda le Facoltà (o competenti strutture didattiche), le informazioni già inserite in RAD e Off.F (AA) sono:

- la sede amministrativa;
- il decreto rettorale di istituzione.

Ovviamente, non è necessario comunicare queste informazioni al Ministero, perché già inserite in banca dati.

Il sito dell'ateneo dovrà contenere ulteriori indicazioni, relative a elementi quali (B):

- la mappa delle strutture e delle sedi: aule, laboratori didattici, Presidenza, servizi, ecc.;
- l'organizzazione interna: Presidenza e organi di coordinamento della didattica;
- i servizi per la didattica e per gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc.);
- i rappresentanti degli studenti.

Bisognerebbe riflettere sul fatto che tutte queste informazioni sono rivolte agli studenti e alle loro famiglie per districarsi nel complesso sistema della formazione universitaria. La vera unità di riferimento del percorso formativo è senza dubbio rappresentata dal corso di studio. Potrebbe, quindi, generare confusione nello studente la descrizione della Facoltà, con tutte le sue caratteristiche, in aggiunta ai corsi di studio, soprattutto nel caso di Facoltà molto eterogenee. In questi casi, infatti, è molto probabile che lo studente, durante l'intero percorso formativo, abbia a che fare solo con il corso di studio e quasi per nulla con la Facoltà di riferimento.

### 3.2.2 Commenti ufficiali ai requisiti di trasparenza

Il testo definitivo del DD sui requisiti di trasparenza è il risultato di un accurato processo di consultazione di vari organi. Secondo quanto disposto dal DM 544/07<sup>75</sup>, infatti, la D.G.U. ha consultato preventivamente il CUN, la CRUI e il CNSU.

- *Parere CUN*

I testi del CUN al riguardo sono il documento prot. 687 del 04/04/08, parere relativo alla bozza di decreto comunicata con nota D.G.U. prot. 92 del 13 marzo 2008, e il documento prot. 1618 del 16 luglio 2008, mozione successiva alla pubblicazione del DD 61/08.

Il CUN ha partecipato attivamente, come è ovvio, alla revisione della bozza del DD sui requisiti di trasparenza nel mese di marzo 2008. I commenti effettuati sono ben articolati e ponderati, anche alla luce del fatto che i componenti del CUN sono in gran parte docenti, e quindi consapevoli delle varie problematiche della didattica. Il giudizio espresso è favorevole, e si constata l'avvio di un processo che porterà gradualmente a una maggiore trasparenza e a una maggiore rintracciabilità delle informazioni. Il CUN ha suggerito una serie di modifiche, per la maggior parte recepite nella stesura finale del decreto. Rientra fra i consigli accolti la modifica dell'ordine delle informazioni richieste: i punti relativi ai corsi di studio, che nella bozza erano inseriti in coda alle "Altre informazioni", sono infatti stati spostati all'inizio del testo, in modo da dare una maggiore rilevanza al corso di studio come oggetto principale di interesse<sup>76</sup>. Inoltre, nel testo del decreto sono state effettuate delle correzioni e sono stati modificati o eliminati dei punti che venivano ritenuti fuorvianti dal CUN. Vi sono, tuttavia, dei suggerimenti che non sono stati accolti, come quello di indicare quali informazioni fossero obbligatorie e quali no<sup>77</sup>. Soprattutto, però, non viene recepito l'invito a rendere pubblico il Regolamento didattico del corso di studio e gli eventuali altri Regolamenti relativi alla didattica.

Il principale suggerimento recepito dal MIUR ha riguardato la centralità del corso di studio, e ciò è sicuramente giusto. Tuttavia, il suggerimento, altrettanto fondamentale, di rendere pubblico il documento che caratterizza funzionalmente il corso di studio, ossia il Regolamento didattico, non è stato recepito, e le ragioni del rifiuto sono ignote. In questo modo, però, le strutture didattiche sono costrette a lavorare più volte, con il rischio della duplicazione dei dati e della non coerenza degli stessi. Tutto ciò va a scapito sia della chiarezza dell'informazione, sia della "pazienza" dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.

- *Parere CRUI*

Anche per quanto riguarda la CRUI, il parere espresso con documento dell'8 aprile 2008 sulla stessa bozza di decreto trasmessa il 13/03/08 è sostanzialmente positivo, anche in virtù

---

<sup>75</sup> Art. 2, comma 1 del DM 544/07.

<sup>76</sup> Documento prot. 687 del 04/04/08, p. 2:

"Sempre nell'ottica sopra indicata il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che il punto 2.3 del Decreto, relativo alle *Informazioni sui corsi di studio*, non possa trovare generica collocazione sotto la voce 2. *Altre informazioni*, ma debba essere posto all'inizio e comunque anticipato rispetto al punto 1. *Informazioni sui singoli insegnamenti*, dato che i più significativi requisiti di qualità e trasparenza fanno riferimento ai corsi di studio nel loro complesso e che sui percorsi formativi da essi offerti si concentra l'attenzione degli studenti e dei soggetti interessati."

<sup>77</sup> Documento prot. 687 del 04/04/08, p. 3:

"L'espressione *"..... sono evidenziate, per ogni insegnamento, indicazioni atte a caratterizzarlo in maniera adeguata, quali"* appare soltanto esemplificativa e non cogente per nessuna delle voci elencate, anche se talune di esse devono essere considerate davvero necessarie.

Si ritiene pertanto preferibile, in questo caso come in tutti i casi in cui ricorra analoga espressione, reintrodurre la precedente formulazione distinguendo nell'elencazione le voci ritenute indispensabili da quelle lasciate alla scelta e alla responsabilità dell'ateneo."



delle modifiche effettuate rispetto alle precedenti stesure del testo. In precedenza, infatti, la CRUI aveva espresso preoccupazione sulle informazioni da inserire, in forma ingiuntiva, nel sito internet dell'ateneo, considerate come un ulteriore obbligo a carico delle università e un limite alla loro autonomia.

In merito all'elenco delle informazioni da rendere reperibili sul sito internet di ateneo, la posizione della CRUI è stata, dunque, differente rispetto a quella del CUN. Il parere della CRUI è stato di carattere meno tecnico e più politico. I Rettori si sono preoccupati di difendere l'autonomia delle sedi nella pubblicizzazione dei dati riguardanti la didattica e hanno fortemente osteggiato l'insieme delle informazioni che il MIUR, nella prima versione del DD, imponeva di rendere pubbliche. Infatti, dopo l'intervento della CRUI, gli elenchi di queste informazioni, di tipologia (B), diventano liste esemplificative di dati che gli atenei possono modificare e/o integrare, ma sempre con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza dell'offerta formativa erogata.

- *Parere CNSU*

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha espresso il proprio parere in merito alla bozza di decreto con documento del 31 marzo 2008, e ha, inoltre, reso pubblico un altro documento in data 3 luglio 2008, in cui riporta la propria posizione rispetto al DD 61/08. In quest'ultimo documento, il CNSU si esprime in maniera molto positiva sul testo definitivo, ritenendolo un importante passo in avanti verso una maggiore trasparenza del sistema universitario e per la realizzazione di un serio patto formativo fra studente e ateneo, nell'ottica di una formazione a misura di studente. Tale prospettiva è in linea con quanto contenuto nella Dichiarazione di Londra<sup>78</sup>.

Inoltre, il CNSU dichiara il proprio impegno a segnalare casi di informazioni non adeguate fornite a studenti, ritenendosi "soggetto qualificato e portatore degli interessi dei principali stakeholders dell'università: gli studenti"<sup>79</sup>. In maniera particolare, però, il CNSU lamenta la natura non prescrittiva degli elenchi di informazioni da inserire nei siti degli atenei, che dovrebbero garantire un'adeguata ed esaustiva informazione degli studenti. Infine, il CNSU, come il CUN, ritiene indispensabile la pubblicazione del "Regolamento didattico del corso di studio"<sup>80</sup>, giacché, come ribadito nel documento del 03/07/08, esso riassume "le condizioni essenziali del patto formativo"<sup>81</sup>.

Gli studenti, dunque, chiedono che gli elenchi di informazioni da rendere pubbliche abbiano carattere prescrittivo. Anche il CUN aveva sollevato perplessità sugli elenchi di informazioni aventi solo carattere esemplificativo. Sia gli studenti che i componenti del CUN vorrebbero, invece dell'elenco lunghissimo di informazioni di tipologia (B) proposte dal MIUR, un elenco, magari più breve e significativo, di informazioni indispensabili per assicurare trasparenza all'esterno. Gli studenti, inoltre, concordano con il CUN sulla necessità che il Regolamento didattico del corso di studio venga reso pubblico.

- *Conclusioni sui requisiti di trasparenza*

Le informazioni richieste dal MIUR ai fini dell'istituzione ed attivazione dei corsi di studio sono sempre più dettagliate, allo scopo di garantire la qualità e sostenibilità dei corsi di studio. Una comunicazione efficace, fondata su informazioni esaustive, garantisce trasparenza nei confronti degli studenti. Tuttavia, si presentano alcune questioni, che molto probabilmente creeranno ancora più confusione tra docenti e studenti.

---

<sup>78</sup> Documento del 03/07/08, p. 2.

<sup>79</sup> Ibidem.

<sup>80</sup> Documento del 31/03/08, p. 2:

"Art. 2.3: Si ritiene doveroso richiedere agli atenei la pubblicazione dei regolamenti di corso. Si suggerisce, altresì, l'inserimento di un ulteriore punto ove si richieda che gli atenei esplicitino il carico di tesi gestite dai docenti del corso, i criteri per l'assegnazione della tesi e le modalità di attribuzione del punteggio di laurea nonché il calcolo della media"

<sup>81</sup> Documento del 03/07/08, p. 2.

I primi problemi sono dovuti alla metodologia seguita, nel senso che il DD ha avuto lunga gestazione e sembra quasi sganciato dal DM 544/07, del quale invece fa parte integrante; subentrano, poi, le criticità in merito all'ordine e alla natura delle informazioni che, come già si è detto, sono spesso disomogenee tra loro. Ancora, si rileva la poca chiarezza sulle interrelazioni esistenti con i documenti ufficiali delle strutture didattiche, ossia gli Ordinamenti, i Regolamenti didattici del corso di studio e i Manifesti. Infine, emerge confusione sulla tempistica. Basti pensare che molte delle informazioni richieste per garantire i requisiti di trasparenza richiedono un notevole anticipo della programmazione didattica da parte delle Facoltà e dei Consigli di corso di studio. Gli adempimenti e la tempistica delle deliberazioni delle strutture didattiche cambiano: ne sono tutti consapevoli?

### 3.2.3 Requisiti per l'assicurazione della qualità

I requisiti per l'assicurazione della qualità includono gli indicatori di efficienza e gli indicatori di efficacia. Entrambi, come del resto accade nel caso degli altri requisiti, devono essere verificati da parte dei NVA ai fini dell'attivazione dei corsi di studio. L'art. 3 del DM 544/07 stabilisce che le università debbano garantire adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio. A tal fine, il NVA verifica la sussistenza di requisiti che prendano in considerazione degli indicatori di efficienza e di efficacia, secondo quanto riportato nell'Allegato A dello stesso decreto.

Gli indicatori di efficienza sono:

- l'efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all'art. 6 (dello stesso decreto<sup>82</sup>);
- il sistema qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;
- la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

In merito agli indicatori di efficienza, vi sono delle questioni ancora aperte. Innanzitutto, non è chiaro come debba essere effettuato il calcolo relativo all'impegno medio annuo effettivo per docente. In realtà, non aiuta quanto riportato, a questo proposito, nel DOC 7/07 del CNVSU, a pagina 9: "Indicatori utilizzabili a questo fine sono il numero medio di crediti erogati o il numero medio di crediti erogati per studente (determinato pesando i crediti erogati per il numero di studenti iscritti all'insegnamento); questi indicatori possono poi essere dettagliati con riferimento ai soli docenti di ruolo". Inoltre, il numero medio annuo di CFU acquisiti/studente è relativo all'insegnamento erogato da un determinato docente o da un insieme predeterminato di docenti? Diversamente, non avrebbe senso il fatto che la stessa voce (numero medio annuo di CFU acquisiti/studente) sia anche riportata tra gli indicatori della regolarità dei percorsi formativi.

In ogni caso, un aspetto certo dovrebbe essere la distinzione tra impegno del docente in termini di insegnamento (che è una misura dell'efficienza dell'utilizzo del personale docente) e il numero di CFU acquisiti dallo studente (che è una misura dell'efficienza della didattica all'interno della regolarità dei percorsi formativi). Si potrebbe pensare a una correlazione tra questi due indicatori ma, in ogni caso, è necessario riflettere attentamente. Bisogna anche fare attenzione al fatto che il CFU rappresenta, a tutti gli effetti, una misura del carico di lavoro dello studente ed è "pericoloso" correlare questo parametro con l'insegnamento.

---

<sup>82</sup> L'art. 6 del DM 544/07 riguarda le regole dimensionali relative agli studenti,.

Infine, non è chiaro cosa si intenda per “sistema qualità”, né a cosa ci si riferisca esattamente con “presidio di ateneo riconosciuto dal CNVSU”. Non è chiaro, infatti, a quale modello di valutazione della qualità si debba far riferimento in questo contesto.

Gli indicatori di efficacia, secondo quanto riportato nel testo del suddetto Allegato A (DM 544/07), sono:

- gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 3/04 del CNVSU;
- la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

Sorprende come vari elementi (o indicatori) siano riportati più volte nel contesto della normativa che regola l’offerta formativa. Ad esempio, il DM 270/04 prevede obbligatoriamente la verifica della preparazione ai fini dell’accesso ai corsi di studio di I e di II livello. Cosa si intende qui per “strumenti di verifica della preparazione...”? Si deve entrare nel merito degli strumenti utilizzati per la verifica della preparazione, ossia test, colloqui ed altro, oppure si intende che il requisito di efficacia è soddisfatto se sono comunque previsti degli strumenti per la verifica della preparazione? È anche importante riflettere sul fatto che nella normativa la stessa informazione è ripetuta più volte, e in vari contesti. Infatti, l’aspetto delle conoscenze richieste per l’accesso (e la loro verifica) deve essere riportato una prima volta nell’Ordinamento degli studi, poi deve essere esplicitato meglio nel Regolamento didattico del corso di studio, quindi ritorna tra i requisiti di trasparenza che caratterizzano il corso di studio, poi è presente tra i requisiti di efficacia ed infine riappare tra i requisiti qualificanti. Non è chiaro se si tratti sempre dello stesso dato o di aspetti diversi della stessa informazione.

In merito ai requisiti per l’assicurazione della qualità, risulta evidente la necessità di disporre di dati affidabili e aggiornati per poter definire in maniera attendibile i vari indicatori. In particolare, occorrerebbe poter fare affidamento su di un sistema efficiente e tempestivo di raccolta dati relativi all’impegno dei docenti, sia in riferimento alla Facoltà che al corso di studio, alle performance di studenti e laureati, e alla valutazione degli insegnamenti e dei corsi di studio. Inoltre, nonostante le perplessità sollevate sopra, è indispensabile che i singoli atenei si attivino per costituire e rendere operativo un presidio di ateneo volto all’assicurazione della qualità, e che questo sia riconosciuto dal CNVSU.

È comunque molto importante ciò che il CONVUI (Coordinamento Nuclei di Valutazione delle Università Italiane) ha evidenziato a questo proposito: in che rapporto si pongono i requisiti per l’assicurazione della qualità con i requisiti di trasparenza? Inoltre, in che rapporto si pongono i requisiti per l’assicurazione della qualità (requisiti necessari) con i requisiti qualificanti (il cui possesso non è necessario, ma consigliato, ai fini dell’attivazione dei corsi di studio)? E poi, volendo complicare ulteriormente la questione, in che rapporto si pongono tutti questi elementi con gli Indicatori della programmazione triennale<sup>83</sup> che pure mirano alla razionalizzazione e alla qualificazione dell’offerta formativa? Non si potrebbe semplificare il quadro normativo in questa fase di avvio tumultuoso di riforma della riforma cercando un quadro “minimo, chiaro e coerente” di elementi che caratterizzino la qualità di un corso di studio? Il sospetto è che la situazione complessiva sia chiara a pochi, o pochissimi addetti ai lavori, mentre la maggior parte del mondo universitario, docenti, studenti e amministrativi, sia ben lungi dall’aver chiaro il quadro complessivo di ciò che sta avvenendo.

### 3.2.4 Requisiti necessari di docenza

---

<sup>83</sup> Si tratta di criteri e parametri contenuti nel DM n. 506/07.

I requisiti necessari relativi alla docenza fanno riferimento al personale dell'ateneo effettivamente disponibile, impegnato esclusivamente in un singolo corso di studio; questo, ai fini di un calcolo quantitativo. È un importante segnale che si faccia riferimento al personale docente di tutto l'ateneo ai fini dell'erogazione della didattica nei singoli corsi di studio, anche se poi questa novità viene in parte, o quasi completamente, vanificata dal rientro in gioco delle Facoltà. Il Ministero, infatti, ha reso disponibile, nella Sezione della banca dati denominata "Pre-Off.F", una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei singoli corsi di studio in cui si fa riferimento all'insieme dei docenti presenti in una determinata Facoltà. Questa tappa, che precede l'attivazione vera e propria dei corsi di studio, è definita "**verifica della sostenibilità teorica**". Il non superamento di questa fase, che è abbastanza automatica in quanto gli elementi in gioco sono quasi completamente gestiti dalla banca dati (si parla, infatti, di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio), preclude l'attivazione del corso di studio in esame.

Anche i NVA sono chiamati a verificare il possesso dei requisiti di docenza. In particolare, essi dovranno verificare:

- che i docenti indicati siano effettivamente impegnati nei corsi di studio;
- che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU per i corsi di laurea e ad almeno 60 CFU per i corsi di laurea magistrale siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l'ateneo, o in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni<sup>84</sup>;
- l'ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo necessaria per sostenere tutti gli insegnamenti.

Questa fase, che è successiva a quella precedente di autovalutazione della sostenibilità, va sotto il nome di "**verifica della sostenibilità effettiva**" dei corsi di studio. A questo fine il NVA esprime un parere vincolante ai fini dell'attivazione del corso di studio.

Occorre fare attenzione, poichè la sussistenza dei requisiti di docenza viene verificata attraverso tre tipologie di analisi:

- i. un'analisi quantitativa, che prende in considerazione il numero di docenti disponibili e ha come unità di riferimento il corso di studio;
- ii. un'analisi qualitativa, che riguarda la copertura dei SSD, corrispondenti ad attività formative di base e caratterizzanti, e ha come unità di riferimento la Facoltà;
- iii. un'analisi qualitativa avanzata, che considera la copertura degli insegnamenti all'interno del corso di studio.

Per effettuare quest'ultima tipologia di analisi, tuttavia, occorre disporre delle informazioni contenute nel Regolamento didattico del corso di studio, che esplicita le attività formative previste negli Ordinamenti sotto forma di insegnamenti.

*- Analisi quantitativa: numero dei docenti*

Da un punto di vista puramente quantitativo, viene richiesta la presenza di 4 docenti per anno di corso. Sono necessari, dunque, 12 docenti nei corsi di laurea e 8 docenti nei corsi di laurea magistrale.

La normativa prevede anche delle eccezioni. Innanzitutto, per i corsi di studio omologhi o per i corsi di laurea successivi al primo tra di loro affini la quota minima scende a 3 docenti per anno. In realtà, in un primo momento era stato ipotizzato che la presenza di un secondo corso di studio nell'ambito della stessa classe comportasse, in tutti i casi, la riduzione di un'unità di docenza per anno (come accadeva con il DM 15/05). Invece ciò si verifica soltanto nel caso di corsi di studio – sia di I che di II livello – replicati (ossia di corsi di studio aventi lo stesso Ordinamento, che risulta replicato al momento dell'attivazione e quindi in Off.F), oppure nel caso dei corsi di laurea (I livello) affini tra loro. Non è invece applicabile la riduzione di una unità di docenza per anno nel caso di corsi di laurea non affini tra loro. Inoltre, nei casi di trasformazione graduale dei corsi di studio sono richiesti 4 docenti/anno

---

<sup>84</sup> Art. 1, comma 9 dei DDMM del 16 marzo 2007.

trasformato, assicurando per gli anni ancora attivi ai sensi del DM 509/99 la relativa docenza secondo quanto previsto dal DM 15/05.

Nel calcolo del numero dei docenti necessari per l'attivazione di un corso di studio occorre, tuttavia, tenere in considerazione anche la numerosità degli studenti, che è specifica per ogni classe di corso di laurea e di laurea magistrale. In altri termini, il numero di 4 docenti per anno di corso non vale in senso assoluto, ma deve essere rapportato al numero di studenti immatricolati al corso di studio. È quindi importante il rapporto docenti/studenti e, di conseguenza, la numerosità degli immatricolati, che non deve superare la numerosità massima prevista per una data classe di laurea. Nel caso in cui si superi questo limite, bisogna aumentare, in proporzione, il numero dei docenti necessari.

Come si calcola la numerosità degli immatricolati? Il calcolo viene effettuato in fase Pre-Off.F, prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento, e si esegue nel seguente modo:

- per i corsi di studio già attivi, corrisponde al valore inferiore tra la media degli immatricolati al triennio precedente e il valore dell'ultimo anno accademico;
- per i corsi di nuova attivazione, corrisponde alla numerosità massima prevista per la classe;
- per i corsi ad accesso programmato di cui alla legge n. 264/99, essa corrisponde al numero dei posti disponibili.

In realtà, nella Sezione Pre-Off.F bisogna indicare l'utenza sostenibile, che viene autonomamente determinata dalle sedi. Essa, dunque, può superare la numerosità degli immatricolati se la struttura didattica dispone di docenti a sufficienza. Quando la numerosità degli studenti eccede quella massima specifica della classe di laurea, la normativa richiede un'integrazione nel numero dei docenti necessari per garantire la sostenibilità del corso. In questo caso, i corsi di studio, sia quelli istituiti ai sensi del DM 270/04, sia quelli istituiti ai sensi del DM 509/99, sono tenuti ad aumentare il numero di docenti disponibili in maniera proporzionale al numero di immatricolati, secondo la formula:

$12 + (9 \times W)$  per i corsi di laurea, e

$8 + (6 \times W)$  per i corsi di laurea magistrale,

dove W costituisce una variabile, determinata come segue:

$$W = \frac{\text{Immatricolati}}{\text{Numerosità massima}} - 1$$

Ad esempio, in un corso di laurea con 200 immatricolati, la cui classe prevedeva una numerosità massima di 150 immatricolati, W sarà uguale a  $200/150 - 1 = 0,33$ . Di conseguenza, il numero di docenti necessari sarà:

$$12 + (9 \times 0,33) = 12 + 2,97 = 15$$

*- Analisi qualitativa: copertura dei SSD*

Nel caso dell'analisi qualitativa, gli atenei devono assicurare la copertura dei SSD da attivare per le attività formative di base e caratterizzanti per almeno il 50%, sia nel caso dei corsi di laurea, sia nel caso dei corsi di laurea magistrale. Il calcolo della copertura viene effettuato come previsto per i corsi istituiti ai sensi del DM 509/99, ossia è riferito alle classi di laurea attivate in Facoltà (e quindi ai SSD attivati nelle classi) e ai docenti afferenti alla Facoltà.

Per chiarire le procedure di calcolo, il CNVSU, nel DOC 3/04, fornisce un esempio<sup>85</sup> che, pur essendo riferito a corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99, vale ugualmente per i corsi da istituire ed attivare ai sensi del DM 270/04.

In una Facoltà di Giurisprudenza X dell'Università Y sono attivi due corsi di studio di primo livello, uno afferente alla classe 2 ("Scienze dei servizi giuridici") e uno alla classe 31 ("Scienze giuridiche"), e due corsi di studio di secondo livello, uno afferente alla classe 22/S ("Giurisprudenza") e uno alla classe 60/S ("Relazioni internazionali"). Il calcolo della percentuale di copertura dei SSD viene condotto distintamente per i corsi di studio di primo

---

<sup>85</sup> DOC 3/04 CNVSU, punto 3.1, p. 5 e seguenti.

livello e per i corsi di studio di secondo livello. Nei due corsi di studio di primo livello vengono offerti complessivamente 28 SSD, come risulta dalla tabella:

*Settori offerti nelle classi 2 e 31, docenti necessari, docenti presenti e grado di copertura*

N.	SETTORE	Classe 2	Classe 31	Docenti necessari	Docenti presenti	Grado di copertura
1	IUS/01	1	1	2	9	1
2	IUS/02	1		1	0	0
3	IUS/03	1		1	0	0
4	IUS/04	1	1	2	5	1
5	IUS/05	1		1	2	1
6	IUS/06	1		1	0	0
7	IUS/07	1	1	2	4	1
8	IUS/08	1	1	2	5	1
9	IUS/09	1		1	0	0
10	IUS/10	1	1	2	4	1
11	IUS/12	1		1	1	1
12	IUS/13		1	1	3	1
13	IUS/14	1		1	0	0
14	IUS/15		1	1	5	1
15	IUS/16		1	1	7	1
16	IUS/17		1	1	5	1
17	IUS/18	1	1	2	7	1
18	IUS/19	1	1	2	3	1
19	IUS/20	1	1	2	5	1
20	IUS/21	1		1	0	0
21	SECS-P/01	1		1	2	1
22	SECS-P/02	1		1	0	0
23	SECS-P/03	1	1	2	1	0,5
24	SECS-S/01	1		1	0	0
25	SECS-S/03	1		1	0	0
26	SPS/07	1		1	0	0
27	SPS/09	1		1	0	0
28	SPS/12	1		1	0	0
Totale		24	13			15,5

Il valore della colonna "Docenti necessari" viene incrementato di un'unità per ogni classe in cui è presente il SSD considerato. Nell'esempio riportato potrà, quindi, essere uguale a 1 o a 2 (essendo solo 2 le classi attivate). Nella colonna "Docenti presenti" è riportato il numero di docenti di ruolo afferenti al SSD considerato effettivamente presenti in Facoltà. Nell'ultima colonna, il grado di copertura viene indicato con 1 se il numero di docenti presenti in Facoltà è uguale o superiore al numero di docenti necessari, altrimenti viene espresso dal rapporto tra il numero dei docenti presenti in Facoltà e il numero dei docenti necessari. Come evidenziato dalla tabella, il calcolo della copertura è riferito a ciascun SSD.

Il grado di copertura della singola classe è uguale alla media aritmetica del grado di copertura dei singoli SSD effettivamente offerti: si sommano i gradi di copertura dei singoli SSD offerti e si divide il numero ottenuto per il numero dei SSD stessi.

Nell'esempio, la classe 2 offre 24 SSD:

Settori offerti nella classe 2, docenti necessari, docenti presenti e grado di copertura

N.	SETTORE	Classe 2	Classe 31	Docenti necessari	Docenti presenti	Grado di copertura
1	IUS/01	1	1	2	9	1
2	IUS/02	1		1	0	0
3	IUS/03	1		1	0	0
4	IUS/04	1	1	2	5	1
5	IUS/05	1		1	2	1
6	IUS/06	1		1	0	0
7	IUS/07	1	1	2	4	1
8	IUS/08	1	1	2	5	1
9	IUS/09	1		1	0	0
10	IUS/10	1	1	2	4	1
11	IUS/12	1		1	1	1
12	IUS/13		1	1	3	1
13	IUS/14	1		1	0	0
14	IUS/15		1	1	5	1
15	IUS/16		1	1	7	1
16	IUS/17		1	1	5	1
17	IUS/18	1	1	2	7	1
18	IUS/19	1	1	2	3	1
19	IUS/20	1	1	2	5	1
20	IUS/21	1		1	0	0
21	SECS-P/01	1		1	2	1
22	SECS-P/02	1		1	0	0
23	SECS-P/03	1	1	2	1	0,5
24	SECS-S/01	1		1	0	0
25	SECS-S/03	1		1	0	0
26	SPS/07	1		1	0	0
27	SPS/09	1		1	0	0
28	SPS/12	1		1	0	0
Totale		<b>24</b>				<b>11,5</b>

La somma dei gradi di copertura risulta uguale a 11,5. Il valore è variato perché vengono esclusi dal conteggio i SSD che non vengono offerti all'interno della classe considerata. Dividendo 11,5 per 24, il numero di SSD offerti complessivamente nella classe, si ottiene 0,4792, che, moltiplicato per 100, esprime la percentuale di copertura della classe. Il grado di copertura della classe 2 è, dunque, di poco inferiore al 48%. Il requisito necessario non viene soddisfatto, essendo richiesto un grado di copertura di almeno il 50%.

La classe 31 dell'esempio offre, invece, 13 SSD:



Settori offerti nella classe 31, docenti necessari, docenti presenti e grado di copertura

N.	SETTORE	Classe 2	Classe 31	Docenti necessari	Docenti presenti	Grado di copertura
1	IUS/01	1	1	2	9	1
2	IUS/02	1		1	0	0
3	IUS/03	1		1	0	0
4	IUS/04	1	1	2	5	1
5	IUS/05	1		1	2	1
6	IUS/06	1		1	0	0
7	IUS/07	1	1	2	4	1
8	IUS/08	1	1	2	5	1
9	IUS/09	1		1	0	0
10	IUS/10	1	1	2	4	1
11	IUS/12	1		1	1	1
12	IUS/13		1	1	3	1
13	IUS/14	1		1	0	0
14	IUS/15		1	1	5	1
15	IUS/16		1	1	7	1
16	IUS/17		1	1	5	1
17	IUS/18	1	1	2	7	1
18	IUS/19	1	1	2	3	1
19	IUS/20	1	1	2	5	1
20	IUS/21	1		1	0	0
21	SECS-P/01	1		1	2	1
22	SECS-P/02	1		1	0	0
23	SECS-P/03	1	1	2	1	0,5
24	SECS-S/01	1		1	0	0
25	SECS-S/03	1		1	0	0
26	SPS/07	1		1	0	0
27	SPS/09	1		1	0	0
28	SPS/12	1		1	0	0
Totale			13			12,5

Dividendo 12,5, cioè la somma del grado di copertura dei singoli SSD offerti, per 13, il numero di SSD, si ottiene 0,9615. Il grado di copertura della classe 31 risulta superiore al 96%, e il requisito necessario è, dunque, soddisfatto.

La metodologia viene applicata alle classi di secondo livello in modo analogo, e i docenti che erano stati considerati per il calcolo relativo alle classi di primo livello vengono riutilizzati.

In realtà, questo tipo di analisi risulta poco efficace per garantire la qualità del corso di studio. Innanzitutto, non tiene conto di quanti corsi di studio sono attivati nella stessa classe; essi, infatti, possono essere ben più di uno. Inoltre, non tiene conto di quanti curricula sono attivati in ogni corso di studio, fattore che può incidere notevolmente sul numero effettivo di insegnamenti erogati e quindi sulla sostenibilità di un corso di studio. Infine, non tiene conto di quanti insegnamenti sono effettivamente attivati in ogni curriculum: l'analisi non considera l'ipotesi che possano essere attivi più insegnamenti relativamente allo stesso SSD. Questo tipo di analisi, in definitiva, non porrebbe un freno all'esplosione dell'offerta formativa erogata e

non sarebbe garanzia dell'effettiva sostenibilità della stessa. Per ovviare a questo inconveniente è stata sviluppata l'analisi qualitativa avanzata.

*- Analisi qualitativa avanzata: copertura degli insegnamenti*

Nell'analisi qualitativa avanzata, la normativa (art. 1, comma 9 dei DDMM del 16 marzo 2007) richiede la copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU (60 per i corsi di laurea magistrale) da parte di professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l'ateneo. In questo calcolo, nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte.

Ma tutto ciò, cosa significa esattamente?

Consideriamo un generico corso di laurea, con un Ordinamento che prevede attività formative per un numero complessivo di CFU pari a 180. A sua volta, il Regolamento didattico esplicita gli insegnamenti e le altre attività formative per un numero di CFU pari a 180. Si tratta di un caso molto semplice in cui si ha una corrispondenza quantitativa assoluta tra Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio. La garanzia della copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU con docenti di ruolo ed inquadrati nei relativi SSD riguarda, dunque, la metà dei CFU totali del corso. Considerando che una parte dei CFU complessivi è relativa alla prova finale, a tirocini e ad altre attività formative non erogate sotto forma di insegnamenti, si può concludere che una buona parte degli insegnamenti (superiore al 50%) è garantita con docenza di ruolo. Il discorso diventa ancora più stringente nel caso del corso di laurea magistrale in cui, normalmente, i CFU associati alla prova finale (tesi) sono superiori, e quindi la copertura degli insegnamenti diventa di gran lunga superiore al 50%.

Tuttavia, questo accade soltanto nel caso in cui il corso di studio non preveda articolazioni interne in curricula. Infatti, se un corso di studio prevede un'articolazione in più curricula, il Regolamento didattico potrà prevedere insegnamenti erogati per un numero di CFU notevolmente superiore rispetto a quello previsto dall'ordinamento (180 o 120 CFU nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale, rispettivamente). Lo stesso potrebbe accadere anche in assenza di articolazione in curricula, ma con l'erogazione di un gran numero di insegnamenti nello stesso curriculum e quindi con la possibilità di presentazione di piani di studio alternativi da parte dello studente. In casi simili, la copertura degli insegnamenti per soli 90 CFU appare non adeguata. Ci si porrebbe, addirittura, in netto contrasto con i precedenti requisiti di trasparenza e la tanto enfatizzata chiarezza del patto formativo tra università e studente, perché ci sarebbe la garanzia della copertura di uno solo dei possibili percorsi formativi all'interno del corso di studio. Gli altri percorsi formativi non avrebbero la stessa garanzia.

Nel DOC 7/07, il CNVSU si è espresso in merito. Si legge al punto 4.3, p. 11:

"Il CNVSU ritiene che il vincolo relativo al numero di crediti erogati a ciascuno studente in insegnamenti coperti da docenti di ruolo debba essere definito con riferimento **ad almeno uno dei possibili percorsi formativi che possono essere scelti dallo studente**. Nel calcolo, ogni docente può essere conteggiato al più due volte; nel caso di corsi integrati, devono essere contabilizzati ai fini del soddisfacimento di questo vincolo i soli crediti relativi ai moduli erogati da docenti di ruolo."

- **Docenti di altri atenei**

In alcuni casi, si possono includere nel calcolo della docenza necessaria anche docenti di altri atenei. Infatti, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato B del DM 544/07, "Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 [requisiti necessari di docenza], possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5". Come specificato alla nota 5 dello stesso punto, "I docenti di atenei stranieri, con qualifica comparabile a quella dei docenti di ruolo degli atenei italiani, possono essere presi in considerazione solamente per i corsi di studio finalizzati al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto."

In risposta ai vari quesiti posti dalle università in merito al calcolo dei requisiti di docenza, la D.G.U. ha diffuso vari chiarimenti. Riguardo ai docenti appartenenti ad altri atenei, la nota D.G.U. del 24/06/2008, prot. n. 207, specifica che ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato:

- due volte (una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro ateneo), con peso 0,5;
- oppure, una sola volta con peso pari a 1. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità dell'ateneo/Facoltà di afferenza.

Nella stessa nota, inoltre, si chiarisce che criterio simile viene utilizzato per i docenti di atenei stranieri nell'ambito di corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli. In questo caso, i docenti dei predetti atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:

- con peso pari a 0,5;
- oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell'Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla durata normale dei corsi stessi.

- **Docenti di altre Facoltà**

Con nota del 23/01/08, prot. n. 25, la D.G.U. chiarisce anche la questione relativa al conteggio di docenti afferenti ad altre Facoltà dell'ateneo, specificando che tale possibilità è contemplata esclusivamente nel caso di corsi interfacoltà (risultanti come tali nel RAD)<sup>86</sup>. In tal caso, la verifica dei requisiti di docenza viene effettuata nell'ambito della Facoltà responsabile amministrativa del corso, con l'eventuale indicazione del numero dei docenti e dei relativi SSD da impegnare negli stessi. I docenti in questione vengono ovviamente sottratti, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della Facoltà di afferenza.

Successivamente, tuttavia, la D.G.U. ha stabilito di estendere la possibilità di conteggiare docenti di altra Facoltà anche ad altri casi. Nella nota D.G.U. del 21/03/08, prot. n. 95, si legge, infatti:

"Facendo seguito alla nota n. 25 del 23 gennaio c.a., con riferimento ai corsi di studio afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, si precisa che le università potranno prendere in considerazione nelle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo dei requisiti di docenza all'interno di ogni facoltà (o competente struttura didattica), anche docenti di altre facoltà. Tali docenti, che svolgono significative attività didattiche per i corsi della facoltà nella quale l'università desidera siano conteggiati, devono essere nominativamente indicati nella Pre-Off.F, e, analogamente a quanto avviene per i corsi interfacoltà, saranno sottratti, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della facoltà di afferenza."

Si comprende come queste differenti indicazioni fornite dal MIUR, a così breve distanza di tempo, abbiano comportato dei problemi per gli atenei. Si evidenzia, inoltre, come l'"ingabbiamento" dei docenti nelle Facoltà rappresenti, talora, un ostacolo all'organizzazione ed erogazione dell'offerta formativa dell'ateneo.

- **Valutazioni comparative: trasferimenti e concorsi**

Ancora, al punto 4 "Valutazioni comparative" dell'Allegato B del DM 544/07 si prevede la possibilità di prendere in considerazione anche i dati relativi alle procedure di trasferimento e concorsuali concluse e in atto al 15 maggio (15 aprile dal 2011/2012). Questo, tuttavia, per un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio. La nota D.G.U. del 23/01/08, prot. n. 25, ritorna sul punto e specifica, al punto 5 dell'Allegato tecnico:

"Si evidenzia che i requisiti di docenza necessari, come indicato all'art. 4 del D.M. n. 544/2007 fanno riferimento "al personale dell'ateneo effettivamente disponibile". In relazione

---

<sup>86</sup> Punto 1 dell'Allegato tecnico alla nota D.G.U. prot. n. 25 del 23/01/08.

a quanto indicato all'allegato B, punto 4, al D.M. n. 544/2007, si precisa pertanto che la possibilità di prendere in considerazione, ai fini dell'attivazione del corso di studio, procedure di valutazione comparativa non equivale al formale possesso dei requisiti necessari; si consente piuttosto, nel limite temporale pari a "un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio" (a partire dall'a.a. di prima attivazione degli stessi), a tutte le università che intendono ampliare la propria offerta formativa, di adeguare gradualmente nel tempo l'eventuale docenza aggiuntiva necessaria." In questo caso, come viene esplicitato in nota, non è richiesta la sottoscrizione di un piano di adeguamento poiché il piano di adeguamento sostanzialmente esiste ed è già in fase di attuazione.

"In termini operativi, potranno essere presi pertanto in considerazione, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, i dati relativi alle procedure di trasferimento e concorsuali, concluse e in atto, esclusivamente:

- in ragione del numero dei corsi di studio inseriti nella Off.F. 2007/2008 da "un numero di anni non superiore alla (loro) durata normale";
- su esplicita richiesta dell'università da formulare nella Pre-Off.F, in relazione a ogni facoltà interessata."

Il calcolo non risulta affatto semplice. Per maggiore chiarezza, alla nota 6 dello stesso punto, viene inserito un esempio con tre casi differenti. Prendendo in considerazione una Facoltà/competente struttura didattica che per il precedente a.a. abbia inserito in Off.F un numero di corsi pari ad  $n$ .

- caso 1, l'Università non intende attivare nella facoltà un numero maggiore di corsi, e il predetto numero di  $n$  corsi risulta già inserito nella Off.F. da un numero di anni superiore o pari alla durata normale dei corsi della relativa tipologia. In tal caso, non potranno essere prese in considerazione valutazioni comparative per nessun corso;
- caso 2, l'Università non intende attivare nella facoltà un numero maggiore di corsi, e soltanto il numero dei predetti  $n-z$  corsi risulta già inserito nella Off.F. da un numero di anni superiore o pari alla durata normale, mentre  $z$  da un numero inferiore. In tal caso, per il numero residuo di anni, potranno essere conteggiate valutazioni comparative nel limite massimo necessario a coprire i requisiti necessari per un numero  $z$  di corsi (tenendo, ovviamente, conto della tipologia degli stessi);
- caso 3, l'Università intende attivare nella facoltà per l'a.a. 2008/2009 un numero di corsi maggiore rispetto al 2007/2008; ad esempio,  $n+w$  corsi. Potranno essere comunque prese in considerazione le valutazioni comparative necessarie a coprire i requisiti necessari per  $w$  corsi, per un numero di anni pari alla durata degli stessi."

Ad ogni modo, le Facoltà interessate non potranno attivare ulteriori corsi di studio fino al raggiungimento del possesso effettivo dei requisiti necessari, cioè fino alla presa di servizio dei docenti in questione, secondo quanto disposto al punto 4 dell'Allegato B del DM 544/07 e ribadito al punto 5 dell'Allegato tecnico della nota D.G.U. del 23/01/08, prot. n. 25. Oltre a queste complicazioni di ordine tecnico, ne emerge una di carattere generale legata agli ulteriori provvedimenti ministeriali sul blocco del turnover. Se effettivamente vi sarà un blocco o una drastica riduzione del turnover, e una riconsiderazione della programmazione triennale del personale, ciò inevitabilmente si rifletterà sul possibile utilizzo delle valutazioni comparative ai fini del rispetto dei requisiti di docenza.

È indubbio che i requisiti di docenza per l'attivazione dei corsi di studio siano diventati più stringenti. Il messaggio che emerge dai testi normativi è che i docenti di riferimento dei corsi di studio sono tenuti a insegnare effettivamente all'interno dei corsi stessi. L'effettivo impegno dei docenti nei corsi di studio, e la necessità di copertura degli insegnamenti con docenza di ruolo, non possono che contribuire all'innalzamento qualitativo dei percorsi formativi. Inoltre, il ruolo dei NVA assume una notevole importanza, in relazione alle loro sempre maggiori responsabilità. Essi, infatti, non solo hanno il compito di verificare la copertura effettiva degli insegnamenti erogati nei corsi di studio con docenti di ruolo ed appartenenti ai SSD corrispondenti (almeno 90/60 CFU), ma devono anche valutare l'adeguatezza della copertura degli ulteriori insegnamenti con docenza di ruolo e non di ruolo.

### **3.2.5 Docenti di riferimento del corso di studio: chi sono?**

Vi è molta confusione sui docenti di riferimento e sul loro rapporto con i requisiti di docenza. I nominativi dei docenti di riferimento sono richiesti dalla Sezione Off.F della banca dati ministeriale, corrispondente alla fase legata all'attivazione del corso di studio. Una possibile chiave di lettura è la seguente. I docenti di riferimento dovrebbero essere i quattro docenti/anno che sono richiesti dai requisiti necessari di docenza del DM 544/07. Tali docenti sono tenuti a insegnare effettivamente nei corsi di studio per i quali vengono conteggiati. Si tratterebbe, in un certo senso, di "garanti", giacché la loro presenza e il loro impegno concreto nel corso costituisce la base minima necessaria per l'erogazione dell'offerta formativa. Tali docenti, inoltre, dovrebbero essere utilizzati per il calcolo della copertura dei 90 CFU ai sensi dell'art. 1, comma 9, DDMM del 16 marzo 2007. Essi, infine, dovrebbero afferire alla struttura didattica di coordinamento del corso in questione.

Risulta quindi evidente che una definizione dei docenti di riferimento non può prescindere da aspetti legati alla governance. Ogni Facoltà prevede, al proprio interno, un certo numero di corsi di studio. Ogni corso deve poter fare affidamento su un certo numero di docenti di riferimento; nel caso di un corso di laurea, essi dovrebbero essere pari a 12. Essi, comunque, rappresentano la base minima di docenza del corso di studio, che potrebbe richiedere un numero complessivo di docenti superiore. Il numero totale di docenti che insegnano in quel determinato corso, inclusi i docenti di riferimento, dovrebbe afferire alla struttura didattica di coordinamento del corso stesso. Ovviamente, sorge il problema che il docente, di norma, insegna in più di un corso di studio. Bisogna, quindi, escogitare nuove forme di governance che assicurino rapidità e flessibilità gestionale. È quindi lecito porsi la domanda se val la pena prevedere una struttura didattica per ogni corso di studio, oppure prevedere forme di aggregazione di corsi di studio in un'unica struttura di coordinamento. L'aggregazione dei corsi potrebbe avvenire in senso orizzontale (corsi della stessa classe) o in senso verticale (corsi di I o di II livello che condividano docenti e presentino comuni strategie didattiche).

### **3.2.6 Requisiti di strutture**

Nuovamente la responsabilità viene affidata ai NVA, cui spetta la valutazione dell'adeguatezza delle risorse in termini di strutture a disposizione della Facoltà/competente struttura didattica. La relativa relazione favorevole è indispensabile ai fini dell'attivazione del corso di studio. In attesa di ulteriore definizione di quantità e caratteristiche delle strutture in questione, il DM 544/07<sup>87</sup> rimanda alle indicazioni contenute nei DOC 17/01, 12/02 e 19/05 elaborati dal CNVSU e alle informazioni già disponibili nella banca dati "Rilevazione Nuclei".

Poiché si è ancora in attesa della definizione dei requisiti di strutture, la programmazione degli accessi ai corsi di studio, ai sensi della legge 264/99<sup>88</sup>, è possibile soltanto qualora, dietro richiesta formulata dall'università interessata (dal Consiglio del corso di studio, dalla Facoltà e dal Senato Accademico) e presentazione della relativa relazione del NVA, il Ministro, sentito il CNVSU, autorizzi con apposito decreto.

### **3.2.7 Regole dimensionali relative agli studenti**

Le regole dimensionali relative agli studenti fanno riferimento a tre aspetti fondamentali:

---

<sup>87</sup> Art. 7, comma 1 del DM 544/07.

<sup>88</sup> Art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264.

- Numerosità minima: costituisce la soglia minima per l'avvio effettivo di un corso;
- Numerosità di riferimento: rappresenta la numerosità "ideale" per un'offerta didattica di qualità e per il successo del percorso formativo;
- Numerosità massima: è quel "tetto" oltre il quale occorre ridefinire l'adeguatezza delle risorse di docenza.

Numerosità minima, numerosità di riferimento e numerosità massima per ogni classe di laurea e classe di laurea magistrale, raggruppate in 4 gruppi (A, B, C, e D), sono stabilite dalla tabella n. 7 dell'Allegato B del DM 544/07, riportata di seguito.

La collocazione nei gruppi delle singole classi è determinata nelle tabelle 8, 9 e 10 dello stesso Allegato B.

*Tabella 7: Numerosità minime, di riferimento e massime per gruppi di classi di laurea  
Corsi di laurea*

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

*Numerosità minime, di riferimento e massime per gruppi di classi di laurea magistrale  
Corsi di laurea magistrale*

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

***Corsi di laurea magistrale a ciclo unico***

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A(*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(\*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del DM 544/07, i NVA sono tenuti ad esprimersi in merito alla congruità e alla rilevanza dei corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni, inferiore al 20% della numerosità di riferimento della classe per i corsi di laurea (e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico), e al 10% della numerosità di riferimento della classe per i corsi di laurea magistrale. È comunque necessario che le università indichino le specificità e le motivazioni strategiche alla base dell'attivazione di corsi con pochi immatricolati e gli eventuali interventi previsti per aumentare il numero di studenti (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, ecc.)<sup>89</sup>. Il parere dei NVA, in questo caso, è vincolante.

<sup>89</sup> Art. 6, comma 2 del DM 544/07.

### *3.3 I Requisiti qualificanti*

Le disposizioni relative ai requisiti qualificanti si applicano sia ai corsi istituiti ai sensi del DM 509/99 che a quelli istituiti ai sensi del DM 270/04<sup>90</sup>. Secondo quanto riportato nell'Allegato D del DM 544/07, il corso di studio possiede i requisiti qualificanti se soddisfa almeno cinque dei sette requisiti seguenti:

- 1) il numero medio di CFU acquisiti per studente nell'anno di riferimento è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
- 2) la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo (espressa in CFU) è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di Facoltà (Sub.Allegato A.2. del DM 362/07); questo dato non è calcolabile in quanto non sono stati ancora definiti i raggruppamenti di Facoltà.
- 3) la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di Facoltà (Sub.Allegato A.2. del DM 362/07); questo dato non è calcolabile in quanto non sono stati ancora definiti i raggruppamenti di Facoltà.
- 4) sono state previste procedure di verifica dei requisiti richiesti per l'accesso al corso (art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/04), sono state predisposte attività formative propedeutiche alla verifica e attività di recupero per eventuali obblighi formativi;
- 5) è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
- 6) sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti non impegnati a tempo pieno;
- 7) è disponibile almeno un tutor ogni 30 studenti immatricolati (gruppi A e B) o almeno un tutor ogni 60 studenti immatricolati negli altri casi.

Oltre al possesso di 5 dei suddetti 7 requisiti, è richiesto, come condizione necessaria:

- per i corsi di laurea, che il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati sia non inferiore a 0.8. Ai fini di questo calcolo, viene assegnato valore 1 al professore ordinario, 0.7 al professore associato e 0.5 al ricercatore. In realtà è sufficiente superare lo 0.7, poiché da 0.71 in poi si arrotonda a 0.8. L'obiettivo alla base dell'inserimento di questo "sub-requisito" è la costituzione equilibrata della forza docente. Per raggiungere il valore di 0.8, infatti, è necessario impegnare in modo eguale le diverse tipologie di docenza, e quindi utilizzare 1/3 di professori ordinari, 1/3 di professori associati e 1/3 di ricercatori. Questo requisito è relativo ai soli corsi di laurea, e non ai corsi di laurea magistrale, e si riferisce a tutti gli insegnamenti erogati con docenza di ruolo nel corso di I livello.
- per i corsi di laurea magistrale, invece, occorre che le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni corrispondano a parametri definiti dal CIVR.

Alcuni requisiti fanno sorgere dei dubbi. In merito al requisito 4, ad esempio, la questione appare poco chiara: le procedure di verifica dei requisiti richiesti per l'accesso sono previste

---

<sup>90</sup> DM 544/07, Art. 11, comma 1.



per tutti i corsi di studio, secondo quanto stabilito dell'art. 6, commi 1 e 2 del DM 270/04. Sembra quindi più sensato che tra i requisiti qualificanti permanga l'eventuale predisposizione di attività formative propedeutiche alla verifica ed integrative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi. Inoltre, del sistema di valutazione della qualità delle attività svolte (requisito 5) si è parlato in precedenza a proposito dei requisiti necessari per l'assicurazione della qualità, mentre i tutor (requisito 7) sono stati previsti tra le informazioni obbligatorie da integrare (requisiti di trasparenza) a proposito dei corsi di studio. Si tratta, dunque, di requisiti necessari o qualificanti?

I requisiti qualificanti non sono richiesti per attivare il corso di studio, ma rientrano fra i criteri di riferimento per la ripartizione di una parte delle risorse statali. I requisiti necessari, invece, sono indispensabili per l'attivazione del corso.

## 4. ATTIVAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: NORMATIVA NAZIONALE E REGOLAMENTI LOCALI

Come si è visto nel capitolo precedente, il DM 544/07 riporta sia i requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio, sia i requisiti qualificanti, mentre il DD 61/08 entra nel merito dei requisiti necessari di trasparenza. Questo blocco normativo (normativa nazionale) costituisce il riferimento per l'elaborazione della normativa locale. Il Regolamento didattico del corso di studio è il documento che, a livello locale, disciplina i dettagli strutturali e funzionali del corso stesso. Nella stesura del Regolamento didattico, bisogna tenere conto di una serie di adempimenti richiesti dai DDMM e rispettare le tempistiche stabilite a livello nazionale.

### *4.1 Il Regolamento didattico del corso di studio*

La stesura del Regolamento didattico del corso di studio, che peraltro ai sensi della normativa ministeriale rappresenta un documento indispensabile per l'attivazione del corso di studio, richiede un lavoro complesso e delicato. A differenza dell'Ordinamento, il Regolamento didattico del corso definisce in maniera dettagliata l'offerta formativa effettivamente erogata. Virtualmente, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico sembrerebbero coerenti con le informazioni richieste dalla Sezione Off.F della banca dati, relativa alla fase di attivazione del corso di studio. Esse sembrerebbero anche coerenti, almeno in parte, con quelle riportate nella Sezione Off.F pubblica, collegata alla fase di effettivo funzionamento del corso.

#### 4.1.1 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi più recenti sul Regolamento didattico del corso di studio sono rappresentati dal DM 270/04 e dal DM 386/07. Comparando i due decreti, è possibile ricavare un elenco integrato dei dati che devono rientrare nel Regolamento didattico:

<p><b>DM 270/04 – Art. 12, comma 2:</b> Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:</p>	<p><b>DM 386/07 – Cap. 4 par.4.5:</b> In osservanza delle norme vigenti (art. 12 del DM n. 270/04), e allo scopo di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, i regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:</p>
	<p>a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;</p>
<p>a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;</p>	<p>b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;</p>
<p>b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;</p>	<p>c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità; e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU; f) le altre attività formative previste e i relativi</p>

	<p>CFU;</p> <p>g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;</p> <p>h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;</p> <p>i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;</p> <p>l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;</p>
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;	m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;	d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.	n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
	o) gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
	p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
	q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
	r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
	<p>Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.</p>

La colonna sinistra della tabella riporta ciò che è presente nel DM 270/04; in quella destra vengono indicate le disposizioni del DM 386/07. I dati evidenziati in giallo rappresentano elementi aggiuntivi del DM 386/07 rispetto al DM 270/04, mentre quelli in verde sono presenti nel DM 270/04, ma non sono riportati nel DM 386/07. Le parti non evidenziate, invece, sono presenti in entrambi i decreti. L'elenco di informazioni indicato in coda al DM

386/07 deve essere reso disponibile nel Regolamento didattico o almeno *on line*<sup>91</sup>. Come si può osservare, il DM 386/07 presenta alcuni elementi in più rispetto al DM 270/04. Tuttavia, il DM 270/04 specificava l'obbligatorietà dell'indicazione degli obiettivi formativi specifici dei singoli insegnamenti e di ogni altra attività formativa (Art. 12, comma 2, lett. b), mentre nel testo del DM 386/07 non si fa alcun riferimento a questo aspetto.

#### 4.1.2 Contenuti del Regolamento didattico del corso di studio

Ai sensi dei DDMM 270/04 e 386/07, dunque, il Regolamento didattico deve includere informazioni di varia natura. Perché il documento possa costituire uno strumento valido ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa a livello nazionale, tuttavia, occorre integrare ulteriormente il testo del documento, inserendo alcuni dati necessari per completare le procedure relative alla fase Off.F e, in parte, alla fase Off.F pubblica. Proponiamo una possibile "griglia-modello", illustrata di seguito, in cui le informazioni appaiono organizzate in 4 sezioni principali: *Dati generali – Percorso formativo – Docenti e tutor – Studenti*.

- *Dati generali*

Facoltà	
Classe	
Denominazione del corso di studio	
Sede didattica	
Consiglio del corso di studio	<i>Indicare la composizione del Consiglio</i>
Presidente	
Indirizzo internet del corso di studio (A)	
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	<i>Da riportare dall'Ordinamento didattico del corso di studio</i>
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio	
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	
Il corso prepara alle professioni di	
Conoscenze richieste per l'accesso	<i>Da specificare in maniera chiara ed esaustiva, coerentemente con quanto dichiarato nell'Ordinamento didattico del corso di studio</i>
Modalità di verifica della preparazione iniziale	

<sup>91</sup> DM 386/07, Allegato 1, Cap. 4, par. 4.5: "4.5. Nel rispetto della libertà di insegnamento, che non è interpretabile come scelta dei contenuti dei singoli insegnamenti non riferibile agli obiettivi formativi prefissati, e che è comunque vincolata al requisito della trasparenza, è indispensabile assicurare una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio. La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno on line, attraverso gli strumenti apposti sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università, ciò che consente una più facile accessibilità e la tempestività negli aggiornamenti."

Utenza sostenibile (B)	
Programmazione nazionale degli accessi	<i>Eventualmente prevista ai sensi della legge n. 264/99, art. 1, comma 1<sup>92</sup></i>
Programmazione locale degli accessi	<i>Eventualmente prevista ai sensi della legge n. 264/99, art. 2, comma 1<sup>93</sup></i>
Modalità per il trasferimento da altri corsi di studio	<i>Procedure e criteri per il riconoscimento della carriera pregressa</i>

(A) Sebbene la normativa non richieda di inserire l'indirizzo internet del corso nel Regolamento didattico, è necessario indicarlo nella Sezione Off.F della banca dati ministeriale; il dato può quindi essere incluso per favorire la completezza delle informazioni.

(B) L'utenza sostenibile era inclusa nell'elenco delle informazioni in coda al par 4.5 dell'Allegato 1 del DM 386/07 (vedi sopra), e rappresenta il numero massimo di studenti che le strutture del corso possono sostenere in base, ad esempio, alla capienza delle aule o alle dotazioni dei laboratori; il dato viene stabilito anche in funzione del numero di docenti disponibili, poiché la nuova normativa prevede un rapporto docenti/studenti definito per classe di laurea o di laurea magistrale. L'utenza sostenibile, almeno teoricamente, potrebbe variare di anno in anno; si potrebbe, dunque, prevedere di inserirla nel Manifesto degli studi.

- Percorso formativo

Curricula	Numero e denominazione (C)
Regole di presentazione dei Piani di Studio individuali	

<sup>92</sup> Art. 1, comma 1 della legge n. 264 del 2 agosto 1999: "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso."

<sup>93</sup> Art. 2, comma 1, lett a) e b) della legge 264/99:

"1. Sono programmati dalle università gli accessi:

ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;"

<b>Elenco degli insegnamenti</b> (per ciascun insegnamento, eventualmente suddiviso in moduli, indicare:)						
SSD	Denominazione	CFU (D)	Suddivisione delle ore* (E)	Anno di corso	Propedeuticità  (se previste)	Obiettivi formativi specifici  (dell'insegnamento)
* In riferimento al singolo CFU: N. ore riservate allo studio individuale / N. ore riservate ad attività assistite (es.: 14/11)						
<b>Altre attività formative</b>						
<i>Attività a scelta dello studente</i>						
CFU previsti						
<i>Lingue straniere</i>						
CFU previsti						
Modalità di verifica della conoscenza						
Obiettivi formativi specifici			(dell'attività in questione)			
<i>Stage/tirocini</i>						
CFU previsti						
Modalità di verifica dei risultati						
Obiettivi formativi specifici			(delle attività in questione)			
<i>Periodi di studio all'estero</i>						
CFU previsti						
Modalità di verifica dei risultati						
Obiettivi formativi specifici			(delle attività in questione)			
<i>Prova finale</i>						
CFU previsti						
Caratteristiche della prova finale						
Obiettivi formativi specifici			(dell'attività in questione)			
Tipologia delle forme didattiche adottate			(in generale all'interno del corso di studio)			
Modalità di verifica della preparazione						

(C) Le denominazioni dei curricula devono essere semplici e rispecchiare il percorso formativo.

(D) A livello del Regolamento didattico del corso di studio, ricordiamo, non possono essere assegnati intervalli, ma numeri di CFU precisi e interi.

(E) Il dato in questione è richiesto dalla banca dati ministeriale (Sezione Off.F pubblica), e può essere incluso nel Regolamento didattico del corso.

In questa sezione del Regolamento didattico possono essere date indicazioni in merito alle altre attività formative o professionali che consentono l'acquisizione di CFU, da segnalare nella Sezione Off.F pubblica della banca dati. Bisogna però riflettere sul fatto che tali conoscenze non dovrebbero essere definite a priori, ma dovrebbero essere valutate singolarmente nel caso in cui vengano avanzate istanze di riconoscimento.

- Docenti e tutor

<b>Docenti del corso di studio</b> (indicare per ciascun docente:)				
SSD appartenenza	SSD insegnamento	Nominativo (DDMM 16/03/07 – art. 1, c. 9)*	Requisiti rispetto alle discipline insegnate	Attività di ricerca a supporto delle attività formative del corso di studio
* (inserire i nominativi di tutti i docenti del corso e specificare chi concorre al calcolo della copertura prevista dai DDM 16/03/07)				

<b>Docenti di riferimento (F)</b>	
(cfr. par. 3.2.5)	
<b>Tutor (G)</b>	
(indicare i nominativi, suddivisi per tipologia:)	
<b>Docenti</b>	
<b>Soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. b, del DL n. 105 del 9 maggio 2003</b>	
<b>Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo</b>	

(F) e (G) Il Regolamento didattico può essere integrato con l'indicazione dei docenti di riferimento del corso e con i nominativi dei tutor, suddivisi per tipologia, informazioni che è comunque necessario fornire nelle Sezioni Off.F e Off.F pubblica.

Nel Regolamento didattico, dunque, saranno inseriti i nominativi dei docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei DDMM del 16 marzo 2007, e dei loro requisiti rispetto alle discipline insegnate, e dovranno essere segnalate le attività di ricerca a supporto dell'attività didattica. È da notare che per la prima volta la normativa prevede l'inserimento dei docenti del corso di studio nel Regolamento didattico dello stesso. Inoltre, il calcolo della copertura degli insegnamenti, come disciplinato dall'art. 1 comma 9 dei DDMM delle classi, presuppone che la distribuzione dei carichi didattici avvenga in anticipo rispetto agli usuali tempi di programmazione didattica delle Facoltà.

- Studenti

<b>Disposizioni su eventuali obblighi (frequenza, ecc.)</b>
(specificare le ulteriori indicazioni di cui al DM 386/07, ivi inclusi eventuali obblighi degli studenti)

#### **4.1.3 Regolamento didattico del corso di studio e Sezioni Off.F e Off.F pubblica della banca dati dell'offerta formativa**

Comparando quanto riportato nella Sezione Off.F della banca-dati con il Regolamento didattico del corso di studio integrato ai sensi del DM 270/04 e del DM 386/07, si può concludere che quest'ultimo può effettivamente "alimentare" la Sezione Pre-Off.F della banca dati dell'offerta formativa e costituire, quindi, la fonte primaria di informazioni per la Sezione Off.F. Di conseguenza, fra Regolamento didattico del corso di studio e Sezione Off.F della banca dati ministeriale potrebbe sussistere quella stessa relazione funzionale che caratterizza il rapporto fra Ordinamento didattico e Sezione RAD.

Si può anche concludere che il Regolamento didattico del corso di studio integrato può fornire gli elementi indispensabili della Sezione Off.F pubblica della banca dati dell'offerta formativa. Il Regolamento didattico, cioè, può essere la fonte per quei dati che occorre fornire obbligatoriamente, quelli contrassegnati dalla lettera (A) nel DD 61/08. Le altre informazioni richieste, però, non sono di pertinenza del Regolamento didattico, ma sono specifiche del Manifesto degli studi e/o della Guida dello studente.

- Possibili evoluzioni

Oltre al Regolamento didattico del corso di studio, le strutture didattiche devono predisporre il Manifesto degli studi. Quest'ultimo documento esplicita l'effettiva offerta formativa in un determinato anno accademico. Tale offerta formativa, di norma, è rivolta in ciascun anno accademico a studenti appartenenti a coorti differenti e può quindi presentare un



elevato grado di complessità. In realtà, la complessità è aumentata notevolmente negli ultimi anni a causa della coesistenza di Ordinamenti didattici differenti.

È pur vero, però, che il Regolamento didattico del corso di studio, nella sua versione "integrata", è ora uno strumento più ricco e corposo: esso include una notevole mole di dati al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti degli studenti. Si potrebbe quindi pensare all'elaborazione di un documento "unico" che includa le informazioni sia del Regolamento didattico del corso di studio, sia del Manifesto. In questo modo le strutture didattiche lavorerebbero una sola volta racchiudendo in un unico documento tutte le informazioni che caratterizzano funzionalmente il corso di studio. Tale documento potrebbe essere strutturato in due parti, una parte generale più costante contenente le informazioni "più stabili" del corso di studio, e una parte maggiormente suscettibile alle variazioni annuali.

#### ***4.2 Alcune riflessioni su Ordinamento degli studi, Regolamento didattico ed effettiva erogazione della didattica***

Come abbiamo visto, l'Ordinamento e il Regolamento didattico sono documenti identificativi del corso di studio, e caratterizzano due momenti distinti della sua vita: l'istituzione e l'attivazione. I due documenti, dunque, sono differenti tra loro in quanto a funzione e contenuti, e si riferiscono a livelli progressivi di definizione del percorso formativo. L'Ordinamento degli studi include varie attività formative per le quali, generalmente, i CFU sono riferiti agli ambiti disciplinari. Questo documento va inserito nella Sezione RAD entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella banca dati dell'offerta formativa (Sezione Off.F), invece, si esplicitano gli eventuali curricula, in ognuno dei quali i CFU sono assegnati ai singoli SSD. In questo modo il sistema informativo effettua il controllo del rispetto dei vincoli ministeriali, ossia condivisione e/o diversificazione dei CFU tra corsi diversi della stessa classe. Queste informazioni devono essere inserite in banca dati entro il 15 maggio. Strettamente correlato alla Sezione Off.F è il Regolamento didattico del corso di studio, in cui, invece, devono essere esplicitati gli insegnamenti, gli eventuali moduli, e i CFU assegnati ai singoli SSD. Il Regolamento didattico del corso rappresenta un documento interno che, in ogni caso, deve mantenere coerenza con la Sezione Off.F che, a sua volta, deve essere coerente con l'Ordinamento. In base a quanto detto in precedenza, il Regolamento didattico del corso di studio potrebbe essere previsto, temporalmente, tra Sezione RAD e Sezione Off.F, in modo da poter alimentare le Sezioni Pre-Off.F e Off.F pubblica (quest'ultima almeno per i dati obbligatori).

Dal Regolamento didattico del corso di studio deriva il Manifesto degli studi, che esplicita gli insegnamenti, gli eventuali moduli, i CFU assegnati ai singoli SSD, erogati in un determinato anno accademico. Anche in questo caso si tratta di un documento interno, ad approvazione locale. In sostanza, passando progressivamente da Ordinamento a Manifesto, si nota come l'offerta che originariamente è solo in embrione nell'Ordinamento, vada a delinearsi nei minimi dettagli nel Regolamento didattico e nel Manifesto degli studi.

A ciascun corso di studio corrisponde, dunque, un proprio Ordinamento didattico, sottoposto ad approvazione da parte del MIUR/CUN; tale documento caratterizza il corso stesso in maniera distintiva ed univoca. Ne deriva che lo studente di un determinato corso dovrà seguire una carriera coerente con quanto stabilito dall'Ordinamento didattico del corso di studio al quale si è immatricolato; in tal modo, avrà la garanzia di conseguire un titolo che abbia effettivo valore legale, in quanto ottenuto al termine di un percorso formativo conforme al documento istitutivo del corso di studio. Sebbene il Regolamento didattico del corso di studio e la Sezione Off.F consentano delle modifiche più agevoli rispetto all'Ordinamento degli studi, sarebbe auspicabile evitare di effettuare cambiamenti che coinvolgano studenti che abbiano già iniziato il proprio percorso di studio. Questo perché eventuali modifiche del Regolamento didattico del corso di studio che incidono su studenti appartenenti alla stessa coorte potrebbero

portare al verificarsi di anomalie e incongruenze fra le carriere, procurando difficoltà e problemi non solo agli stessi studenti, ma anche agli uffici carriere studenti, nonché a coloro che si occupano dell'organizzazione della didattica.

C'è anche da riflettere sul fatto che, in alcuni casi, possono essere attivati più insegnamenti a parità di CFU assegnati a un determinato SSD. Viene così generato un nuovo meccanismo di opzioni per gli studenti che sarebbe possibile, addirittura, nell'ambito dello stesso curriculum. Appare quindi lecita la domanda di quale differenza esista tra curricula, opzioni degli studenti e piani di studio. In altri termini, i percorsi formativi appaiono ora molto flessibili a vari livelli (Ordinamento → Off.F → Regolamento didattico del corso di studio → Manifesto annuale degli studi), ma tale flessibilità, seppure auspicata, non sempre viene coerentemente gestita a livello delle singole strutture didattiche. Inoltre, essa genera indubbi problemi agli uffici amministrativi che si occupano della gestione delle carriere degli studenti, almeno fino a quando il titolo di studio rilasciato avrà valore legale.

Sembra opportuno, come peraltro sta accadendo nella pratica quotidiana, che questa complessità venga opportunamente gestita mediante adeguati strumenti informatici che tengano conto dell'estrema variabilità dell'offerta formativa effettuando i necessari controlli per la validazione della stessa. È altresì necessario che tali nuovi strumenti informatici non complicano una realtà già di per sé complessa. Risulta parimenti importante che essi non introducano ulteriori vincoli che, sebbene non previsti dai vigenti regolamenti, si rendano necessari per gestire casistiche "ingestibili".

### ***4.3 Alcune considerazioni sul quadro normativo***

Al termine del percorso compiuto in questo capitolo e in quelli precedenti, si possono ricavare delle osservazioni generali sulle disposizioni della "riforma della riforma" avviata dal DM 270/04.

La prima considerazione è che la normativa appare in alcuni punti ridondante. Prendendo come esempio le disposizioni relative all'ammissione ai corsi di studio, si osserva che indicazioni fra loro analoghe sono richieste in più punti (Sezione RAD/Ordinamento didattico; Regolamento didattico del corso di studio; requisiti necessari di trasparenza/sito del corso di studio; requisiti per l'assicurazione della qualità/indicatori di efficacia; requisiti qualificanti/requisito n. 4).

La seconda considerazione è che la normativa è talora discordante. Sempre in merito all'ammissione ai corsi di studio, ad esempio, si è visto che, ai sensi del DM 270/04 e dei DDMM del 16 marzo 2007, la verifica della preparazione degli studenti in ingresso è prevista per tutti i corsi di studio; tuttavia, il fatto che la predisposizione di strumenti di verifica rientri fra i requisiti qualificanti, potrebbe far sorgere il dubbio che si tratti di una procedura facoltativa. Inoltre, non è chiara quale utilità derivi dall'inserimento degli stessi strumenti di verifica fra i requisiti necessari per l'assicurazione della qualità (indicatori di efficacia).

Infine, la normativa risulta in alcuni casi poco chiara. Ad esempio, un punto "oscuro" è rappresentato dalla definizione e dall'esatto ruolo dei "docenti di riferimento": non si comprende chi siano e in che modo la loro attività si debba differenziare da quella degli altri docenti del corso di studio. Una certa confusione è generata anche dai requisiti necessari di docenza, in merito ai quali non viene specificato quale rapporto leghi i diversi tipi di analisi che vi fanno riferimento (analisi quantitativa, qualitativa, qualitativa avanzata). Sarebbe necessaria una riflessione congiunta da parte di tutti gli attori coinvolti in questi processi per una piena comprensione delle interrelazioni fra le tre tipologie di analisi, estremamente diverse tra loro, in modo da consentire alle sedi di elaborare strategie adeguate al fine di risolvere eventuali criticità. Altri dubbi riguardano il "presidio di ateneo" per la qualità, previsto dai requisiti necessari (DM 544/07 – art. 3 e Allegato A), che non è chiaro a cosa corrisponda. Ancora, non viene specificato cosa debba intendersi come curriculum, né cosa differenzi un corso di studio articolato in curricula da un percorso formativo che prevede l'utilizzo di opzionalità tra i vari insegnamenti attivati. Sarebbe utile esplicitare in che rapporto si ponga l'elaborazione del piano di studio da parte dello studente con eventuali curricula o opzionalità. Una maggiore chiarezza su questi aspetti consentirebbe alle sedi di valutare se, e in che

misura, l'adozione di determinate tipologie di organizzazione dei percorsi formativi renda possibile una maggiore elasticità nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa.

Infine, il quadro normativo appare anche frammentario. Le disposizioni prevedono un ampio numero di interventi, di varia tipologia, ma la dispersione delle relative indicazioni su più DDMM rende difficile l'acquisizione di una prospettiva d'insieme, che sarebbe indispensabile per guidare le sedi nelle proprie scelte strategiche. Sarebbe auspicabile poter disporre di un quadro normativo unitario ma, al contempo, snello e coerente. Non bisogna mai perdere di vista il fatto che il quadro normativo è strumentale a facilitare e a garantire, nei limiti della legge, le "missioni" fondamentali dell'università, ossia la didattica e la ricerca. L'impressione di questi ultimi periodi è, invece, che il quadro normativo sia talvolta di ostacolo a questi due obiettivi prioritari.

Le ragioni che hanno portato a questa situazione sono molteplici e richiederebbero un'analisi attenta ed effettuata a più voci. È comunque urgente una presa di coscienza diversa, più attenta e responsabile, nel pieno rispetto dei propri e degli altrui ruoli, da parte del MIUR, delle università e degli organi di valutazione nazionali e locali. Solo in questo modo potrà essere delineato un nuovo scenario, più razionale ed efficiente, dell'istruzione superiore in Italia.

## Considerazioni conclusive

Il dibattito su questi temi all'interno della comunità accademica e tra i vari attori istituzionali coinvolti è molto acceso e caratterizzato da molte voci, spesso dissonanti. È indubbio che i nuovi cambiamenti proposti, incidendo su più fronti, determineranno una sostanziale rivisitazione degli attuali modelli organizzativi, e di funzionamento, delle università. Accanto a questi cambiamenti se ne prospettano altri, forse di portata più limitata rispetto ai provvedimenti sulla governance, ma che saranno in grado di incidere significativamente sull'erogazione dell'offerta formativa ai sensi del DM 270/04. Si parla, infatti, di una nuova razionalizzazione dell'offerta formativa con criteri più rigorosi richiesti per l'attivazione dei corsi di studio. Ciò, probabilmente, comporterà delle modifiche del DM 544/07 (Requisiti necessari e qualificanti) e delle disposizioni contenute nei DDMM delle classi di laurea e laurea magistrale.

Questo quadro generale così fluido e mutevole desta preoccupazioni. Si è più volte detto, non vogliamo di certo ripeterci, che l'università negli ultimi anni è un cantiere aperto. Noi crediamo che sia giunto il momento di definire dei "punti certi", che sono ora più che mai indispensabili per un normale funzionamento delle università italiane. Troppi cambiamenti, e fatti troppo in fretta, hanno generato tanta confusione e stimolato l'italica capacità di adattarsi, spesso cercando di eludere le norme piuttosto che applicandole correttamente. La definizione di pochi e chiari "punti certi" è ora indispensabile. Ma non è indispensabile solo questo: è parimenti necessario un percorso di "metabolizzazione culturale" delle novità proposte da parte di tutti gli attori coinvolti. Il cambiamento culturale da parte di tutti è la leva più importante per accettare i cambiamenti ed applicarli correttamente. Al di fuori di questo percorso virtuoso resta soltanto un'eccessiva proliferazione di norme che rischia di far implodere, rovinosamente, l'intero sistema universitario italiano.

## BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

- CNSU, documento del 3 luglio 2008, "D.D. 10 giugno 2008, n. 61 della Direzione Generale per l'Università (requisiti di trasparenza): posizione del CNSU alla luce di quanto deliberato dal CUN".
- CNSU, parere del 31 marzo 2008.
- CNVSU, Doc. 3/04, "Nota metodologica per la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio".
- CNVSU, Doc. 7/07, "I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accreditamento".
- CRUI, parere approvato dall'assemblea straordinaria l'8 aprile 2008.
- CUN, "Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270", documento del 14 novembre 2007.
- CUN, mozione del 16/07/08, prot. n. 1618, "Mozione sulla Nota n. 187 dell'11 giugno 2008 del Direttore Generale in attuazione art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544".
- CUN, parere del 04/04/08, prot. n. 687, "Attuazione art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544".
- CUN, Parere generale n. 113 del 22/12/2005, prot. n. 134.
- D.G.U., nota del 21/03/08, prot. n. 95.
- D.G.U., nota del 23/01/08, prot. n. 25.
- D.G.U., nota del 24/06/2008, prot. n. 207.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto Direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008.
- Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 205, "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali".
- Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" (GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153).

Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 (GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155).

Decreto Ministeriale n. 15 del 27 gennaio 2005, "Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi".

Decreto Ministeriale n. 203 del 23 marzo 2006.

Decreto Ministeriale n. 252 del 28 aprile 2006, "Rettifica alla tabella 7 dell'allegato 1-bis al D.M. 23 marzo 2006, n. 203".

Decreto Ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007, "Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009".

Decreto Ministeriale n. 386 del 26 luglio 2007, "Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) – decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio".

Decreto Ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007.

Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".

Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007.

ISTAT e ISFOL, *Nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP)*.

Legge del 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari".

MIUR, "Linee Guida del Governo per l'Università", 6 novembre 2008.

U.R.S.T., nota del 03/07/2003, prot. n. 995.

## GLI AUTORI

**Emanuela Stefani** è Direttore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) dal 1997 e della Fondazione CRUI per le Università Italiane dal 2001. È esperta dei settori valutazione, management didattico, gestione della ricerca, alta formazione. In quest'ambito, dirige e coordina le attività tematiche della CRUI; è membro dei Nuclei di Valutazione di alcune università; svolge attività di consulenza e progettazione per Atenei, Regioni e Ministeri; è membro nazionale in organismi di rappresentanza universitaria internazionale quali l'EUA e l'IAU; ha diretto e dirige, progetti complessi a livello nazionale ed internazionale (Campus – CampusOne, TRIS, FIORI, Progetti europei); svolge attività di docenza sui sistemi di gestione della qualità e sull'ordinamento universitario. È autrice di numerosi articoli e saggi su temi di interesse strategico nel settore universitario e della ricerca, dalla valutazione al management didattico, dalla gestione della ricerca all'alta formazione.

**Vincenzo Zara** è Ordinario di Biochimica presso la Facoltà di Scienze dell'Università del Salento, ha la responsabilità didattica degli insegnamenti di Biochimica I e di Biochimica della Nutrizione. La sua attività di ricerca riguarda la bioenergetica cellulare che conduce in stretta collaborazione con Università americane, canadesi e tedesche. È autore di circa 170 pubblicazioni scientifiche, numerose delle quali su qualificate riviste internazionali. È responsabile scientifico di vari progetti di ricerca, revisore di progetti nazionali e della Comunità europea, oltre che referee di numerose riviste scientifiche internazionali. È delegato del Rettore per la Didattica, coordina un gruppo di lavoro per l'applicazione della riforma degli ordinamenti didattici presso l'Università del Salento e un gruppo di lavoro sui regolamenti didattici presso la CRUI. È stato delegato del Rettore per il "Processo di Bologna", Vice-Presidente del Collegio Nazionale dei Biologi, Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Biologia. Nel 2008 e 2009 ha tenuto i seminari di approfondimento sulla didattica organizzati dalla Fondazione CRUI.





Piazza Rondanini, 48  
00186 Roma  
[www.fondazionecri.it](http://www.fondazionecri.it)